

1ª SERIE SPECIALE

DE
SET
CONTINUAZIONE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 136° — Numero 25

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 14 giugno 1995

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

CORTE COSTITUZIONALE

SOMMARIO

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 227. Sentenza 2-6 giugno 1995.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ordinamento penitenziario - Militari - Reclusione militare - Ammissione al permesso premio per i condannati militari - Requisiti - Omessa previsione - Richiamo alla giurisprudenza della Corte in materia (v. sentenze nn. 119/1992, 414/1991 e 349/1993) - Violazione del principio di uguaglianza e di quello della funzione rieducativa della pena - Illegittimità costituzionale.

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 30-ter, quarto comma, introdotto dall'art. 9 della legge 10 ottobre 1986, n. 663)

Pag. 3

N. 228. Sentenza 2-6 giugno 1995.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Fallimento - Sentenza di fallimento - Effetti - Opponibilità al terzo in buona fede che abbia contrattato con o per il fallito, dopo il fallimento ma prima della affissione della relativa pronunzia - Non pertinenza del riferimento all'art. 24 della Costituzione - Non fondatezza.

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 42, 44 e 17).

(Cost., art. 24)

» 15

N. 229. Ordinanza 2-6 giugno 1995.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Locazione - Alloggi di edilizia pubblica - Assegnatario - Allontanamento per un periodo superiore a tre mesi - Motivi riconducibili alla salute - Necessità di preventiva richiesta di autorizzazione a pena di decadenza dell'assegnazione - Norma non interferente con il diritto di circolazione e soggiorno né con il diritto alla salute - Manifesta infondatezza.

[D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, art. 17, primo comma, lett. b)].

(Cost., artt. 16 e 32)

» 17

N. 230. Ordinanza 2-6 giugno 1995.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Rito alternativo dell'applicazione della pena su richiesta delle parti - Pena - Presunta incongruità - Censure analoghe già esaminate dalla Corte con sentenza n. 213/1990 dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 444, secondo comma, del c.p.p. - Controllo del giudice esercitato sulla congruità della pena in concreto e non su quella astrattamente comminabile - Difetto di rilevanza - Manifesta infondatezza - Manifesta inammissibilità.

(Legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, n. 45; c.p.p., artt. 444, 445, 446, 447 e 448).

(Cost., artt. 3, 13, 24, 27, 76, 111 e 112)

» 18

N. 231. Ordinanza 2-6 giugno 1995.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Sicurezza pubblica - Procuratore nazionale antimafia - Soggiorno cautelare - Disciplina dell'istituto - Presunta indeterminatazza della fattispecie legale - Questione già esaminata dalla Corte con sentenza n. 419/1994 dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 25-*quater*, primo e quinto comma - Manifesta infondatezza - Manifesta inammissibilità.

(D.-L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 25-*quater*, primo comma, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356; d.-l. 8 giugno 1992, n. 306, art. 25-*quater*, quinto comma, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356; d.-l. 8 giugno 1992, n. 306, art. 25-*quater*, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356).

(Cost., artt. 3, 13, primo e secondo comma, 25, terzo comma, 24, secondo comma, e 25, primo comma)

Pag. 20

N. 232. Ordinanza 2-6 giugno 1995.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Contribuenti in regime forfettario - Rettifica delle dichiarazioni da parte dell'amministrazione finanziaria - Accertamenti induttivi - Presunzioni oggettive - *Ius superveniens*: legge 30 dicembre 1991, n. 413, art. 44 - Necessità di un nuovo esame della questione in ordine alla rilevanza - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

(Legge 17 febbraio 1985, n. 17, art. 2, ventinovesimo comma)

» 22

N. 233. Ordinanza 2-6 giugno 1995.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Pena - Minorenni - Insolvibilità dei minori condannati - Conversione delle pene pecuniarie - Criteri di calcolo - Questione già dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 440/1994 - Manifesta inammissibilità.

(Legge 5 ottobre 1993, n. 402, art. 1).

(Cost., artt. 3 e 27)

» 24

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 341. Ordinanza del pretore di Grosseto del 16 marzo 1995.

Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Scarichi provenienti da pubbliche fognature che superino limiti di accettabilità stabiliti dalle regioni, scarichi provenienti da insediamenti produttivi eccedenti limiti di accettabilità delle tabelle di cui alla legge n. 319/1976 o, se recapitano in pubbliche fognature, quelli fissati dall'art. 12, primo comma, n. 2, stessa legge, nonché scarichi che superino i limiti di accettabilità inderogabili per i parametri di natura tossica persistente e bioaccumulabile - Lamentata depenalizzazione per la prima ipotesi e riduzione della pena per le altre - Irragionevolezza - Disparità di trattamento rispetto ad ipotesi meno gravi, ma punite con maggior severità, nonché tra regioni e rispetto alla disciplina dettata con altre leggi sempre sull'inquinamento delle acque - Lesione del diritto all'ambiente salubre - Omesso adeguamento con le norme del diritto internazionale, in particolare con quelle CEE (direttiva n. 271/1991).

(D.-L. 16 gennaio 1995, n. 9, art. 3).

(Cost., artt. 3, 9, 10 e 32)

Pag. 27

N. 342. Ordinanza del pretore di Grosseto del 16 marzo 1995.

Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Scarichi provenienti da pubbliche fognature che superino limiti di accettabilità stabiliti dalle regioni, scarichi provenienti da insediamenti produttivi eccedenti limiti di accettabilità delle tabelle di cui alla legge n. 319/1976 o, se recapitano in pubbliche fognature, quelli fissati dall'art. 12, primo comma, n. 2, stessa legge, nonché scarichi che superino i limiti di accettabilità inderogabili per i parametri di natura tossica persistente e bioaccumulabile - Lamentata depenalizzazione per la prima ipotesi e riduzione della pena per le altre - Irragionevolezza - Disparità di trattamento rispetto ad ipotesi meno gravi, ma punite con maggior severità, nonché tra regioni e rispetto alla disciplina dettata con altre leggi sempre sull'inquinamento delle acque - Lesione del diritto all'ambiente salubre - Omesso adeguamento con le norme del diritto internazionale, in particolare con quelle CEE (direttiva n. 271/1991).

(D.-L. 16 gennaio 1995, n. 9, art. 3).

(Cost., artt. 3, 9, 10 e 32)

Pag. 31

N. 343. Ordinanza della corte di appello di Genova del 4 aprile 1995.

Procedure concorsuali - Ripartizione dell'attivo - Crediti assistiti da privilegio - Provvigioni derivanti da rapporto di agenzia - Equiparazione dei crediti a favore dell'agente-persona e dell'agente-società di persone - Lamentata omessa previsione del riconoscimento del privilegio solo alle ipotesi in cui, nel caso di agente-società di persone, l'attività sia svolta dagli agenti-soci e il lavoro abbia funzione prevalente sul capitale - Disparità di trattamento.

(C.C., art. 2751-bis).

(Cost., art. 3) » 31

N. 344. Ordinanza del giudice istruttore del tribunale di Salerno del 13 aprile 1995.

Procedimento civile - Procedimenti speciali - Procedimento per ingiunzione - Ordinanza di esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione del decreto - Non impugnabilità - Lamentata disparità di trattamento rispetto a situazioni sostanzialmente identiche, in particolare, rispetto all'ingiunzione provvisoriamente esecutiva revocabile sia dal giudice che l'ha emessa che da quello competente per l'opposizione - Compressione del diritto di difesa.

(C.P.C., art. 648).

(Cost., artt. 3 e 24)

» 33

N. 345. Ordinanza del pretore di Busto Arsizio dell'11 aprile 1995.

Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Scarichi eccedenti limiti tabellari previsti dalla legge n. 319/1976 - Lamentata depenalizzazione - Violazione del principio di riserva di legge di certezza del diritto in materia penale per reiterazione a catena dei decreti-legge - Conseguente sottrazione del potere legislativo al Parlamento - Mancanza dei presupposti della necessità ed urgenza.

(D.-L. 17 marzo 1995, n. 79, art. 3, secondo comma).

(Cost., artt. 25 e 77) » 35

N. 346. Ordinanza della pretura di Mantova, sezione distaccata di Castiglione delle Stiviere del 31 marzo 1995.

Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Scarichi senza autorizzazione in pubbliche fognature e superamento dei limiti tabellari previsti dalla legge n. 319/1976 - Possibilità di sanatoria per il passato e mutamento del regime sanzionatorio per il futuro per la prima ipotesi - Depenalizzazione per la seconda - Irragionevolezza - Lamentata disparità di trattamento tra chi ha commesso il reato sotto la vigenza della vecchia normativa e chi lo commette in epoca successiva - Nocimento degli interessi protetti dalla normativa a tutela dell'inquinamento idrico - Lesione del principio di certezza del diritto in materia penale.

(D.-L. 17 marzo 1995, n. 79, artt. 3, primo comma, 6, secondo comma, 7, secondo e terzo comma).

(Cost., artt. 3, 9, 25 e 32)

» 36

N. 347. Ordinanza della pretura di Lecce, sezione distaccata di Casarano del 25 ottobre 1994.

Processo penale - Procedimento innanzi al pretore - Indagini preliminari - Informazione di garanzia - Necessità solo in caso di compimento, da parte del p.m., di atti ai quali ha diritto di assistere il difensore - Irragionevole disparità di trattamento rispetto al rito innanzi al tribunale - Compressione del diritto di difesa.

Processo penale - Procedimento innanzi al pretore - Decreto di citazione a giudizio - Lamentata omessa previsione del divieto di emissione, da parte del p.m., dell'atto senza il previo invio dell'informazione di garanzia, il compimento di alcuna indagine e senza interrogatorio dell'imputato - Disparità di trattamento - Lesione del diritto di difesa - Delegazione, di fatto, dell'esercizio dell'azione penale al privato.

Processo penale - Procedimento innanzi al pretore - Indagini preliminari - Dichiarazioni rese spontaneamente dall'indiziato o assunte alla presenza del difensore dalla p.g. - Utilizzazione in giudizio - Esclusione salvo che per la contestazione - Compressione del diritto di difesa.

[Legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 38 (*recte*: art. 2, dir. 38, ultima parte); c.p.p. 1988, artt. 369, 554, primo comma, 350, secondo, terzo e settimo comma, 503, terzo comma, e 514, primo comma].

(Cost., artt. 3, 24 e 112)

Pag. 38

N. 348. Ordinanza della commissione tributaria di primo grado di Sassari del 20 marzo 1995.

Imposte in genere - Imposte dirette - Riscossione delle imposte - Versamento superiore al dovuto - Rimborso di quanto indebitamente versato con gli interessi semestrali del 4,5 per cento per ognuno dei semestri interi, escluso il primo, compresi tra la data del versamento o della scadenza dell'ultima rata del ruolo in cui è stata iscritta la maggiore imposta e la data dell'ordinativo o dell'elenco di rimborso - Disparità di trattamento rispetto a quanto stabilito per i rimborsi in materia di IVA - Incidenza sul diritto di difesa nonché sui principi della capacità contributiva e dell'indennizzo in caso di espropriazione.

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 44, primo comma).

(Cost., artt. 3, 24, 42 e 53)

» 48

N. 349. Ordinanza della pretura di Venezia, sezione distaccata di Mestre del 27 febbraio 1995.

Titoli di credito - Emissione di assegni a vuoto - Improcedibilità (o improseguibilità) dell'azione penale a seguito del pagamento del capitale, degli accessori e del risarcimento del danno - Lamentata subordinazione dell'azione penale alla discrezionalità dell'autore del reato - Irragionevolezza - Disparità di trattamento rispetto ad altre ipotesi delittuose anche più lievi - Lesione del principio di obbligatorietà dell'azione penale.

(Legge 15 dicembre 1990, n. 386, art. 8).

(Cost., artt. 3 e 112)

» 50

N. 350. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Firenze del 12 aprile 1995.

Processo penale - Custodia cautelare in carcere - Criteri per l'applicazione - Possibilità di soddisfare le esigenze cautelari mediante l'applicazione di altre misure coercitive - Esclusione nelle ipotesi previste dal terzo comma dell'art. 275 del c.p.p. (nella specie: artt. 416, 81, 110 e 648 del c.p.) - Irragionevolezza - Lesioni dei principi di inviolabilità della libertà personale e di presunzione di innocenza dell'imputato.

(C.P.P. 1988, art. 275, terzo comma).

(Cost., artt. 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma)

» 51

N. 351. Ordinanza del tribunale militare di Padova del 2 marzo 1995.

Reati militari - Criterio di riconoscimento della militarità del reato - Possibilità di considerare «reato militare» ogni violazione della legge penale militare - Esclusivo riferimento al dato formale - Conseguenze - Assoggettamento di reati ontologicamente identici a differenti regimi giuridici e a diverse giurisdizioni - Possibilità che, all'esito del giudizio, un reato, inizialmente qualificato «militare» (nella specie: abuso d'ufficio «militare») risulti «comune» con conseguente competenza dell'a.g.o. e duplicazione del processo - Irragionevolezza - Lesione del principio di buon andamento dell'amministrazione della giustizia.

(C.P.M.P., art. 37).

(Cost., artt. 3 e 97)

Pag. 55

N. 352. Ordinanza della corte di appello di Venezia del 6 aprile 1995.

Processo penale - Appello - Incompatibilità del giudice - Lamentata omessa previsione di incompatibilità del giudice (nella specie: corte d'assise d'appello) che abbia respinto l'accordo delle parti in ordine alla pena concordata, alla sussistenza di circostanze attenuanti ed al loro bilanciamento (c.d. patteggiamento improprio) - Disparità di trattamento rispetto a situazioni analoghe - Violazione dei diritti di difesa, del principio del giudice naturale nonché di quelli della legge di delega.

(C.P.P. 1988, art. 34).

(Cost., artt. 3, 24, 25 e 76; legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2)

» 58

N. 353. Ordinanza del pretore di Caltanissetta del 15 settembre 1994.

Impiego pubblico - Ente Ferrovie dello Stato - Computo dell'indennità integrativa nella determinazione della indennità premio di fine servizio - Controversie giudiziali in corso - Prevista automatica estinzione dei giudizi con declaratoria di compensazione delle spese - Compressione della funzione giurisdizionale - Incidenza sul diritto di difesa - Limitazione dell'indipendenza dei giudici.

Impiego pubblico - Computo dell'indennità integrativa speciale - Somme dovute - Corresponsione di interessi e rivalutazione - Prevista esclusione - Disparità di trattamento tra dipendenti collocati in pensione in passato e quelli pensionati nel corrente anno (1994) - Incidenza sul principio della retribuzione (anche differita) proporzionata ed adeguata.

(Legge 29 gennaio 1994, n. 87, artt. 2, quarto comma, e 4).

(Cost., artt. 3, 36, 38, 102 e 108)

» 61

N. 354. Ordinanza del tribunale di Milano del 16 febbraio 1995.

Procedure concorsuali - Ripartizione dell'attivo - Crediti assistiti da privilegio - Lamentata omessa previsione per i crediti derivanti dall'opera o dal servizio prestato dal lavoratore autonomo (non intellettuale) - Disparità di trattamento, in particolare, nei confronti dell'imprenditore artigiano - Mancata tutela del lavoro.

(C.C., art. 2751-bis, n. 5).

(Cost., artt. 3 e 35)

» 63

N. 355. Ordinanza del pretore di Bassano del Grappa del 12 aprile 1995.

Edilizia e urbanistica - Condonò edilizio - Costruzioni abusive ultimate entro il 31 dicembre 1993 - Estinzione del reato dopo l'avvenuto pagamento dell'oblazione - Mancata estensione del beneficio in caso di demolizione spontanea del manufatto abusivo - Disparità di trattamento rispetto a colui che non abbia provveduto a demolire nella prospettiva di usufruire di provvedimenti legislativi sananti, nonché rispetto al condono del 1985 che prevede la non perseguibilità nella sopra descritta fattispecie.

(Legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 39).

(Cost., art. 3)

» 66

N. 356. Ordinanza del giudice istruttore del tribunale di Lecce del 29 marzo 1995.

Esecuzione forzata - Esecuzione mobiliare e/o immobiliare - Opposizione al precetto - Potere del giudice adito di sospendere l'esecuzione, ancorché non ancora iniziata - Omessa previsione - Compressione del diritto di difesa.

(C.P.C., artt. 615, 623 e 624).

(Cost., art. 24)

Pag. 67

N. 357. Ordinanza del tribunale militare di Verona del 4 aprile 1995.

Pena - Pene detentive brevi - Sanzioni sostitutive - Inapplicabilità, per interpretazione della Corte di cassazione, per i reati militari giudicati dall'autorità giudiziaria militare - Lesione del principio di eguaglianza tra cittadini con deteriore trattamento del cittadino-militare - Irragionevolezza.

(Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 53, modificato dalla legge 12 agosto 1993, n. 296, art. 5).

(Cost., art. 3)

» 71

N. 358. Ordinanza della pretura di Bassano del Grappa, sezione distaccata di Asiago del 29 marzo 1995.

Processo penale - Dibattimento - Possibilità di dare lettura dei verbali delle prove assunte nella pregressa fase dibattimentale dal giudice-persona fisica diversa (perché dichiarato incompatibile per ritenuta diversità del fatto originario) - Irragionevolezza - Lesione dei principi di immediatezza, oralità e concentrazione del dibattimento nonché di massima semplificazione del rito pretorile - Violazione del principio di buon andamento dell'amministrazione della giustizia.

(C.P.P. 1988, art. 511, primo comma).

(Cost., artt. 3, 76 e 97, in relazione alla legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, direttive 2, 66 e 103)

» 73

N. 359. Ordinanza del pretore di Taranto del 13 marzo 1995.

Lavoro (collocamento al) - Obbligo di assunzione dei lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio per il tramite dell'ufficio di collocamento - Inosservanza - Previsione di sanzioni penali - Irrazionalità della impugnata normativa in quanto non tiene conto delle decisioni dell'imprenditore circa l'entità della sua azienda e delle disponibilità economiche a far fronte all'onere che deriva dalle nuove obbligatorie assunzioni - Deteriore trattamento dell'imprenditore privato rispetto a quello pubblico per il quale l'adempimento dell'obbligo in questione è subordinato all'ipotesi di vacanze nell'organico - Incidenza sul principio della libertà di impresa e della spettanza allo Stato dell'obbligo di assicurare la tutela previdenziale.

(Legge 2 aprile 1968, n. 482, artt. 9, 10, 11 e 23).

(Cost., artt. 3, 38 e 41)

» 75

N. 360. Ordinanza della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione Campania, del 7 dicembre 1994.

Impiego pubblico - Dipendenti degli enti locali - Previsione della validità ed efficacia dei provvedimenti deliberativi riguardanti il trattamento del personale di detti enti, adottati prima del 31 agosto 1993, che abbiano previsto profili professionali od operato inquadramenti in modo difforme dal d.P.R. 25 giugno 1983, n. 347, e successive modificazioni e integrazioni - Ingiustificato eguale trattamento dei dipendenti legittimamente inquadrati rispetto ai dipendenti che per effetto della sanatoria derivante dalla norma impugnata, vengono a ricoprire eguale posizione e qualifica pur senza averne avuto titolo - Incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a. - Violazione del principio di copertura finanziaria per la mancata indicazione dei mezzi di copertura della maggior spesa o minor entrata conseguente alla sanatoria preclusiva dell'azione di responsabilità per il risarcimento del danno.

(Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 3, comma 6-bis, aggiunto dalla legge 28 ottobre 1994, n. 596; d.l. 27 agosto 1994, n. 515; legge 28 ottobre 1994, n. 596, artt. 2 e 9).

(Cost., artt. 3, primo comma, 24, primo comma, 81, quarto comma, 97, primo comma, e 128)

» 77

N. 361. Ordinanza della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione Campania, del 7 dicembre 1994.

Impiego pubblico - Dipendenti degli enti locali - Previsione della validità ed efficacia dei provvedimenti deliberativi riguardanti il trattamento del personale di detti enti, adottati prima del 31 agosto 1993, che abbiano previsto profili professionali od operato inquadramenti in modo difforme dal d.P.R. 25 giugno 1983, n. 347, e successive modificazioni e integrazioni - Ingiustificato eguale trattamento dei dipendenti legittimamente inquadrati rispetto ai dipendenti che per effetto della sanatoria derivante dalla norma impugnata, vengono a ricoprire eguale posizione e qualifica pur senza averne avuto titolo - Incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a. - Violazione del principio di copertura finanziaria per la mancata indicazione dei mezzi di copertura della maggior spesa o minor entrata conseguente alla sanatoria preclusiva dell'azione di responsabilità per il risarcimento del danno.

(Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 3, comma 6-*bis*, aggiunto dalla legge 28 ottobre 1994, n. 96; d.-l. 27 agosto 1994, n. 515).

(Cost., artt. 3, primo comma, 24, primo comma, 81, quarto comma, 97, primo comma, e 128)

Pag. 83

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 227

Sentenza 2-6 giugno 1995

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ordinamento penitenziario - Militari - Reclusione militare - Ammissione al permesso premio per i condannati militari - Requisiti - Omessa previsione - Richiamo alla giurisprudenza della Corte in materia (v. sentenze nn. 119/1992, 414/1991 e 349/1993) - Violazione del principio di uguaglianza e di quello della funzione rieducativa della pena - Illegittimità costituzionale.

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 30-ter, quarto comma, introdotto dall'art. 9 della legge 10 ottobre 1986, n. 663).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE;

Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 30-ter, quarto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), introdotto dall'art. 9 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), promosso con ordinanza emessa il 6 ottobre 1994 dal Magistrato militare di sorveglianza di Roma sull'istanza proposta da Tonello Giampaolo, iscritta al n. 655 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1995 il Giudice relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto in fatto

1. — Tonello Giampaolo, ristretto nel carcere militare di Peschiera del Garda, in espiatione della pena di anni tre e mesi otto di reclusione sostituita, ai sensi dell'art. 63 del codice penale militare di pace, con la reclusione militare di pari durata, chiedeva al Magistrato militare di sorveglianza di Roma di poter usufruire di un permesso premio.

Il Magistrato militare di sorveglianza, premesso che la costante giurisprudenza è attestata nella linea interpretativa in base alla quale al condannato militare può essere concesso solo il c.d. permesso di necessità e non anche il permesso premio, di cui possono usufruire esclusivamente i condannati «alle pene (comuni) della reclusione e dell'arresto», ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 30-ter, quarto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'art. 9 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, «nella parte in cui non prevede requisiti di ammissione al permesso premio rispetto alla reclusione militare equivalenti a quelli previsti per la pena della reclusione».

Il giudice *a quo*, dopo aver denunciato che, a causa dell'indicato «forse inconsapevole accidente verbale», il condannato militare non può utilizzare uno degli istituti più significativi del trattamento penitenziario, deduce come una simile disciplina non possa, certo, giustificarsi in funzione delle finalità proprie della reclusione militare perché essa si traduce nella pratica cancellazione del principio della «progressività trattamentale», potendo il condannato militare disporre — a tali fini — soltanto dell'affidamento in prova al servizio sociale, ai sensi della legge 29 aprile 1983, n. 167.

D'altro canto, l'istituto del permesso premio risulterebbe perfettamente compatibile con lo specifico contenuto rieducativo della reclusione militare, consentendo, anzi, «di giungere meditatamente alla eventuale concessione dell'affidamento in prova solo dopo un periodo trattamentale individuato dal giudice» e senza che un regime informato ad un temporaneo distacco dalla struttura carceraria risulti incompatibile con il principio in base al quale «nella permanenza in carcere i militari debbono essere impegnati in istruzioni civili e militari» (art. 12 del regio decreto 10 febbraio 1943, n. 306). Senza contare che ai militari non detenuti competono periodi di licenza per coltivare gli stessi interessi affettivi culturali e di lavoro e ritenuti non incompatibili con la prestazione militare.

Donde la violazione dell'art. 3 della Costituzione, per l'irrazionalità di una regolamentazione restrittiva della reclusione militare rispetto alla reclusione comune e dell'art. 27, terzo comma, della Costituzione stessa, per essere impedita la realizzazione della finalità rieducativa della pena.

2. — Nel giudizio davanti a questa Corte non si è costituita la parte privata né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto

1. — Il Magistrato militare di sorveglianza dubita, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, della legittimità dell'art. 30-ter, quarto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), introdotto dall'art. 9 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, «nella parte in cui non prevede requisiti di ammissione al permesso premio rispetto alla reclusione militare equivalenti a quelli previsti per la pena della reclusione».

Più in particolare, di fronte all'istanza di permesso premio da parte di un detenuto in espiatione della pena di tre anni e otto mesi di reclusione, sostituita con la reclusione militare per eguale durata ai sensi dell'art. 63 del codice penale militare di pace, il giudice *a quo* si duole di un assetto normativo che — secondo la linea interpretativa pressoché costantemente seguita dalla giurisprudenza — mentre consente al condannato militare di fruire del c.d. «permesso di necessità» di cui all'art. 30 dell'ordinamento penitenziario, lo sottrae, invece, alla possibilità di usufruire del permesso premio. Così da vulnerare non soltanto il principio di eguaglianza, per l'ingiustificata disparità di trattamento tra condannati «comuni» e condannati «militari», ma anche il principio della funzione rieducativa della pena, precludendosi al condannato militare di utilizzare un istituto tipico del regime della «progressività trattamentale», per di più in un sistema che, pur consentendo al condannato militare di essere affidato in prova, in forza della legge 29 aprile 1983, n. 167, lo priva però di uno degli strumenti a disposizione del giudice di sorveglianza allo scopo di verificare il «percorso trattamentale» finalizzato anche allo scopo di pervenire all'applicazione della detta misura alternativa alla detenzione.

2. — Alcuni magistrati militari di sorveglianza hanno affermato la compatibilità dello *status* di condannato militare con l'accesso al beneficio di cui all'art. 30-ter dell'ordinamento penitenziario, tuttavia la premessa da cui muove il giudice *a quo*, affermando che l'assetto normativo vigente non consente ai condannati militari di essere ammessi al beneficio del permesso premio è da ritenere corretta, in mancanza di una esplicita norma che estenda a tali soggetti il detto beneficio. E ciò, oltre tutto, in un regime nell'ambito del quale la giurisprudenza di legittimità non è in grado di arrecare alcun contributo interpretativo, attestata, come essa risulta, al principio secondo cui i provvedimenti adottati in materia di permessi premio, rientrando tra quelli diretti a regolare la vita di relazione all'interno degli stabilimenti carcerari, si differenziano da quelli destinati ad incidere sugli effetti e sulla durata del rapporto instauratosi con l'inizio dell'esecuzione della pena: con la conseguenza che i primi, per la loro asserita natura amministrativa, anche se pronunciati dal giudice di sorveglianza o in sede di reclamo, si vedono precluso l'accesso al ricorso per cassazione e non sono impugnabili neppure ai sensi dell'art. 111 della Costituzione (v. art. 568, secondo comma, del codice di procedura penale), non avendo una diretta incidenza sullo *status libertatis*.

3. — Anche se il giudice *a quo* ha del tutto trascurato la problematica riguardante la natura giuridica del procedimento relativo alla concessione o al diniego dei permessi premio ed i conseguenti riverberi che la detta problematica proietta in punto di legittimazione a sollevare questione di legittimità costituzionale, la Corte non può esimersi dal pronunciarsi preliminarmente circa la sottoponibilità al giudizio di legittimità dell'art. 30-ter della legge n. 354 del 1975, condizionato, come esso appare, alla verifica della tipologia del provvedimento positivo o negativo in materia. Tanto più che tutte le volte in cui questa Corte ha avuto occasione di statuire specificamente in ordine alla legittimità costituzionale della disciplina dei permessi premio, ha, in ciò concordando con la ora ricordata

giurisprudenza della Corte di cassazione, dichiarato inammissibili le relative denunce contestando al tribunale di sorveglianza il potere di sollevare, in materia, questioni di legittimità, proprio con il richiamo alla «“struttura amministrativa” della procedura», puntualizzando come «il provvedimento pronunciato dal tribunale di sorveglianza in sede di reclamo avverso il diniego di un permesso premio da parte del magistrato di sorveglianza, non è ricorribile per cassazione, in quanto “rientra fra quelli rivolti a regolare la vita di relazione all’interno degli stabilimenti carcerari e si differenzia da quelli destinati ad incidere in modo sostanziale sugli effetti e sulla durata del rapporto instauratosi con l’inizio di esecuzione della pena”, di modo che il relativo procedimento si configura “come un procedimento *de plano* con caratteristiche ben diverse da quelle delle procedure giurisdizionalizzate”» (v. ordinanze n. 436 del 1989 e n. 1163 del 1988).

4. — La linea seguita sul punto ha subito, però, una decisiva revisione in tempi recenti. Anche se le relative statuizioni non hanno coinvolto direttamente l’art. 30-ter della legge n. 354 del 1975, gli effetti dalle stesse scaturenti appaiono determinanti quanto al riconoscimento di una diversa natura giuridica al procedimento di concessione o diniego del permesso premio oltre che al giudizio demandato al tribunale di sorveglianza.

Con sentenza n. 349 del 1993, nel dichiarare non fondata, «nei sensi di cui in motivazione», la questione di legittimità dell’art. 41-bis, secondo comma, della legge n. 354 del 1975, questa Corte ha, infatti, precisato come «sia da escludere che misure di natura sostanziale e che incidono sulla qualità e quantità della pena, quali quelle che comportano un sia pur temporaneo distacco, totale o parziale, dal carcere (c.d. misure extramurali) e che perciò stesso modificano il grado di privazione della libertà personale imposto al detenuto, possano essere adottate al di fuori dei principi della riserva di legge e della riserva giurisdizionale specificamente indicati dall’art. 13, secondo comma, della Costituzione». E, nel tracciare il discrimine fra le «modalità di trattamento del detenuto all’interno dell’istituto penitenziario — la cui applicazione è demandata di regola all’Amministrazione, anche se, sotto la vigilanza del magistrato di sorveglianza (v. art. 69 dell’Ordinamento Penitenziario) o con possibilità di reclamo al Tribunale di sorveglianza (v. art. 14-ter Ordinamento Penitenziario) — e misure che ammettono a forme di espiazione della pena fuori del carcere», come l’affidamento in prova al servizio sociale, la detenzione domiciliare, la semilibertà, le licenze, e, appunto, i permessi premio, ha affermato che tali misure «sono sempre di competenza dell’Autorità giudiziaria (v. artt. 21, 30, 30-ter, 69 e 70 dell’Ordinamento Penitenziario) proprio perché incidono sostanzialmente sull’esecuzione della pena e, quindi, sul grado di libertà personale del detenuto». Ne deriva, dunque — secondo la linea da ultimo tracciata dalla Corte — la natura non amministrativa ma giurisdizionale dei procedimenti di concessione o diniego dei permessi premio e della procedura del reclamo davanti al tribunale di sorveglianza. Donde la legittimazione del giudice *a quo*, ex art. 23, primo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, a sollevare questione di legittimità costituzionale della norma ora denunciata.

5. — Ciò premesso, la questione è da ritenere fondata.

Come altra volta questa Corte ha avuto occasione di puntualizzare (v. sentenza n. 188 del 1990), il permesso premio di cui all’art. 30-ter della legge penitenziaria, «espressione di una nuova concezione della pena, del carcere e della funzione rieducativa-promozionale di alcune misure premiali», consente «al detenuto, a fini rieducativi, i primi spazi di libertà», delineando così un assetto alla cui base è «una visione della rieducazione entro e fuori delle mura carcerarie comune anche alle misure alternative», pure se non da confondere con la funzione propria di esse.

Il permesso premio costituisce, infatti, «incentivo alla collaborazione del detenuto con l’istituzione carceraria, appunto in funzione del premio previsto, in assenza di particolare pericolosità sociale, quale conseguenza di regolare condotta», ed al contempo «strumento di rieducazione, in quanto consente un iniziale reinserimento del condannato in società». Esso è, dunque, «parte integrante del trattamento rieducativo» divenendo, altresì — attraverso l’osservazione da parte degli operatori penitenziari degli effetti sul condannato del temporaneo ritorno in libertà — strumento diretto ad agevolarne la progressione rieducativa. Il rappresentare i permessi premio come parte integrante del trattamento rieducativo consente, poi, di trarre utili elementi per l’eventuale concessione delle misure alternative alla detenzione e, comunque, per l’ulteriore prosecuzione della pena detentiva.

6. — Proprio sulla base di tali premesse il sottrarre al condannato militare uno strumento cruciale ai fini del trattamento come il permesso premio risulta in contrasto, oltre che con la funzione rieducativa della pena, anche con il principio di eguaglianza.

Sotto il primo profilo va considerato come l'istituto previsto dall'art. 30-ter della legge n. 354 del 1975 possa rivelarsi funzionale — in applicazione del principio di progressività — all'affidamento in prova cui il condannato militare è abilitato ad accedere ai sensi della legge 29 aprile 1983, n. 167.

Un istituto che, peraltro, pur con gli adattamenti richiesti «dalle particolarità dell'organizzazione materiale militare», questa Corte ha ritenuto di equiparare per certi fondamentali aspetti all'affidamento in prova del condannato comune, tanto da dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, della legge 29 aprile 1983, n. 167, come sostituito dall'art. 1, numero 1, della legge 23 dicembre 1986, n. 897, nella parte in cui non prevede l'adozione del provvedimento dell'affidamento in prova indipendentemente dall'osservazione della personalità del condannato condotta per almeno un mese nello stabilimento militare (sentenza n. 119 del 1992).

Sotto il secondo profilo, la previsione del permesso premio al condannato militare non si rivela affatto incompatibile con il particolare *status* del condannato.

Vero è che questa Corte ha avuto occasione di rimarcare che «i fini della rieducazione per il condannato militare e per quello comune si rivelano... divergenti»; una divergenza che si sostanzia nel «prevalente recupero al servizio militare per il primo» e nel «reinserimento sociale per il secondo» (sentenza n. 414 del 1991). Ma una tale divergenza non pare assumere rilievo nella materia dei permessi premio, non ravvisandosi la benché minima antinomia con le finalità proprie della rieducazione militare dall'applicazione di un istituto che, presupponendo la regolare condotta del condannato e l'assenza di ogni sua pericolosità sociale, vale a costituire pure per il condannato militare un incentivo alla collaborazione con l'istituzione carceraria, in funzione del premio previsto: potendosi anche qui affermare che il permesso premio è strumento esso stesso di rieducazione, in quanto consente un iniziale inserimento del condannato nel contesto sociale, in un quadro certo non incompatibile con le esigenze proprie del consorzio militare.

7. — L'art. 30-ter, quarto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, deve, dunque, essere dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede la concessione del permesso premio ai condannati alla reclusione militare.

Ciò, ovviamente, sia nel caso in cui venga espiata una pena originariamente militare sia nel caso in cui la pena della reclusione militare venga espiata in sostituzione della reclusione comune.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 30-ter, quarto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), introdotto dall'art. 9 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui non prevede l'ammissione al permesso premio dei condannati alla reclusione militare.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 giugno 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 6 giugno 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 228

Sentenza 2-6 giugno 1995

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Fallimento - Sentenza di fallimento - Effetti - Opponibilità al terzo in buona fede che abbia contrattato con o per il fallito, dopo il fallimento ma prima della affissione della relativa pronunzia - Non pertinenza del riferimento all'art. 24 della Costituzione - Non fondatezza.****(R.D. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 42, 44 e 17).****(Cost., art. 24).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE;*Giudici:* prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTO-SUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 44, in relazione all'art. 42, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) promosso con ordinanza emessa il 17 febbraio 1994 dal Tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra la curatela del Fallimento della «3E s.p.a.» e la Banca Agricola milanese s.p.a. iscritta al n. 427 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 30, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visti l'atto di costituzione della Banca Agricola milanese s.p.a. nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 2 maggio 1995 il Giudice relatore Renato Granata;

Uditi l'avv. Massimo Luciani per la Banca Agricola Milanese s.p.a. e l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

In un giudizio civile tra la curatela del Fallimento della «3E s.p.a.» e la Banca Agricola Milanese s.p.a. — nel quale si controverteva sull'efficacia di pagamenti effettuati dalla convenuta per conto della «3E», sua correntista, dopo la sentenza dichiarativa di fallimento ma prima della sua affissione *ex art. 17* del regio decreto del 1942, n. 267 — il Tribunale di Milano adito, ritenutane la rilevanza e la non manifesta infondatezza in riferimento all'art. 24 della Costituzione, ha sollevato, con ordinanza del 17 febbraio 1994, questione incidentale di legittimità dell'art. 44, in relazione all'art. 42, del regio decreto n. 267 del 1942 (legge fallimentare) «nella parte, in cui non è previsto che gli effetti del fallimento rispetto ai terzi decorrano dall'affissione, salvo prova contraria della conoscenza da parte del terzo della sentenza di fallimento».

Secondo il giudice *a quo*, la normativa denunciata — nella consolidata interpretazione giurisprudenziale costituente il diritto vivente, secondo cui gli atti compiuti dal fallito ed i pagamenti da lui, o per conto di lui, eseguiti dopo la pubblicazione (attraverso il deposito in cancelleria) della sentenza dichiarativa di fallimento sono immediatamente inefficaci nei confronti dei creditori anche prima dell'affissione (alla porta esterna del Tribunale) ai sensi del citato art. 17 della legge fallimentare, e senza che rilevi l'eventuale buona fede dei terzi — comporterebbe, in danno di questi, una sostanziale privazione del diritto della difesa «che vive proprio nella esclusione di una responsabilità senza colpa». Dal che appunto l'ipotizzato *vulnus* all'art. 24 della Costituzione.

Nel giudizio innanzi alla Corte si è costituita la Banca Agricola Milanese, svolgendo considerazioni adesive a quelle contenute nell'ordinanza di rinvio ed, in particolare, sostenendo che la pertinenza del parametro costituzionale,

ivi richiamato, risulterebbe confermata dalle recenti sentenze della Corte nn. 32, 47 e 110 del 1995, nelle quali questioni analoghe, a quella odierna, sarebbero state esaminate in relazione al citato art. 24.

In senso opposto ha concluso l'Avvocatura dello Stato, per l'intervenuto Presidente del Consiglio dei ministri, escludendo la fondatezza della proposta impugnativa, in considerazione soprattutto della «non conferenza del richiamo all'art. 24 Cost.», non venendo in questo caso in gioco l'esercizio della tutela giurisdizionale.

Considerato in diritto

Il Tribunale di Milano dubita che l'art. 44 della legge fallimentare, che fa decorrere gli effetti della sentenza di fallimento, di cui al precedente art. 42, dalla data della sua pubblicazione, contrasti con l'art. 24 della Costituzione, nella parte in cui considera tali effetti opponibili anche al terzo di buona fede, che abbia contrattato con (o per) il fallito dopo il fallimento, ma prima della affissione della correlativa pronuncia ai sensi dell'art. 17 della stessa legge.

La questione così prospettata non è fondata, per la non pertinenza del riferimento all'art. 24 Cost., così come eccepito dall'Avvocatura dello Stato.

Occorre, invero, distinguere tra i profili processuali dell'esecuzione concorsuale — in relazione ai quali la conoscenza o la conoscibilità della sentenza, o di altro connesso provvedimento decisorio della procedura, assumono rilievo ai fini della correlativa impugnazione — e profili, invece, sostanziali, come quelli che vengono nella specie in considerazione per quanto attiene all'automatismo degli effetti del fallimento con aggancio ad un momento temporale unico.

I profili processuali della disciplina fallimentare coinvolgono all'evidenza il diritto della difesa; e ad essi hanno appunto (direttamente o per taluni aspetti) riguardo la sentenza n. 110 del 1995 (sul *dies a quo* del termine per l'azione revocatoria, ex art. 67 legge fallimentare) e l'ordinanza n. 32 del 1995 (sulla posizione dei crediti anteriori all'amministrazione controllata, ai fini della formazione dello stato passivo, nel fallimento conseguente, e della correlativa opponibilità), richiamate dalla Banca come precedenti in relazione all'art. 24 della Costituzione (mentre nella sentenza n. 47/1995, pure essa a tal fine richiamata dalla parte, la censura per violazione del diritto di difesa risulta viceversa assorbita).

Diversamente, nel caso di specie, l'art. 24 non può essere invocato, perché il combinato contesto delle norme denunciate non attiene al regime delle impugnazioni della sentenza di fallimento, ma al momento di produzione di taluni suoi effetti, che il legislatore ha inteso ricollegare, con immediatezza ed unità temporale, direttamente alla pubblicazione, con il deposito in cancelleria (che segna la prima esteriorizzazione di quella pronuncia quale espressione di imperatività giurisdizionale, suscettibile di potenziale conoscenza): così individuando — sul piano sostanziale — e con esercizio di discrezionalità legislativa, il punto di equilibrio tra le contrapposte istanze di garanzia dei creditori (contro atti che ne alterino la *par condicio* a ridosso della pronuncia di fallimento) e di tutela dei terzi coinvolti nella procedura, in modo che volutamente prescinde dalle ulteriori forme di pubblicità previste, ad altri fini, dall'art. 17. Il coinvolgimento di detta ultima disposizione nell'odierna impugnativa — che concerne, si ripete, la dimensione temporale degli effetti sostanziali del fallimento — è quindi, a sua volta, fuori luogo; né può valere, come si pretenderebbe, ad agganciare il parametro dell'art. 24 Cost., per la dimostrata arbitrarietà di una siffatta contaminazione tra effetti sostanziali e profili processuali del fallimento.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 42, 44 e 17 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal Tribunale di Milano con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 giugno 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 6 giugno 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 229

*Ordinanza 2-6 giugno 1995***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Locazione - Alloggi di edilizia pubblica - Assegnatario - Allontanamento per un periodo superiore a tre mesi - Motivi riconducibili alla salute - Necessità di preventiva richiesta di autorizzazione a pena di decadenza dell'assegnazione - Norma non interferente con il diritto di circolazione e soggiorno né con il diritto alla salute - Manifesta infondatezza.****[D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, art. 17, primo comma, lett. b)].****(Cost., artt. 16 e 32).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE;*Giudici:* prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17, primo comma, lettera *b*), del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035 (Norme per l'assegnazione e la revoca nonché per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), promosso con ordinanza emessa il 20 luglio 1993 dal Pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Colombo Nerina e il Comune di Milano iscritta al n. 422 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1995 il Giudice relatore Enzo Cheli;

Ritenuto che nel corso del processo avente per oggetto il ricorso di Colombo Nerina, quale assegnataria di un alloggio di edilizia pubblica, avverso il decreto di «decadenza» dall'assegnazione — emanato dal Comune di Milano in seguito all'accertamento che l'assegnataria non abitava stabilmente e si era allontanata senza previa autorizzazione — il Pretore di Milano, con ordinanza del 20 luglio 1993 (r.o. n. 422 del 1994), ha sollevato, in riferimento agli artt. 16 e 32 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, primo comma, lettera *b*), del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035 (Norme per l'assegnazione e la revoca nonché per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), nella parte in cui impone all'assegnatario la preventiva richiesta di autorizzazione ove debba allontanarsi per un periodo superiore a tre mesi;

che il giudice *a quo* ha premesso che l'assegnataria dell'alloggio non aveva chiesto l'autorizzazione, ma aveva comunicato, su richiesta dell'istituto concedente nell'ambito del procedimento di revoca dell'assegnazione dell'alloggio, le ragioni di salute giustificative dell'assenza dall'abitazione;

che, secondo la prospettazione del giudice remittente, la necessità — a pena di «decadenza» dall'assegnazione — di una autorizzazione preventiva contrasterebbe con gli artt. 16 e 32 della Costituzione, in quanto il diritto costituzionalmente garantito al movimento e le esigenze personali di estrema urgenza e necessità, quali quelle riconducibili alla salute, troverebbero ostacolo nell'attesa di un'autorizzazione difficilmente ottenibile in tempi brevi;

che nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, per chiedere che la questione sia dichiarata inammissibile e, subordinatamente, infondata;

Considerato che la disposizione di legge impugnata condiziona il godimento di un bene pubblico da parte del cittadino alla circostanza che egli usi effettivamente il bene stesso, allo scopo di garantire la destinazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica alla funzione cui la costruzione dello stesso è finalizzata;

che le esigenze di movimento ed altre esigenze di estrema urgenza e necessità, come quelle riconducibili alla salute, possono essere tempestivamente prospettate dall'assegnatario, essendo rilevante ai fini della revoca l'abbandono dell'alloggio per oltre tre mesi senza la richiesta di autorizzazione;

che la norma impugnata non può in alcun modo interferire con il diritto di circolazione e soggiorno e tanto meno con il diritto alla salute, non limitando gli spostamenti dell'assegnatario, ma traendo solamente le conseguenze dalla cessazione della relazione continuativa con il bene, per effetto degli spostamenti medesimi;

che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale all'esame di questa Corte va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, primo comma, lettera b), del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035 (Norme per l'assegnazione e la revoca nonché per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), sollevata, in riferimento agli artt. 16 e 32 della Costituzione, dal Pretore di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 giugno 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 6 giugno 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

95C0729

N. 230

Ordinanza 2-6 giugno 1995

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Rito alternativo dell'applicazione della pena su richiesta delle parti - Pena - Presunta incongruità - Censure analoghe già esaminate dalla Corte con sentenza n. 213/1990 dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 444, secondo comma, del c.p.p. - Controllo del giudice esercitato sulla congruità della pena in concreto e non su quella astrattamente comminabile - Difetto di rilevanza - Manifesta infondatezza - Manifesta inammissibilità.

(Legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, n. 45; c.p.p., artt. 444, 445, 446, 447 e 448).

(Cost., artt. 3, 13, 24, 27, 76, 111 e 112).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE;

Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTO-SUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 444, 445, 446, 447 e 448 del codice di procedura penale e dell'art. 2 n. 45 della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo

codice di procedura penale) promosso con ordinanza emessa il 14 novembre 1994 dal Pretore di Bassano del Grappa nel procedimento penale a carico di Battocchio Marcello, iscritta al n. 774 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 3 maggio 1995 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che il Pretore di Bassano del Grappa dubita della legittimità costituzionale del rito alternativo dell'applicazione della pena su richiesta delle parti, nella sua interezza, previsto dall'art. 2, direttiva n. 45, della legge di delega 16 febbraio 1987, n. 81, nonché dagli artt. da 444 a 448 del codice di procedura penale;

che, in sostanza, da quanto è dato evincere nel complesso *iter* argomentativo esposto dal remittente, le norme impugnate, in quanto consentono di irrogare una pena «incongrua», perché diminuita di un terzo rispetto a quella applicabile in un ordinario dibattimento, contrasterebbero:

con l'art. 27, primo, secondo e terzo comma, della Costituzione: per la detta «incongruità» della pena, e perché la medesima verrebbe irrogata senza una vera sentenza di condanna, con l'ulteriore conseguenza che la finalità rieducativa della sanzione non risulterebbe effettivamente perseguibile;

con l'art. 3 della Costituzione: per la manifesta irragionevolezza della disciplina nel suo complesso;

con l'art. 13, secondo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione: perché i diritti alla libertà personale ed alla difesa sono indisponibili;

con l'art. 111, primo comma, della Costituzione: perché nella motivazione della sentenza sono esposte come «prove» del reato i soli elementi di prova contenuti nel fascicolo del pubblico ministero;

con l'art. 112 della Costituzione: perché l'azione penale non può dirsi effettivamente esercitata se la richiesta di patteggiamento è presentata nel corso delle indagini preliminari;

con l'art. 76 della Costituzione (censura rivolta solo verso le disposizioni del codice di rito): per violazione dell'art. 2, prima parte, della legge di delega, statuente l'obbligo del rispetto delle Convenzioni internazionali (nella specie sarebbe violato l'art. 5, secondo comma, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il quale vieta l'irrogazione di pene senza una sentenza di condanna);

Considerato che, con sentenza n. 313 del 1990, questa Corte, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 444, comma 2, del codice di procedura penale («nella parte in cui non prevede che, ai fini e nei limiti di cui all'art. 27, terzo comma, della Costituzione, il giudice possa valutare la congruità della pena indicata dalle parti, rigettando la richiesta in ipotesi di sfavorevole valutazione») ha già esaminato censure analoghe a quelle sollevate dal Pretore di Bassano dichiarandole non fondate;

che, in particolare, nella citata decisione si è chiaramente precisato che il controllo del giudice deve essere esercitato sulla congruità della pena in concreto, quale indicata nella richiesta consensuale delle parti (v. cit. sent. n. 313 del 1990, paragrafo n. 8) e non su quella astrattamente comminabile in assenza della riduzione («fino ad un terzo») prevista dal primo comma dell'art. 444;

che tale controllo, evidentemente, non può non estendersi anche all'osservanza del principio di proporzione tra entità della pena e gravità dell'offesa, comprendendo quindi anche una valutazione sull'effettivo valore rieducativo della pena in relazione alla sua pregnante finalità;

che, in ordine ai profili generali che delineano l'istituto del «patteggiamento», questa Corte ha ulteriormente affermato (v. sentenze cit. nn. 116 del 1992 e 313 del 1990): che nella sentenza resa ex art. 444 sussiste pur sempre una indispensabile motivazione che esprime il convincimento del giudice, sia sull'esclusione di elementi acquisiti agli atti che neghino la responsabilità o la punibilità, sia sulla correttezza o meno della definizione giuridica del fatto che scaturisce dalle risultanze e dalla valutazione delle circostanze; che la richiesta di applicazione della pena formulata dall'imputato costituisce essa stessa una modalità di esercizio del diritto di difesa; che il fatto che il giudice conservi comunque, pur in presenza dell'accordo delle parti, il potere-dovere di pronunciare sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 del codice di procedura penale, è espressione di un principio generale posto evidentemente a garanzia dello stesso imputato; che non può ravvisarsi, nell'istituto in esame, alcuna «disponibilità» da parte dell'imputato dei diritti alla libertà personale ed alla difesa, in quanto la Costituzione garantisce le condizioni affinché tali diritti possano essere esercitati in tutte le loro legittime facoltà, ma ciò non autorizza a configurare quell'esercizio come obbligatorio;

che, sul piano sistematico, ed ai fini che qui interessano, lo stesso diritto vivente identifica nella sentenza di applicazione della pena su richiesta una pronuncia di condanna;

che, in conclusione, tutte le questioni devono essere dichiarate manifestamente infondate, ad eccezione di quella sollevata, sulle medesime disposizioni, in riferimento all'art. 112 della Costituzione, che va dichiarata manifestamente inammissibile, per irrilevanza, in quanto risulta che nel giudizio *a quo* la richiesta di patteggiamento non è stata presentata durante le indagini preliminari, bensì *in limine* al dibattimento;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara:

la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, n. 45, della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale) e degli artt. 444, 445, 446, 447 e 448 del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 27, 76, 13, 24 e 111 della Costituzione, dal Pretore di Bassano del Grappa con l'ordinanza in epigrafe;

la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale delle medesime disposizioni, sollevate, in riferimento all'art. 112 della Costituzione, dal Pretore di Bassano del Grappa con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 giugno 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 6 giugno 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

95C0730

N. 231

Ordinanza 2-6 giugno 1995

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Sicurezza pubblica - Procuratore nazionale antimafia - Soggiorno cautelare - Disciplina dell'istituto - Presunta indeterminatezza della fattispecie legale - Questione già esaminata dalla Corte con sentenza n. 419/1994 dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 25-quater, primo e quinto comma - Manifesta infondatezza - Manifesta inammissibilità.

(D.-L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 25-quater, primo comma convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356; d.-l. 8 giugno 1992, n. 306, art. 25-quater, quinto comma, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356; d.-l. 8 giugno 1992, n. 306, art. 25-quater, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356).

(Cost., artt. 3, 13, primo e secondo comma, 25, terzo comma, 24, secondo comma, e 25, primo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE;

Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELLI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTO-SUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 25-*quater* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, promosso con ordinanza emessa il 15 febbraio 1994 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da Lo Iacono Giovanni, iscritta al n. 708 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 15 maggio 1995 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che la Corte di cassazione, premesso che il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il procuratore nazionale antimafia ha rigettato l'istanza intesa ad ottenere la modifica della località di soggiorno cautelare con ritorno al luogo di residenza ai sensi della legge 24 luglio 1993, n. 256, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 25-*quater* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, in riferimento agli artt. 3, 13, primo e secondo comma, 24, secondo comma, e 25, primo e terzo comma, della Costituzione;

che il giudice remittente, richiamando sinteticamente precedenti ordinanze della stessa Corte di cassazione, osserva in primo luogo che la norma impugnata — che disciplina l'istituto del soggiorno cautelare — contrasta, da un lato, con gli artt. 13, primo e secondo comma, e 25, terzo comma, della Costituzione, per l'indeterminatezza della fattispecie legale, la quale, correlata all'estrema genericità dell'indicazione della condotta, consente al procuratore nazionale antimafia, organo non giurisdizionale, uno spazio di discrezionalità incontrollabile; dall'altro, con gli artt. 24, secondo comma, e 25, primo comma, della Costituzione, in quanto l'intervento del giudice avviene senza contraddittorio e senza possibilità di esplicazione del diritto di difesa, nonché con sottrazione del processo al giudice naturale;

che, inoltre, ad avviso del remittente, la norma impugnata viola anche il principio di eguaglianza per la mancata estensione al soggiorno cautelare delle modifiche introdotte dalla legge n. 256 del 1993 in ordine alla località di esecuzione del soggiorno obbligato;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per l'infondatezza della questione;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 419 del 1994, in ordine alle questioni già poste dalla Corte di cassazione con precedenti ordinanze in riferimento agli artt. 13, primo e secondo comma, 24, secondo comma, e 25, primo e terzo comma, della Costituzione, ha dichiarato:

a) non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25-*quater*, primo comma — nella parte in cui definisce i presupposti di applicazione dell'istituto —, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, in riferimento agli artt. 13, primo e secondo comma, e 25, terzo comma, della Costituzione, ritenendo che la formula adoperata dal legislatore consente di interpretare la norma nel senso che la valutazione del procuratore nazionale antimafia debba ancorarsi a fatti e comportamenti oggettivi, che egli ragionevolmente ritenga, sulla base di adeguata motivazione, strumentalmente collegati alla commissione di una o più delle fattispecie criminose tassativamente indicate;

b) l'illegittimità costituzionale del medesimo art. 25-*quater*, primo comma, «nella parte in cui non prevede che il procuratore nazionale antimafia può disporre, con decreto motivato, il soggiorno cautelare soltanto in via provvisoria, con l'obbligo di chiedere contestualmente l'adozione del provvedimento definitivo al tribunale, ai sensi dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modificazioni, il quale decide, a pena di decadenza, nei termini e con le procedure previste dall'anzidetto art. 4 della legge medesima»;

c) l'illegittimità costituzionale del medesimo art. 25-*quater*, quinto comma;

che in ordine, poi, all'unica questione nuova, rispetto a quelle già decise con la citata sentenza, prospettata dalla Corte remittente in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la medesima si rivela chiaramente infondata, in quanto, come questa Corte ha osservato nella predetta sentenza n. 419 del 1994, l'istituto del soggiorno cautelare costituisce una vera e propria nuova misura di prevenzione che si aggiunge, con presupposti e struttura procedimentale del tutto peculiari, al vigente sistema delle misure di prevenzione personali: con la conseguenza che il fatto che l'esecuzione della misura in esame possa essere disposta in una località diversa da quella di residenza o di dimora

abituale, a differenza di quanto previsto in ordine al soggiorno obbligato a seguito della legge 24 luglio 1993, n. 256, non determina violazione del principio di eguaglianza, costituendo frutto di una scelta discrezionale del legislatore certamente non irrazionale;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 25-quater, primo comma — nella parte in cui definisce i presupposti per l'applicazione dell'istituto —, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sollevata, in riferimento agli artt. 13, primo e secondo comma, e 25, terzo comma, della Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 25-quater, primo comma, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sollevata, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 25, primo comma, della Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza in epigrafe, norma già dichiarata illegittima, nella parte indicata in motivazione, con la sentenza n. 419 del 1994;

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 25-quater, quinto comma, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sollevata, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 25, primo comma, della Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza in epigrafe, norma già dichiarata illegittima con la citata sentenza n. 419 del 1994;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 25-quater del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 giugno 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 6 giugno 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

95C0731

N. 232

Ordinanza 2-6 giugno 1995

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Contribuenti in regime forfettario - Rettifica delle dichiarazioni da parte dell'amministrazione finanziaria - Accertamenti induttivi - Presunzioni oggettive - *Ius superveniens*: legge 30 dicembre 1991, n. 413, art. 44

- Necessità di un nuovo esame della questione in ordine alla rilevanza - Restituzione degli atti al giudice rimettente. (Legge 17 febbraio 1985, n. 17, art. 2, ventinovesimo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE;

Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELLI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTO-SUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma ventinovesimo, della legge 17 febbraio 1985, n. 17 (Conversione con modificazioni in materia di I.V.A. e di imposte sul reddito e disposizioni relative all'Amministrazione finanziaria) promossi con due ordinanze emesse il 28 febbraio e il 20 giugno 1991 dalla Commissione tributaria di primo grado di Alessandria sui ricorsi riuniti proposti da Prosio Giancarlo e da La Camera Maria Rosa contro l'Ufficio I.V.A. di Alessandria iscritte rispettivamente ai nn. 153 e 154 del registro ordinanze 1995 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Udito nella camera di consiglio del 15 maggio 1995 il Giudice relatore Renato Granata;

Ritenuto che, con due ordinanze del 28 febbraio e 20 giugno 1991, la Commissione tributaria di primo grado di Alessandria — chiamata a pronunciarsi sulla legittimità di un avviso di accertamento in rettifica operato nei confronti rispettivamente, di M.R. La Camera e di G. Prosio, dal locale Ufficio I.V.A. ai sensi dell'art. 2, comma ventinovesimo, della legge 17 febbraio 1985, n. 17 — ha dubitato della costituzionalità della norma suddetta nella parte in cui questa consente all'Amministrazione di rettificare le dichiarazioni dei contribuenti in regime forfettario — anche «indipendentemente da quanto stabilito nell'art. 39 del d.P.R. 1973 n. 600 e negli artt. 54, 55 d.P.R. 1972, n. 633» e, cioè, pur quando non risultino infedeltà di tali dichiarazioni o mancata emissione di fatture — «determinando induttivamente l'ammontare dei ricavi, in misura superiore a quella dichiarata, sulla base di presunzioni desunte da uno o più elementi» nella stessa disposizione elencati, quali «dimensione ed ubicazione dei locali destinati all'esercizio, beni strumentali impiegati, numero, qualità e retribuzione degli addetti»;

che, ad avviso del giudice *a quo*, l'eccessiva astrattezza dei dati sui quali nella specie si fonda l'accertamento induttivo, e l'assenza in essi dei requisiti di «gravità, precisione e concordanza» richiesti dall'art. 2729 del codice civile in tema di presunzioni, lascerebbero appunto inferire la vulnerazione dei precetti della capacità contributiva e di progressività dell'imposta (art. 53, primo e secondo comma, Cost.), dell'art. 24 (per la estrema difficoltà che avrebbe il contribuente di superare una presunzione siffatta), dell'art. 3 (per l'arbitraria discriminazione che ne conseguirebbe ai danni dei lavoratori autonomi, in specie artigiani, in regime forfettario);

che i due giudizi possono riunirsi per l'identità della norma denunciata;

Considerato che l'art. 44 della successiva legge 30 dicembre 1991, n. 413 prevede modalità di definizione agevolata delle controversie in materia di imposta sul valore aggiunto;

che pertanto si rende necessaria la restituzione degli atti al giudice remittente per un nuovo esame della rilevanza alla luce del citato *ius superveniens* (vedi già ordinanze n. 231, 457 del 1992).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti alla Commissione rimettente.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 giugno 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 6 giugno 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 233

Ordinanza 2-6 giugno 1995

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Pena - Minorenni - Insolvibilità dei minori condannati - Conversione delle pene pecuniarie - Criteri di calcolo - Questione già dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 440/1994 - Manifesta inammissibilità.

(Legge 5 ottobre 1993, n. 402, art. 1).

(Cost., artt. 3 e 27).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE;

Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTO-SUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 5 ottobre 1993, n. 402 (Modifica dell'articolo 135 del codice penale: ragguglio fra pene pecuniarie e pene detentive) e dell'art. 102, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con ordinanza emessa il 12 novembre 1994 dal Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale per i minorenni di Catania nel procedimento penale a carico di M. C., iscritta al n. 138 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Udito nella camera di consiglio del 15 maggio 1995 il Giudice relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale per i minorenni di Catania ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 1 della legge 5 ottobre 1993, n. 402 (Modifica dell'articolo 135 del codice penale: ragguglio fra pene pecuniarie e pene detentive), nella parte in cui non modifica il criterio di ragguglio di cui all'art. 102, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), relativo alla conversione di pene pecuniarie per i soggetti insolvibili, in ragione di un giorno di libertà controllata per lire venticinquemila di multa o ammenda, con conseguente sopravvenuta illegittimità dello stesso art. 102, terzo comma, della legge n. 689 del 1981, in ordine al criterio di ragguglio ivi previsto;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 440 del 1994, successiva alla pronuncia dell'ordinanza di rimessione, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 102, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, proprio nella parte in cui stabilisce che, agli effetti della conversione delle pene pecuniarie non eseguite per insolvibilità del condannato, il ragguglio ha luogo calcolando venticinquemila lire, o frazione di venticinquemila lire, anziché settantacinquemila lire, o frazione di settantacinquemila lire, di pena pecuniaria per un giorno di libertà controllata;

e che, pertanto, la questione ora proposta deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 5 ottobre 1993, n. 402 (Modifica dell'articolo 135 del codice penale: ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale per i minorenni di Catania con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 giugno 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 6 giugno 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

95C0733

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 341

*Ordinanza emessa il 16 marzo 1995 dal pretore di Grosseto
nel procedimento penale a carico di Bartolucci Mirocle*

Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Scarichi provenienti da pubbliche fognature che superino limiti di accettabilità stabiliti dalle regioni, scarichi provenienti da insediamenti produttivi eccedenti limiti di accettabilità delle tabelle di cui alla legge n. 319/1976 o, se recapitano in pubbliche fognature, quelli fissati dall'art. 12, primo comma, n. 2, stessa legge, nonché scarichi che superino i limiti di accettabilità inderogabili per i parametri di natura tossica persistente e bioaccumulabile - Lamentata depenalizzazione per la prima ipotesi e riduzione della pena per le altre - Irragionevolezza - Disparità di trattamento rispetto ad ipotesi meno gravi, ma punite con maggior severità, nonché tra regioni e rispetto alla disciplina dettata con altre leggi sempre sull'inquinamento delle acque - Lesione del diritto all'ambiente salubre - Omesso adeguamento con le norme del diritto internazionale, in particolare con quelle CEE (direttiva n. 271/1991).

(D.-L. 16 gennaio 1995, n. 9, art. 3).

(Cost., artt. 3, 9, 10 e 32).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale di cui sopra, a carico di Bartolucci Mirocle, imputato del reato di cui agli artt. 21 e 25 della legge n. 319/1976, osserva che il p.m. di udienza ha richiesto pronuncia di questo pretore in ordine all'ipotesi di non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, dell'art. 3 del d.-l. 16 gennaio 1995, n. 9, motivando che la norma citata si pone in contrasto con gli artt. 3, 9 e 10 della Costituzione.

Ciò posto, il pretore osserva che la richiesta del p.m. è fondata e si ritiene, pertanto, di dover dichiarare rilevante e non manifestamente infondata, per violazione degli artt. 3, 9, 10 e 32 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.-l. 16 gennaio 1995, n. 9, il quale, nella sua integrale stesura, prevede la modifica globale del terzo comma dell'art. 21 della legge n. 319/1976 e, sospendendo il presente procedimento, dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Il pretore rileva che già in precedenza, con ordinanze dell'11 ottobre 1994 e del 28 ottobre 1994, nei procedimenti penali a carico di Ferraiolo Alessandro e Gelli Paolo e di Innocenti Giancarlo, imputati del reato di cui all'art. 21 della legge n. 319/1976, il pretore di Grosseto si è pronunciato in ordine all'ipotesi di non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.-l. 19 settembre 1994, n. 537, con trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, per le argomentazioni in esse ordinanze esposte.

Considerato che il citato decreto-legge, decaduto per non essere stato convertito in legge, è stato sostituito integralmente e senza alcuna modifica per quanto concerne l'indicato art. 3, con il d.-l. 16 gennaio 1995, n. 9, art. 3.

Che, in merito a quest'ultimo decreto-legge, con recente ordinanza, in data 31 gennaio 1995, il pretore di Grosseto ha sollevato ugualmente la questione di legittimità costituzionale, così come con ordinanze di questo pretore, in data 9 febbraio 1995 e 16 febbraio 1995.

Rilevato che le problematiche applicative appaiono strettamente collegate al caso in esame e le argomentazioni esposte nell'indicata ordinanza del 31 gennaio 1995, vanno condivise e, quindi, ribadite e richiamate integralmente con la presente ordinanza.

Le argomentazioni essenziali poste a sostegno della sollevata questione costituzionale, riflettono quanto in appresso riportato.

Quanto alla disciplina degli scarichi, la legge prescrive in particolare che:

a) gli scarichi degli insediamenti produttivi (art. 12 e art. 13) devono rispettare direttamente le tabelle. Fanno eccezione i soli scarichi già esistenti al 13 giugno 1976 (data di entrata in vigore della legge) immessi in pubbliche fognature provviste di impianto di depurazione funzionante. In tal caso il comune che gestisce l'impianto può prescrivere limiti più permissivi;

b) gli scarichi degli insediamenti civili in pubbliche fognature sono sempre ammessi purché osservino i regolamenti comunali (art. 14, primo comma);

c) gli scarichi da pubbliche fognature (art. 14, secondo comma) sono disciplinati dalle regioni, le quali devono tener conto delle direttive statali (emesse con delibera del 30 dicembre 1980), dei limiti delle tabelle e delle situazioni locali. In particolare, le citate direttive statali, mentre sono molto elastiche e nulla di preciso prescrivono in relazione a questi insediamenti civili (salvo la predisposizione di incentivi per favorirne l'allaccio in fogna), stabiliscono invece per le pubbliche fognature che le regioni non possono mai derogare ai limiti più restrittivi previsti dalle tabelle in relazione ai parametri di natura tossica, persistente e bioaccumulabile (specificati in un elenco) e che, quanto agli altri parametri, deroghe (permissive) alle tabelle sono consentite solo quando «la presenza degli scarichi provenienti da insediamenti produttivi non sia tale da conferire al liquame in ingresso all'impianto di depurazione caratteristiche qualitative sostanzialmente diverse da quelle attribuibili agli scarichi provenienti da soli insediamenti civili». Solo quando, cioè, gli scarichi industriali siano di minima entità o siano stati efficacemente pretrattati a monte.

Quanto alle sanzioni, la omessa richiesta di autorizzazione è punita alternativamente con l'ammenda da 1.500.000 a 10.000.000 o con l'arresto da due mesi a due anni (art. 21, primo e secondo comma), mentre, per il superamento dei limiti, l'art. 21, terzo comma, prevede che «si applica sempre la pena dell'arresto (da due mesi a due anni) se lo scarico supera i limiti di accettabilità di cui alle tabelle allegate alla legge, nei rispettivi limiti e modi di applicazione», con la ulteriore pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

In conclusione, la legge Merli basa la sua operatività su tre ordini di obblighi, tutti penalmente sanzionati e tutti fra loro connessi, nei confronti dei titolari di scarichi: l'obbligo di richiedere l'autorizzazione, l'obbligo di rispettare le prescrizioni dell'autorizzazione e l'obbligo di rispettare limiti prefissati, direttamente o indirettamente, dalla legge.

Con riferimento a tale quadro normativo venivano emessi una serie di decreti-legge l'ultimo dei quali redatto dal governo Berlusconi il 16 gennaio 1995 con il n. 9. Le principali modifiche apportate alla legge Merli dal citato decreto sono:

A) In relazione all'obbligo di richiedere autorizzazione dopo 18 anni, si riaprono i termini per tutti gli inadempienti e, per il passato, si riavverte tutto e si estinguono i reati già commessi purché i contravventori presentino, oggi, domanda di autorizzazione in sanatoria entro 90 giorni dalla legge di conversione e paghino da 500.000 a 3.000.000 (art. 7);

B) Quanto ai limiti da rispettare nello scarico, scompaiono una serie di obblighi (validi a livello nazionale). Ad esempio gli scarichi da pubbliche fognature e quelli degli insediamenti civili non in pubbliche fognature devono rispettare limiti non più prefissati ma rimessi alla discrezionalità di regioni o comuni, che possono tranquillamente derogare alle tabelle; anche se per l'immediato e fino a nuove direttive, «restano ferme le prescrizioni adottate anteriormente ed in particolare quelle di cui alla delibera del 30 dicembre 1980». Di modo che vengono penalizzate le regioni che a questa delibera si erano adeguate e vengono premiate le inadempienti;

C) La inosservanza dei limiti tabellari e non è punita, di regola, non più con l'arresto ma con sanzione alternativa. Quanto alle ulteriori conseguenze per il superamento di limiti, venuta già meno con il nuovo codice di procedura penale la possibilità di custodia cautelare in caso di recidiva, il decreto-legge in esame cancella della legge Merli anche la pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

D) Analogamente, la inosservanza delle prescrizioni delle autorizzazioni allo scarico, sanzionata penalmente dalla legge Merli con arresto o ammenda, comporta, con il decreto-legge in esame solo una sanzione amministrativa da 2 a 24 milioni.

In conclusioni, limiti certi vengono sostituiti da limiti rimessi alla discrezionalità quasi totale di regioni e comuni, con il pericolo di gravi disparità di trattamento e di vuoti di tutela; in più, la inosservanza di questi limiti, con il conseguente inquinamento, di regola può comportare o una sanzione amministrativa pecuniaria ovvero una ammenda obblabile senza vero rischio penale. Questo rischio, paradossalmente, resta solo per violazioni soprattutto formali e «burocratiche» (quali la omessa richiesta di autorizzazione allo scarico). Ma, comunque, per esse dopo 18 anni, scatta una totale sanatoria rispetto al passato, premiando gli inottemperanti e penalizzando chi ha rispettato la legge.

Appare evidente che il d.l. n. 9/1995, scardina, o quanto meno depotenzia in modo rilevante, tutti e tre i capisaldi su cui fonda la legge Merli (obbligo di richiedere autorizzazione, obbligo di rispettare le prescrizioni dell'autorizzazione ed obbligo di rispettare limiti prefissati).

Per tutto quanto sopra detto il decreto-legge in esame, come già rilevato per i precedenti (cfr. l'ord. del pretore di Vicenza del 2 agosto 1994, pretore di Terni 27 settembre 1994, pretore di Grosseto 11 ottobre 1994, pretore di Grosseto 28 ottobre 1994) e lucidamente sostenuto in scritti (G. Amendola) viola il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della legge fondamentale dello Stato. Appare evidente che, dopo le modifiche introdotte dal decreto nel sistema sanzionatorio della legge Merli, la violazione di obblighi «burocratici» e formali, certamente non ricollegabili ad un danno all'ambiente quali la omessa richiesta di autorizzazione allo scarico, viene punita, ai sensi dell'art. 21, primo comma, come reato con la pena dell'arresto o dell'ammenda; mentre la fattispecie di ben maggiore gravità sostanziale, quale l'inquinamento dell'ambiente provocato con il superamento dei limiti, prevista dall'art. 21, terzo comma, e proprio per questo sanzionata fino al decreto-legge in esame con la pena più severa di tutta la legge (solo arresto, pena accessoria), viene punita come illecito amministrativo con una sanzione pecuniaria ovvero, con la pena alternativa dell'ammenda o dell'arresto (con tutte le conseguenze più favorevoli che questo comporta). Insomma, in tal modo, fatti gravi vengono illogicamente puniti in modo molto più benevolo di fatti certamente più lievi. Peraltro, in tal modo si introduce una disparità di trattamento anche rispetto al sistema complessivo della normativa di tutela ambientale che si è rappresentato in precedenza (cfr. ad esempio, il d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, sull'inquinamento atmosferico da industrie), ed in particolare con le altre leggi che si occupano, come la Merli, di inquinamento delle acque (quale la legge a difesa del mare n. 979 del 31 dicembre 1981 e il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 133, sugli scarichi di sostanze pericolose), le quali prevedono tutte sanzioni penali (e non amministrative) per fatti di inquinamento o per violazione delle prescrizioni dell'autorizzazione.

In questo quadro, appare allora sufficiente richiamare la costante giurisprudenza della Corte costituzionale secondo cui il principio di eguaglianza consente al legislatore di emanare norme differenziate riguardo a situazioni obiettivamente diverse solo a condizione che tali norme rispondano all'esigenza che la disparità di trattamento sia fondata su presupposti logici obiettivi, i quali razionalmente ne giustifichino l'adozione (cfr. per tutta la sentenza n. 3 del 1963). Per cui la Corte ha dichiarato illegittime norme che prevedevano un trattamento sanzionatorio irrazionalmente differenziato rispetto a quello previsto da altre fattispecie, diminuendo, ad esempio, la pena edittale minima per l'oltraggio (n. 341 del 1994); ovvero, con una decisione proprio relativa all'art. 21 della legge Merli (ove si fa espresso riferimento anche al complesso della normativa ambientale), eliminando il divieto di applicazione di sanzioni sostitutive (sentenza n. 254 del 20-23 giugno 1994).

Orbene, in questa sentenza, ricorda la Corte che si viola il principio di eguaglianza qualora con leggi successive si dia vita ad un «sistema normativo assolutamente squilibrato», come avviene, ad esempio, quando si favorisce «chi ha posto in essere, fra due condotte gradatamente lesive dell'identico bene, quella connotata da maggiore gravità, discriminando invece chi ha realizzato il fatto che meno offende lo stesso valore giuridico (sentenza n. 249 del 1993)». Esattamente quello che ha fatto il Governo con il decreto-legge in esame.

Ma l'art. 3 della Costituzione risulta violato anche sotto altri profili. La nuova formulazione dell'art. 14, concedendo ampia discrezionalità alle regioni per la fissazione di limiti comporta, con ogni evidenza, la possibilità che vi siano marcate ed irrazionali disparità di trattamento da regione a regione.

In detto svuotamento sanzionatorio di uno dei reati più importanti in materia di tutela ambientale (forse il reato più importante in assoluto in materia di inquinamenti) si profila ad avviso dello scrivente pretore, una violazione del disposto dell'art. 9, secondo comma, della Costituzione, laddove la tutela del paesaggio, inteso secondo le più recenti pronunce della Corte di cassazione e della Corte costituzionale, non deve essere inteso solo come bellezza estetica da cartolina ma come ambiente naturale in senso lato, quindi comprensivo anche degli inevitabili ed inscindibili aspetti bionaturalistici.

Per gli stessi motivi esposti in relazione all'art. 9 della Costituzione, si ritiene che la norma in esame si ponga in contrasto anche con l'art. 32 della carta costituzionale.

Infatti, nel concetto di tutela della salute come principio costituzionalmente garantito deve, per forza di cose ricomprendersi, il più vasto concetto della salute pubblica nel senso delle salubrità dell'ambiente naturale ed urbano ove ciascun cittadino vive. Il diritto alla salute inteso anche come diritto all'ambiente salubre è stato ormai ripetutamente accertato in giurisprudenza (si veda per tutte la famosa sentenza delle sezioni unite n. 517 del 6 ottobre 1979, nonché la Corte costituzionale in data 31 dicembre 1987, n. 641, ed in data 16 marzo 1990, n. 17). È fuor di dubbio che la diminuita, ed anzi per certi versi di fatto del tutto caduca, possibilità di intervento deterrente/punitivo in sede di

illeciti da inquinamento idrico crea i presupposti per una evoluzione incontrollata del fenomeno, incoraggiata dall'abbassamento della guardia in sede di controlli di p.g. e possibilità di intervento processuale; e tutto questo si traduce in via diretta in un danno per la salute e salubrità pubblica in un ambiente che resta così maggiormente ed incontrollatamente esposto al degrado inquinante.

Va ancora rilevato che la norma in esame pare porsi in totale contrasto con gli obblighi che derivano al nostro Paese per l'appartenenza all'Unione europea. Già due volte la Corte europea di giustizia ha condannato il nostro Paese per il contrasto tra le «legge Merli» e le direttive comunitarie, tra l'altro anche per la permissività del sistema autorizzatorio previsto e per la «insufficienza» delle sanzioni penali previste dall'art. 22 in relazione alla inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione (Corte di giustizia 28 febbraio 1991 e 13 dicembre 1990). La sopra esposta generale regressione sanzionatoria creata dal decreto-legge in esame concretizza di conseguenza una ulteriore evoluzione del grado di inadempienza italiana verso le direttive CEE e verso le sentenze della Corte europea.

Peraltro il decreto stesso, si pone in evidente contrasto con la direttiva CEE n. 271 del 21 maggio 1991 sul trattamento delle acque reflue urbane, che lo Stato italiano avrebbe dovuto già recepire entro lo scorso giugno 1993 e che fissa obblighi e limiti ben precisi, con ben pochi margini di discrezionalità specie per le «aree sensibili». E del resto il contrasto è apparso evidentemente già in sede di redazione del testo in esame se il decreto richiama espressamente nell'art. 1 la direttiva 91/271/CEE del 21 maggio 1991.

Ove il decreto n. 9 dovesse essere convertito in legge, le sue prescrizioni si applicheranno dunque finché non si sarà data attuazione alla citata direttiva; attrazione che dovrebbe avvenire, secondo la legge comunitaria 1993 n. 146 del 22 febbraio 1994, entro il marzo 1995 e, peraltro, con rigidi principi di attuazione predeterminati dal Parlamento (art. 37, primo comma) in evidente contrasto con la elasticità e genericità del decreto in esame, il che provocherà ulteriore confusione ed incertezza del diritto.

Ed in ogni caso va sottolineato che, secondo la citata legge comunitaria, il Governo dovrebbe dare attuazione a questa direttiva provvedendo allo «adeguamento della normativa vigente alla disciplina comunitaria, apportando alla prima ogni necessaria modifica ed integrazione allo scopo di definire un quadro omogeneo ed organico delle disposizioni di settore» [art. 36, lett. c)].

Dato il carattere regressivo in sede sanzionatoria del decreto n. 9/1995, ritiene lo scrivente che si appalesa un contrasto con l'art. 10 della Costituzione per mancata conformazione alle citate norme del diritto internazionale.

Da quanto sopra esposto emerge la rilevanza della sollevata eccezione sul caso in esame, ove risulta contestato il superamento dei limiti tabellari, con le differenze normative richiamate e le diverse strategie processuali percorribili da parte della difesa, sia in caso di rigetto che di accoglimento della eccezione.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, per violazione degli artt. 3, 9, 10 e 32 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, integrale formulazione, del d.-l. 16 gennaio 1995, n. 9;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata agli imputati, ai difensori, al pubblico ministero nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica.

Grosseto, addì 16 marzo 1995

Il pretore: GIORDANO

N. 342

*Ordinanza emessa il 16 marzo 1995 dal pretore di Grosseto
nel procedimento penale a carico di Giusti Mauro ed altri*

Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Scarichi provenienti da pubbliche fognature che superino limiti di accettabilità stabiliti dalle regioni, scarichi provenienti da insediamenti produttivi eccedenti limiti di accettabilità delle tabelle di cui alla legge n. 319/1976 o, se recapitano in pubbliche fognature, quelli fissati dall'art. 12, primo comma, n. 2, stessa legge, nonché scarichi che superino i limiti di accettabilità inderogabili per i parametri di natura tossica persistente e bioaccumulabile - Lamentata depenalizzazione per la prima ipotesi e riduzione della pena per le altre - Irragionevolezza - Disparità di trattamento rispetto ad ipotesi meno gravi, ma punite con maggior severità, nonché tra regioni e rispetto alla disciplina dettata con altre leggi sempre sull'inquinamento delle acque - Lesione del diritto all'ambiente salubre - Omesso adeguamento con le norme del diritto internazionale, in particolare con quelle CEE (direttiva n. 271/1991).

(D.-L. 16 gennaio 1995, n. 9, art. 3).

(Cost., artt. 3, 9, 10 e 32).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale di cui sopra, a carico di Giusti Mauro, Fabbri Alessandro e Bassi Pietro, imputati del reato di cui agli artt. 21 e 25 della legge n. 319/1976, osserva che il p.m. di udienza ha richiesto pronuncia di questo pretore in ordine all'ipotesi di non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.-l. 16 gennaio 1995, n. 9, motivando che la norma citata si pone in contrasto con gli artt. 3, 9 e 10 della Costituzione.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 341/1995).

95C0694

N. 343

*Ordinanza emessa il 4 aprile 1995 dalla Corte d'appello di Genova
nel procedimento civile vertente tra la S.r.l. Caccavale e Jecco e il fallimento S.p.a. Galante*

Procedure concorsuali - Ripartizione dell'attivo - Crediti assistiti da privilegio - Provvigioni derivanti da rapporto di agenzia - Equiparazione dei crediti a favore dell'agente-persona e dell'agente-società di persone - Lamentata omessa previsione del riconoscimento del privilegio solo alle ipotesi in cui, nel caso di agente-società di persone, l'attività sia svolta dagli agenti-soci e il lavoro abbia funzione prevalente sul capitale - Disparità di trattamento.

(C.C., art. 2751-bis).

(Cost., art. 3).

LA CORTE D'APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 492 del r.g. 1994 tra Caccavale e Jecco S.r.l. (avv. Bastrieri, Carapellucci, Moscarini), appellante e fallimento Galante S.p.a. (avv. Schiano di Pepe), appellato.

La Corte, osservato che:

1) in comparsa conclusionale in grado d'appello il fallimento ha sollevato eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 2751-bis n. 3 del c.c., in relazione agli artt. 3 e 36 della Costituzione;

2) tale eccezione è stata proposta in relazione all'interpretazione dal s.c. data al citato art. 2751-bis n. 3, che porterebbe — irragionevolmente parificando salario e profitto e così violando il canone di coerenza — ad una violazione del principio di eguaglianza ed inciderebbe negativamente sulla tutela del lavoro;

- 3) la pretesa dell'appellante, tranne che per un esiguo importo relativo a ritenute IRPEF, non è contestata nel *quantum*;
- 4) solo per un'assai limitata parte di questo si pone un problema di eventuale prededuzione;
- 5) per la residua e prevalente parte del credito insinuato si discute del carattere privilegiato, o no, del credito vantato da un agente operante in forma societaria (nella specie, una S.n.c. trasformatasi in S.r.l. dopo lo svolgimento dell'attività per cui sono chieste le provvigioni);
- 6) il tribunale di Genova ha ritenuto di dissentire dall'orientamento al riguardo in più occasioni espresso dal s.c.;
- 7) l'argomento testuale, su cui anche si è fondata l'impugnata sentenza, non appare decisivo, in considerazione di quanto al riguardo indicato, in particolare, da Cass., 5 settembre 1992, n. 10241;
- 8) in quest'ultima decisione si osserva che «il principio di eguaglianza, proprio nella prospettiva della ragionevolezza, richiede al legislatore di trattare obiettivamente in modo uguale ciò che è eguale ed in modo diverso ciò che non è uguale, secondo le sue peculiarità e differenze»;
- 9) nella citata sentenza n. 10241 «il comune denominatore di tutte e cinque le ipotesi dell'art. 2751-bis» del c.c. è ravvisato non nella tutela del lavoratore singolo, ma nello svolgimento di determinate attività caratterizzate da una situazione di prestazione continuativa;
- 10) tale affermazione non sembra appagante, dato che il riferimento alla continuità — a meno di non escludere il privilegio per prestazioni occasionalmente rese ad un cliente da un professionista — va operato in relazione all'attività del creditore;
- 11) in tale prospettiva, la distinzione tra professionisti e «altri» prestatori d'opera intellettuale sembra fondarsi proprio sul carattere continuativo e professionale della prestazione d'opera intellettuale, onde mancherebbe qui il suddetto comune denominatore;
- 12) il carattere continuativo e professionale dell'attività svolta è tipico dell'imprenditore e, sotto tale profilo e nella prospettiva interpretativa di cui alla citata sentenza n. 10241, l'art. 2751-bis del c.c. verrebbe a determinare, tra soggetti operanti in forma societaria, una disparità di trattamento di cui non si coglie il fondamento;
- 13) non sembra convincente, quindi, l'argomento, secondo cui quello suindicato sarebbe il comune denominatore delle ipotesi di cui all'art. 2751-bis del c.c.;
- 14) queste sembrano riferirsi, piuttosto, a casi in cui si pone un'esigenza di particolare tutela del lavoro, sia esso subordinato o svolto nelle forme di cui ai numeri 2 e 4 di tale norma;
- 15) le ipotesi di cui ai numeri 5 e 5-bis di questa si riferiscono esse pure a casi in cui, sia pure in forma societaria (cooperative, consorzi di cooperative, imprese artigiane ai sensi della legge n. 443/1985), l'attività svolta dai soci si caratterizza per l'esclusione d'un fine di lucro o per la preminenza del lavoro rispetto al capitale;
- 16) nell'ipotesi di cui al numero 3, invece, secondo la giurisprudenza del s.c., il privilegio sarebbe sempre dovuto, anche nel caso di credito vantato da agente operante in forma di società;
- 17) tale generale equiparazione appare in contrasto con la *ratio* dell'art. 2751-bis del c.c. e suscettibile di notevolmente diminuire, nelle procedure concorsuali, la tutela accordata agli altri crediti (sostanzialmente di lavoro) di cui a tale norma ed a favore, invece, di crediti propri di soggetti collettivi, che tendono a realizzare un fine di profitto;
- 18) l'ormai-costante orientamento in materia espresso dal s.c., al quale occorre aver riguardo per il fatto che esso indica qual è la norma nella portata ad essa in concreto attribuita nella giurisprudenza della Corte regolatrice, porterebbe, perciò, ad accogliere un'interpretazione della norma in esame che — per quanto detto — implica una non convincente equiparazione, per quanto concerne il privilegio, tra situazioni in realtà tra loro diverse, in violazione dell'art. 3 della Costituzione;
- 19) il problema della limitazione del privilegio, si pone con riferimento non solo all'agente-persona fisica (come prospettato dalla Curatela), ma anche (come ritenuto, invece, dal tribunale) all'agente che operi in forma di società di persone;
- 20) se, in relazione all'art. 409, n. 3 del c.p.c., si è ritenuto che l'esistenza d'una società (ancorché di persone) escluda il carattere personale, o prevalentemente personale, della prestazione d'opera, l'art. 5 della legge n. 12/1973 ha equiparato, sia pure ai fini specifici della materia da essa regolata, gli agenti e i rappresentanti che operano individualmente e quelli che operano in società, anche di fatto, o comunque in associazione, qualunque sia la forma giuridica assunta, che siano illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali;

21) in base alle norme rivolte a disciplinare, sotto il profilo della competenza in materia processuale e della tutela previdenziale, il rapporto di agenzia, non può dirsi, quindi, che la forma societaria costituisca un limite all'equiparazione, in materia, all'agente-persona fisica dell'agente operante in forma collettiva;

22) ciò appare però possibile solo per quelle società in cui l'attività d'agente sia direttamente riferibile agli agenti-soci ed in cui (a questi fini, diversi da quelli di cui all'art. 409, n. 3 del c.p.c.) il lavoro prevalga rispetto al capitale investito, dato che, altrimenti, si avrebbe la situazione indicata al punto 17);

23) in sostanza, mentre per l'artigiano ciò è previsto dal n. 5 dell'art. 2751-*bis* del c.c., per l'agente il fatto che la stessa attività sia svolta in forma individuale o societaria (con le suddette caratteristiche) non pare debba incidere sulla tutela del credito sotto il profilo del privilegio, quando alla diversa forma giuridica non si accompagni anche un diverso rapporto tra capitale e lavoro;

24) la distinzione così prospettata — a questi fini — tra società di persone, a seconda che svolgano attività d'agente o altre attività, non sembra d'altronde ingiustificata, dato che solo nel primo caso si tratta di un'attività che, se svolta in forma individuale, è tutelata dal privilegio;

25) in relazione, quindi, a quanto notato ai punti 17) e 18), appare non manifestamente infondata e, perciò, qui si propone la questione di legittimità costituzionale, in relazione all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 2751-*bis* del c.c., nella parte in cui non limita il riconoscimento del privilegio a favore dell'agente-persona fisica e dell'agente-società di persone, quando in queste l'attività di agente sia direttamente svolta dagli agenti-soci ed il lavoro abbia funzione preminente sul capitale;

26) la questione di legittimità costituzionale appare invece manifestamente infondata in relazione all'art. 36 della Costituzione, dato che questa norma non è invocabile per la categoria degli agenti di commercio (cfr. Corte costituzionale, ordinanza 20 aprile 1989, n. 226);

27) la questione di cui al punto 25) è rilevante, dato che — non risultando in causa che l'attività dei soci della società agente avesse le caratteristiche indicate al punto 25) — la limitazione del privilegio alle ipotesi, o ad una delle ipotesi, di cui al predetto punto 25) escluderebbe il carattere privilegiato del credito fatto valere dall'appellante.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;

Ordina che, a cura della cancelleria, quest'ordinanza sia notificata alle parti in causa nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Manda alla cancelleria di comunicare quest'ordinanza ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Genova, addì 4 aprile 1995

Il presidente: PICCARDO

95C0695

N. 344

*Ordinanza emessa il 13 aprile 1995 dal giudice istruttore del tribunale di Salerno
nel procedimento civile vertente tra l'azienda agricola Giandomenico Consalvo e Arenella Genuario*

Procedimento civile - Procedimenti speciali - Procedimento per ingiunzione - Ordinanza di esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione del decreto - Non impugnabilità - Lamentata disparità di trattamento rispetto a situazioni sostanzialmente identiche, in particolare, rispetto all'ingiunzione provvisoriamente esecutiva revocabile sia dal giudice che l'ha emessa che da quello competente per l'opposizione - Compressione del diritto di difesa.

(C.P.C., art. 648).

(Cost., artt. 3 e 24).

IL GIUDICE ISTRUTTORE

Letta l'istanza presentata dal procuratore dell'azienda agricola Giandomenico Consalvo, con la quale è stata sollevata questione di legittimità costituzionale in ordine al contrasto dell'art. 648 del c.p.c. con gli artt. 34 e 24 della Costituzione;

Sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 16 marzo 1995;

O S S E R V A

L'istante lamenta che l'art. 648 del c.p.c. viola gli artt. 3 e 24 della Costituzione nella parte in cui non prevede la revocabilità dell'ordinanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.

L'incostituzionalità della norma, sotto il profilo dell'irrazionale disparità di trattamento e dell'ingiusta compressione del diritto di difesa, viene eccepita in relazione all'art. 186-ter del c.p.c., il quale, invece, nel prevedere che il giudice istruttore può, su istanza del creditore, pronunciare, con ordinanza, ingiunzione di pagamento o di consegna (provvisoriamente esecutiva quando ricorrano i presupposti di cui all'art. 648, primo comma, del c.p.c.), espressamente attribuisce al giudice che ha pronunciato l'ingiunzione il potere di modificarla o di revocarla.

La risoluzione della sollevata questione di legittimità costituzionale è sicuramente rilevante ai fini della definizione del giudizio, atteso che la stessa riguarda la revoca dell'ordinanza che concede la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto emessa nel corso dell'opposizione. Ne consegue che la risoluzione della questione in un modo o nell'altro finisce inevitabilmente con l'incidere sul giudizio in corso.

In ordine, poi, alla fondatezza o meno della questione, si osservi che l'art. 648 del c.p.c. attribuisce al giudice istruttore il potere di concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto con ordinanza espressamente dichiarata non impugnabile. In virtù dell'art. 177, n. 2, del c.p.c., tale ordinanza è, altresì, non modificabile né revocabile dal giudice che l'ha pronunciata.

Orbene, sussiste, senza dubbio, un contrasto tra le due norme in esame, laddove, in un caso (art. 648), l'ordinanza con cui è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto viene dotata del carattere della stabilità, mentre nell'altro caso (art. 186-ter) l'ordinanza con cui viene pronunciata un'ingiunzione provvisoriamente esecutiva rimane nella disponibilità del giudice che l'ha pronunciata. Più precisamente, non è tanto il potere di revoca, ai sensi dell'art. 186-ter, ad ingenerare dubbi di disparità di trattamento, posto che, sia pure in sede di pronuncia sul merito, il tribunale, se ritiene che il decreto ingiuntivo opposto sia stato malamente emesso, lo revoca, quantunque sia stata concessa la provvisoria esecuzione dello stesso, ma è il potere di modificare l'ordinanza emessa *ex art. 186-ter* (posto che la revoca della provvisoria esecuzione nient'altro è se non una modifica del precedente provvedimento) a far ritenere difficilmente giustificabile l'attuale formulazione dell'art. 648.

Ed invero, va posto nel giusto rilievo che l'art. 186-ter rinvia, in ordine ai presupposti che legittimano l'emanazione del provvedimento *de quo*, proprio all'art. 633 del c.p.c., a sottolineare l'identità delle due situazioni, in cui l'unica differenza riguarda la competenza ed il momento processuale della relativa pronuncia. Differenza che, però, non pare sufficiente a giustificare una tanto sensibile differenza di regime giuridico dei due provvedimenti, rivestiti, oltre tutto, della stessa forma (ordinanza).

In realtà, in seguito all'introduzione dell'art. 186-ter, si è venuta a creare una ingiustificata disparità di trattamento tra situazioni sostanzialmente identiche, per cui la sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 648 del c.p.c., con riferimento all'art. 3 della Costituzione, è certamente non manifestamente infondata.

Tale disparità di trattamento si risolve, altresì, in una ingiustificata compressione del diritto di difesa, con conseguente non manifesta infondatezza dell'eccezione di incostituzionalità dell'art. 648 del c.p.c. con riferimento all'art. 24 della Costituzione. La stabilità dell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 648 limita, infatti, il diritto di difesa dell'ingiunto riguardo ad un provvedimento che, si badi, viene emesso normalmente in una fase in cui l'istruzione della causa è ancora alle prime battute, con la conseguente, inevitabile sommarietà della cognizione del giudice che ha pronunciato l'ordinanza stessa. Anche sotto questo profilo, dunque, l'art. 648 del c.p.c. appare in contrasto con un principio costituzionalmente tutelato, quale quello di difesa, oltre tutto quando, come si è già osservato, per una situazione identica il legislatore ha adottato espressamente una diversa soluzione, che riconosce alla parte interessata una più ampia tutela delle proprie ragioni.

Va, quindi, disposta l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la conseguente sospensione del giudizio in corso fino alla decisione della Corte.

P. Q. M.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la conseguente sospensione del giudizio in corso fino alla decisione della Corte; .

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Salerno, addì 13 aprile 1995

Il giudice istruttore: LAMBERTI

N. 345

*Ordinanza emessa l'11 aprile 1995 dal pretore di Busto Arsizio
nel procedimento penale a carico di Rossi Gian Pietro ed altri*

Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Scarichi eccedenti limiti tabellari previsti dalla legge n. 319/1976 - Lamentata depenalizzazione - Violazione del principio di riserva di legge di certezza del diritto in materia penale per reiterazione catena dei decreti-legge - Conseguente sottrazione del potere legislativo al Parlamento - Mancanza dei presupposti della necessità ed urgenza.

(D.-L. 17 marzo 1995, n. 79, art. 3, secondo comma).

(Cost., artt. 25 e 77).

IL PRETORE

Sentite le parti e visti gli atti;

Considerata la rilevanza e ritenuta la non manifesta infondatezza della eccezione di incostituzionalità sollevata dal p.m. dell'art. 3, comma secondo, del d.-l. 17 marzo 1995, n. 65, con riferimento agli artt. 25 e 77 della Costituzione, nel corso del procedimento penale a carico di Rossi Gian Pietro, Rosa Italo, Farioli Gianluigi, imputati del reato p.e.p. dagli artt. 81 del c.p. e 21, comma terzo, della legge n. 319/1976;

OSSERVA

Il d.-l. n. 79/1995 rappresenta l'ennesima reiterazione di precedenti decreti, decaduti, tutti disciplinanti la medesima materia.

Con tale strumento normativo, il Governo ha inteso apportare sostanziali modifiche, alla legge n. 316/1976 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, sia incidendo sul regime sanzionatorio dei reati in essa previsti e sia operando una depenalizzazione di talune fattispecie criminose, tra cui quella della quale gli odierni imputati sono stati chiamati a rispondere.

Ciò posto, va osservato come tale reiterazione, costituente una prassi ormai diffusa e radicata nel nostro Paese, si ponga in netto contrasto con lo spirito e la lettera della Costituzione.

L'art. 77, secondo comma, della carta costituzionale, prevede infatti che i provvedimenti provvisori con forza di legge, siano adottati dal Governo solo in casi straordinari di necessità ed urgenza e che i decreti-legge siano destinati a perdere la loro efficacia se non convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione.

Nel caso in esame, il d.-l. n. 79/1995, come del resto quelli che lo hanno preceduto, non indica quali siano state le condizioni aventi legittimato il ricorso, da parte dell'esecutivo, alla decretazione d'urgenza.

Il Governo si è infatti limitato ad affermare, ricorrendo ad un'ormai nota, quanto abusata, formula di stile, di ritenere «la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature».

Sotto altro profilo va osservato che il denunciato decreto giunge a violare il principio di riserva di legge in materia penale, affermato dall'art. 25 della Costituzione, letto in relazione all'art. 77 della Costituzione.

L'ammissibilità che nuove norme di diritto penale siano introdotte attraverso decreti-legge o decreti legislativi, è infatti consentita in quanto è garantito l'intervento del Parlamento in funzione sovraordinata, in veste, a seconda dei casi, di organo delegante o di organo a cui è rimesso il potere di conferire stabilità alle precarie disposizioni normative introdotte dall'organo esecutivo, per il tramite di una legge di conversione.

Di fatto tuttavia, attraverso l'ormai consueta reiterazione a catena di decreti-legge non convertiti e di identico contenuto, non solo si prolungano surrettiziamente ed a tempo indeterminato, i termini di decadenza previsti dalla Costituzione, ma si perviene all'inammissibile risultato di privare il Parlamento della sua esclusiva competenza ad operare scelte di politica criminale, incidendo sulla potestà legislativa che gli compete.

Da ultimo va osservato che un abusivo ricorso alla decretazione d'urgenza finisce inevitabilmente con l'incidere sul principio di certezza del diritto, creando situazioni di incertezza normativa che impongono al giudicante, per quei provvedimenti penali destinati ad essere celebrati in epoca immediatamente successiva alla data di vigenza del decreto-legge, il rinvio del dibattimento.

Tutto ciò rallenta i tempi di definizione dei giudizi dando luogo ad un'eccessiva dilatazione dell'attività processuale che ad avviso del remittente, mal si concilia con l'esigenza di giustizia e di tutela della collettività.

P. Q. M.

Vista l'eccezione di incostituzionalità sollevata dal p.m. dell'art. 3, comma secondo, del d.-l. 17 marzo 1995, n. 65, in relazione agli artt. 25 e 77 della Costituzione;

Ritenuta la non manifesta infondatezza della questione sollevata e la relativa rilevanza ai fini della definizione del presente giudizio;

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Sollevata questione di costituzionalità del richiamato decreto in relazione agli artt. 25 e 77 della Costituzione, disponendo l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per il relativo giudizio;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Presidenti dei due rami del Parlamento;

Dispone la sospensione del presente giudizio.

Busto Arsizio, addì 11 aprile 1995

Il pretore: (firma illeggibile)

95C0697

N. 346

Ordinanza emessa il 31 marzo 1995 dal pretore di Mantova, sezione distaccata di Castiglione delle Stiviere nel procedimento penale a carico di Borzi Giuseppe

Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Scarichi senza autorizzazione in pubbliche fognature e superamento dei limiti tabellari previsti dalla legge n. 319/1976 - Possibilità di sanatoria per il passato e mutamento del regime sanzionatorio per il futuro per la prima ipotesi - Depenalizzazione per la seconda - Irragionevolezza - Lamentata disparità di trattamento tra chi ha commesso il reato sotto la vigenza della vecchia normativa e chi lo commette in epoca successiva - Nocimento degli interessi protetti dalla normativa a tutela dell'inquinamento idrico - Lesione del principio di certezza del diritto in materia penale.

(D.-L. 17 marzo 1995, n. 79, artt. 3, primo comma, 6, secondo comma, 7, secondo e terzo comma).

(Cost., artt. 3, 9, 25 e 32).

IL PRETORE

Nel procedimento penale n. 1018/95 R.G. a carico di Borzi Giuseppe, imputato, nella sua qualità di sindaco del comune di Canneto s/Oglio, del reato di cui all'art. 21, primo e terzo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319, per scarico senza autorizzazione e con superamento dei limiti tabellari dalla pubblica fognatura commesso in data 15 maggio 1993, ritiene di sollevare d'ufficio la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, primo comma, 6, secondo comma, e 7, secondo e terzo comma, del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, per violazione degli artt. 3, 9, 25 e 32 della Costituzione.

La questione appare rilevante ai fini della decisione in quanto incide direttamente sul trattamento sanzionatorio applicabile al caso concreto.

Osserva infatti il pretore:

che l'art. 6, secondo comma, del d.-l. n. 79/1995 sembra non più prevedere come reato l'ipotesi dello scarico delle pubbliche fognature, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, senza l'autorizzazione di cui al tredicesimo comma dell'art. 15 della legge n. 319/1976, aggiunto dallo stesso art. 6 al comma primo (regime autorizzatorio definito dalle regioni nell'ambito della disciplina di cui all'art. 14 e conformandosi alla direttiva CEE n. 91/271 del 21 maggio 1991), poiché prevede per tale ipotesi la mera sanzione amministrativa da lire dieci milioni a lire cento milioni;

che il successivo art. 7 del citato decreto introduce la possibilità di sanatoria anche per gli scarichi delle pubbliche fognature «in esercizio» alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge medesimo, prevedendo, nel caso di pagamento di un'oblazione e di rilascio della autorizzazione, l'estinzione dei reati previsti dall'art. 21, primo e secondo comma;

che nella struttura oggettiva della norma è ravvisabile una palese contraddizione in quanto non si può sanare e dunque estinguere un reato che non è più tale: la «sanatoria» presuppone che un fatto continui ad essere considerato reato, mentre la «depenalizzazione» esclude la sussistenza stessa del reato, quale che sia l'epoca in cui il reato è stato commesso;

che ove si interpretasse la norma nel senso che la depenalizzazione opera solo per gli scarichi «nuovi», quindi non «in essere» alla data di entrata in vigore della legge di conversione, vi sarebbe un evidente contrasto con il principio costituzionale di uguaglianza posto che sarebbe ingiustificata la disparità di trattamento tra chi ha commesso il fatto sotto la vigenza della vecchia normativa (costretto ad adire la sanatoria per evitare la sanzione penale) e chi lo commette in epoca successiva allorché esso non costituisce più reato;

che, pertanto, la norma può essere interpretata solo nel senso che essa trova applicazione anche ai fatti pregressi, depenalizzandoli (art. 2 c.p.), nel qual caso mai opererebbe la «sanatoria» prevista dall'art. 7 del decreto, con evidente travisamento delle finalità del provvedimento stesso («sanare» col rilascio dell'autorizzazione tutte le situazioni già costituenti reato);

che, comunque, la procedura di sanatoria non prevede la possibilità di sospensione dei procedimenti penali in corso durante la pendenza del termine di novanta giorni per la presentazione della domanda, con grave nocumento agli interessi protetti dalla normativa a tutela dall'inquinamento idrico (artt. 9 e 32 Cost.) posto che l'eventuale rinvio del procedimento penale al fine di consentire il decorso del predetto termine (peraltro più volte prorogato in conseguenza dell'ormai continua reiterazione del decreto-legge) non sospende il termine di prescrizione dei reati, con conseguente estinzione degli stessi per mera impossibilità di celebrare i processi penali;

che, viceversa, è chiara l'intenzione del legislatore di conservare il reato di scarico senza autorizzazione anche nel caso delle pubbliche fognature, come emerge dalla premessa «fatte salve le disposizioni penali di cui al primo e al secondo comma» inserita al terzo comma dell'art. 21, della legge n. 319/1976 (come modificato dall'art. 3 del citato decreto-legge), ove si fa espresso riferimento al regime autorizzatorio definito, anche per gli scarichi delle pubbliche fognature, dalle regioni *ex* art. 14, della legge n. 319/1976 (come sostituito dall'art. 1 del decreto), con conseguente e palese difetto di coordinamento;

che ritenendo sottratti in via permanente alla disciplina generale dell'art. 21 sulle autorizzazioni gli scarichi civili e da pubblica fognatura, le sanzioni penali resterebbero in vigore solo per gli scarichi produttivi ma in tal caso non si comprende la necessità di concedere una sanatoria per il passato anche per tali tipi di scarichi, come espressamente si ricava dal tenore letterale del comma terzo dell'art. 7 del d.l. n. 79/1995 (insediamenti «abitativi»);

che, in conclusione, il decreto-legge in esame sembra ispirato ad un principio di irragionevolezza per quanto attiene al sistema di sanatoria introdotto per l'art. 21, primo comma, della legge n. 319/1976, con violazione altresì del principio di uguaglianza *ex* art. 3 della Costituzione per disparità di trattamento senza valide giustificazioni riferite alla diversità delle situazioni di fatto disciplinate.

P. Q. M.

Visti gli artt. 23 e ss. della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara d'ufficio rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3, 9, 25 e 32 della Costituzione, degli artt. 3, primo comma, 6, secondo comma, e 7, secondo e terzo comma, del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79;

Sospende il giudizio in corso e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza venga notificata, a cura della cancelleria, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente della Camera dei Deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica.

Castiglione delle Stiviere, 31 marzo 1995

* Il pretore: BORTOLATO

N. 347

Ordinanza emessa il 25 ottobre 1994 (pervenuta alla Corte costituzionale il 22 maggio 1995) dal pretore di Lecce, sezione distaccata di Casarano nel procedimento penale a carico di Pantaleo Pietruccia

Processo penale - Procedimento innanzi al pretore - Indagini preliminari - Informazione di garanzia - Necessità solo in caso di compimento, da parte del p.m., di atti ai quali ha diritto di assistere il difensore - Irragionevole disparità di trattamento rispetto al rito innanzi al tribunale - Compressione del diritto di difesa.

Processo penale - Procedimento innanzi al pretore - Decreto di citazione a giudizio - Lamentata omessa previsione del divieto di emissione, da parte del p.m., dell'atto senza il previo invio dell'informazione di garanzia, il compimento di alcuna indagine e senza interrogatorio dell'imputato - Disparità di trattamento - Lesione del diritto di difesa - Delegazione, di fatto, dell'esercizio dell'azione penale al privato.

Processo penale - Procedimento innanzi al pretore - Indagini preliminari - Dichiarazioni rese spontaneamente dall'indiziato o assunte alla presenza del difensore dalla p.g. - Utilizzazione in giudizio - Esclusione salvo che per la contestazione - Compressione del diritto di difesa.

[Legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 38 (*recte*: art. 2, dir. 38, ultima parte); c.p.p. 1988, artt. 369, 554, primo comma, 350, secondo, terzo e settimo comma, 503, terzo comma, e 514, primo comma].

(Cost., artt. 3, 24 e 112).

IL PRETORE

Ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente ordinanza alla pubblica udienza del 25 ottobre 1994, nei confronti di Pantaleo Pietruccia, nata il 16 aprile 1945 a Ruffano, ivi residente, via prov. per Casarano, imputata del reato p. e p. dagli articoli 624 e 625 n. 1 del c.p. per essersi impossessata a scopo di profitto, della somma di L. 1.100.000 in contanti che sottraeva nell'abitazione di proprietà di Metafune Antonia nella quale si introduceva approfittando della momentanea assenza della proprietaria. In Ruffano il 30 luglio 1988.

FATTO

Con decreto del 2 luglio 1994, il sostituto Procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale di Lecce disponeva la citazione a giudizio, davanti a questa sezione distaccata di pretura di Pantaleo Pietruccia da Ruffano per rispondere del reato p. e p. dagli artt. 624 e 625 n. 1 del c.p. per essersi impossessata, a scopo di profitto, della somma di L. 1.100.000 in contanti che sottraeva nell'abitazione di proprietà di Metafune Antonia nella quale si introduceva approfittando della momentanea assenza della proprietaria.

Al dibattimento del 25 ottobre 1994, la parte lesa Metafune Antonia, res. nello stesso Comune, si costituiva parte civile e, quindi, le parti chiedevano i mezzi istruttori di rispettiva pertinenza.

Subito dopo, a richiesta di questo pretore, il pubblico ministero d'udienza precisava che, in seguito alla denuncia della Metafune del 30 luglio 1988 alligata al fascicolo d'ufficio, l'imputata era stata interrogata dalla p.g. con l'assistenza del proprio difensore di fiducia e, in seguito, il 2 ottobre 1994 era stata rinviata a giudizio col decreto sopra indicato, senza il compimento di altri atti istruttori.

Sulla base di ciò, questo Pretore sollevava d'ufficio le questioni di costituzionalità riportate nel dispositivo letto in udienza, per i seguenti motivi in

DIRITTO

1. — Non può non evidenziarsi, anzitutto, (e ciò anche ai fini della non manifesta infondatezza e della rilevanza delle questioni di costituzionalità sollevate) il contenuto e le caratteristiche della denuncia di furto in data 30 luglio 1988 da parte di Metafune Antonia Pasqualina nei confronti dell'imputata Pantaleo, alligata agli atti del fascicolo d'ufficio come si è già detto.

Deve poi rilevarsi che, in data 29 luglio 1994, il p.m. richiedeva di essere autorizzato a citare i testi: Castelluzzo Giovanni della stazione C.C. Ruffano; Metafune Antonia Pasqualina; Vergaro Damiana; «sulle specifiche modalità dell'azione delittuosa commessa, e sulle circostanze di tempo e di luogo in cui è stata perpetrata».

Infine, in data 20 gennaio 1994, veniva ammessa da questo pretore la richiesta del difensore della parte civile di sentire la teste Vergaro Damiana, cognata della Metafune, sulle seguenti circostanze: «verso le ore 10,30 del 30 luglio 1988 ho avvisato Pietruccia Pantaleo, che era venuta in casa di mia cognata per farle visita —, che quest'ultima era appena uscita ma sarebbe tornata dopo poco: nonostante ciò la Pantaleo salì la scala, mostrando di non credere alle mie parole. La chiamai più volte per convincerla a non entrare. Io per le mie condizioni di salute non riuscivo a camminare, per cui scendevo da casa alla mattina e rimanevo al piano terra tutto il giorno fino alla sera quando risalivo per la notte; pertanto passavo tutto il giorno nel cortile e locali a piano terra».

Orbene, come può evincersi da tali premesse, è indubbio che l'imputata Pantaleo, per un fatto reato che avrebbe compiuto in data 30 luglio 1988, è stata citata a giudizio, davanti a questa sezione distaccata di Pretura, con decreto del p.m. notificatole in data 16 luglio 1994, per comparire all'udienza del 25 ottobre 1994 e rispondere del reato di furto aggravato, come sopra precisato.

Ciò è avvenuto senza «informazione di garanzia» ex art. 369 del c.p.p., senza interrogatorio dell'imputato e senza il compimento di nessun atto istruttorio. Tanto è previsto, però, dalla normativa vigente: in quanto, anzitutto, per ciò che concerne l'informazione di garanzia, ex art. 38 della legge delega del 1987 e 369, comma primo s.c., la stessa deve esser inviata «sin dal compimento del primo atto al quale il difensore ha diritto di assistere» previo avviso ex art. 364 del c.p.p.. Così come stabilito e precisato dalla Corte di cassazione con sentenza del 13 gennaio 1993, n. 4784, «onde evitare che i tipici atti a sorpresa (es. perquisizioni e sequestri) possano restare seriamente pregiudicati, tant'è che l'art. 365 c. prevede che per essi il difensore non ha diritto di ricevere il preventivo avviso ma solo facoltà di assistervi».

Pertanto, nel caso in esame, non essendo stato compiuto alcun atto istruttorio, non vi era obbligo per il P.M. di inviare la suddetta «informazione».

Inoltre, non può obliterarsi quanto osservato da parte della dottrina, in sede di esame della disciplina del «Procedimento davanti al Pretore» ex art 549 e segg. del c.p.p. e 103 della legge delega e cioè che: «nel rito innanzi al pretore non è prevista l'udienza preliminare (art. 416 e seg. del c.p.p.), momento centrale di verifica sull'operato di una parte (il p.m.); per cui protagonista, in tal processo, resta il p.m. cui è data facoltà di emettere direttamente il decreto di citazione a giudizio, e condurre, quindi, al dibattimento l'imputato, senza informazione di garanzia, senza interrogarlo (anche perché non è stato riprodotto l'obbligo previsto a pena di nullità dell'art. 376 del c.p.p., abrogato) e senza alcuna rivelazione preventiva di atti o elementi di accusa (salvo naturalmente che non ritenga di svolgere le indagini preliminari con la disciplina di cui agli artt. 551 e 553 del c.p.p.). Al giudice per le indagini preliminari è, invece, riservato l'esame della richiesta di archiviazione e della richiesta di emissione del decreto penale di condanna. Né può desumersi il contrario da quanto previsto dall'art. 554 del c.p.p., che si limita a stabilire «Concluse le indagini (facoltative, come si è detto) il pubblico ministero trasmette agli atti al g.i.p. con richiesta di archiviazione o di decreto penale di condanna ovvero emette decreto di citazione a giudizio».

Peraltro, a differenza di quanto stabilito dal secondo comma dell'art. 405 s.c. e cioè che il p.m. richiede il giudizio davanti al G.I.P. presso il Tribunale entro sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale è attribuito il reato è iscritto nel registro del reato; salve, ovviamente, le proroghe di cui agli artt. 406 e 407 s.c. (e ciò in considerazione delle differenti caratteristiche di quel rito desumibili dalla disciplina di cui agli artt. 405 e segg.), nessun termine è espressamente stabilito per l'emissione del decreto di citazione a giudizio davanti al Pretore.

Ne consegue che, non potendosi far ricorso a quanto disposto dall'art. 549 del c.p.p. (Norme applicabili al procedimento davanti al Pretore) — anche per non porsi in contrasto con il disposto di cui all'art. 103 della legge delega — in definitiva, il p.m. può disporre la citazione a giudizio dell'imputato senza compiere atti istruttori, con il solo obbligo di notificare il decreto (senza la necessità di indicare le fonti di prova a differenza della richiesta di rinvio a giudizio ex art. 405 del c.p.p.) all'imputato stesso e al suo difensore, almeno quarantacinque giorni prima della data fissata per il giudizio ex art. 555 u.p. del c.p.p. (Naturalmente deve tenersi conto, in deroga, della particolare disciplina del giudizio abbreviato, dell'applicazione della pena su richiesta, del procedimento per decreto e del giudizio direttissimo, ex artt. 560 e 566 del c.p.p.).

2. — A questo punto, è, comunque, opportuno, a parere del giudicante — per la evidente pertinenza col tema in esame — riportare testualmente quanto risulta del «Monitoraggio del nuovo processo penale ordinario e minorile», relativo al primo quadriennio dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale del 1989, effettuato, per tutto l'arco del quadriennio, dall'ufficio quinto della Direzione generale affari penali del Ministero di grazia e giustizia (ufficio ricerche, documentazioni e monitoraggio) e coordinato, nell'ultima fase, dal Servizio studi, statistiche e, programmi (costituito presso il Gabinetto del Ministro con d.m. 16 gennaio 1992), in ossequio a quanto disposto

dall'art. 15 del d.lgs. 28 luglio 1989 n. 273. *Omissis*. «Iscrizione delle notizie di reato». *Omissis*... Va, infine, tenuto conto della proporzione tra il numero delle notizie di reato iscritte presso le procure della Repubblica presso la pretura e quello delle stesse notizie iscritte presso le procure della Repubblica presso il tribunale: notizie di reato per autore, identificato o ignoto; — periodo dall'ottobre 1989 al dicembre 1993 — : Procura presso la Pretura 174,18%; Procura presso il Tribunale: 24,2% *omissis*... «La prima elementare osservazione è che il procedimento pretorile, normalmente considerato come secondario, se non addirittura "speciale", investe la maggior parte del carico giudiziario».

«Un qualunque progetto di revisione del codice non può non tenere nella dovuta considerazione tale rito per la immediata incidenza su tutta la giustizia penale». *Omissis*... «Il giudizio presso la pretura» *omissis*... «Per ciò che concerne le preture, sono pervenuti complessivamente a giudizio, nel periodo in questione, 937.990 procedimenti relativi a 958.624 imputati liberi, 74.101 detenuti in carcere e 5.190 agli arresti domiciliari. Il tempo intercorrente tra la citazione e la data dell'udienza, cresce, anche in Pretura, in misura esponenziale negli anni. Difatti il numero dei procedimenti per i quali passano più di sei mesi tra la citazione e l'udienza sono 5.308 nel 1990, 43.634 nel 1991, 92.495 nel 1992 e 148.691 nel 1993. Questo è un sintomo di gravissimo malessere e conferma la tendenza all'ingolfamento del dibattimento con effetti prevedibili sulle prescrizioni dei reati».

È necessario rammentare in proposito che tutto ciò era stato esattamente previsto da magistrati, avvocati e docenti universitari negli «Incontri di studio sul nuovo codice di procedura penale, del novembre 1988 e giugno 1989 sullo specifico argomento: «Procedimento davanti al pretore nel nuovo c.p.p.», nel corso dei quali si osservava testualmente quanto segue: *omissis*... «La direttiva n. 12 sulla nuova competenza del pretore è stata attuata dall'art. 7 del c.p.p., che, dopo aver fissato il limite generale (reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni ovvero una pena pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena detentiva) indica dodici figure di reato che, pur prevedendo una pena detentiva superiore ai quattro anni, vengono attribuite alla competenza del pretore. Insomma si conferma e si amplia di molto la competenza fissata con la legge del 1984. E' evidente che la nuova competenza si estende anche alla legislazione penale speciale; così, ad es. il pretore sarà competente anche per i fatti di cui all'art. 72 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, comma secondo, sugli stupefacenti e cioè detenzione, trasporto e commercio di sostanze classificate nelle tabelle II e IV della legge. Ma il combinato disposto del primo comma dell'art. 7 e del secondo comma, ultima parte, dell'art. 5 stesso codice (la Corte di assise è competente per i delitti previsti nel titolo I del libro II del cod. pen. Delitti contro la personalità dello Stato, sempre che per tali delitti sia stabilita la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni), assegna alla competenza del pretore oltre quindici figure criminose già di competenza della Corte di assise». *Omissis*... È certo che la competenza del Pretore, tutta in salita sin dal 1865, ha raggiunto limiti davvero ragguardevoli sia sotto il profilo della quantità (secondo autorevoli calcoli, il pretore dovrebbe trattare tra il 75 e l'80% di tutti gli affari penali) che della qualità (si pensi, per es., ai reati di competenza della Corte di Assise e all'omicidio colposo)». *Omissis*... «Quindi l'80% degli affari penali: ma allora il vero procedimento ordinario, quanto meno sotto il profilo quantitativo è quello pretorile. Se ciò è vero ne discendono due conseguenze: la prima è che forse una attenzione maggiore andava dedicata a questo processo, anche se — va detto — il legislatore vi ha dedicato un intero libro, l'VIII, con quattro titoli e 19 articoli — da 549 e 567 — e modifiche a quattro articoli dell'ordinamento giudiziario (2, 7, 70 e 72); la seconda è che le sorti del nuovo processo penale si giocano essenzialmente nelle Preture. Particolare attenzione e particolare cura va, quindi, dedicata alle Preture: una revisione radicale dei mandamenti e delle circoscrizioni va attuata immediatamente. Provvedimenti che apprestano il personale, le strutture ed i mezzi sono necessari per tutti gli Uffici Giudiziari; ma, con particolare riguardo per le Preture che sosterranno l'impatto maggiore, sono indilazionati; la posta in gioco è elevata, perché si tratta del successo o del fallimento del primo codice della Repubblica italiana». Ed ancora: negli «Incontri di studio e documentazione per i magistrati: Problemi interpretativi ed applicativi del nuovo c.p.p. alla luce dell'esperienza realizzata nel primo periodo di applicazione», si evidenziava quanto segue: «I problemi del p.m. in Pretura». *omissis*... «Per quanto concerne il processo pretorile va detto che, sin da prima della sua entrata in vigore, era stato rilevato come questo nascesse come un rito debole, una sorta di fratello minore mal riuscito del vero processo penale, strutturato per le aule del tribunale. Era già stata osservata con perplessità la previsione che consente al p.m. il rinvio a giudizio senza controllo alcuno, il ruolo ibrido e dimidiato del g.i.p. in assenza dell'udienza preliminare, la posizione subalterna (che si verifica in particolare in pretura) delle parti civili e degli enti esponenziali, un dibattito in cui viene consentita come normale l'esclusione della *cross-examination* e la verbalizzazione manuale. Ma al di là di questi limiti, che sinora abbiamo solo parzialmente potuto verificare, indubbiamente ha profondamente inciso il tradimento della riforma, consumato quando il nuovo codice è stato fatto entrare in vigore, non solo senza che venisse operata quella profonda modernizzazione insita nelle sue stesse disposizioni (si pensi solo alla verbalizzazione meccanizzata), ma addirittura riuscendo a peggiorare (rispetto alle vecchie preture) le condizioni strutturali con cui, in particolare, i nuovi uffici di procura sono stati costretti a partire. Ma la questione è più complessa e le conseguenze poi verificatesi erano anche

difficilmente prevedibili appieno: in realtà con il nuovo processo sono stati fatti saltare delicati equilibri e prassi formati da anni che, in termini del tutto anomali quanto necessitati, consentivano ad interi uffici di andare avanti e di avere un intervento magari non del tutto soddisfacente, ma spesso efficace e rispondente alle domande sociali. In particolare, in pretura la realtà è che nessun ufficio è mai stato nelle condizioni di far fronte all'imponente massa cartacea che quotidianamente perviene. Se una tale situazione preesisteva è innegabile che il nuovo processo l'abbia fatta letteralmente esplodere per diversi ordini di fattori. Anzitutto, la carenza di strutture, i nuovi incombeni spesso complessi e formalistici imposti al magistrato e la distribuzione dei vecchi apparati burocratico-amministrativi delle preture (che sapevano come canalizzare la valanga di atti che pervenivano quotidianamente) ha reso evidente e fatto arrivare sul tavolo del magistrato, in particolare nelle procure, un cumulo di carte incredibili di cui molte di qualità altrettanto incredibile (dalle denunce per art. 650 del c.p. per non aver fornito le generalità del guidatore in caso di violazione dei limiti di velocità, a quelle per accattonaggio, alla segnalazione delle persone sorprese a dormire nelle stazioni ferroviarie). Inoltre lo stesso spirito del nuovo codice, che impone la diretta disponibilità della Polizia Giudiziaria alla magistratura, comporterebbe che le procure della Repubblica, se tutto funzionasse, non potrebbero più essere Uffici postali, meri recettori di *notitiae criminis*, comunque rilevate, ma l'elemento propulsore e dirigente di indagini, evidentemente selezionate, sia come oggetto, sia come qualità. Infine, l'introduzione di termini per la conduzione delle indagini preliminari che non rendono più possibili accantonamenti, più o meno momentanei ed espliciti, imponendo un'immediata (e prossimamente impossibile) attivazione di tutto. *Omissis*. La seconda questione è relativa al carico penale. Va detto con chiarezza che nessun codice può reggere ad un afflusso di affari penali come quello che si ha nel nostro Paese. Anche qui, solo in apparenza, nulla è cambiato rispetto a prima, arrivando in teoria lo stesso numero di segnalazioni di reato con il vecchio e con il nuovo codice.

Difatti l'introduzione di termini, prima per la comunicazione delle notizie di reato e poi per lo svolgimento delle indagini preliminari, ha fatto saltare i delicati equilibri su cui reggeva il nostro sistema. All'entrata in vigore del codice si è così verificato un vero e proprio ingorgo nella registrazione dei fascicoli, ingorgo tuttora non risolto se il numero di procedimenti non registrati nelle procure presso le Preture delle grandi città si conta a decine di migliaia. E adesso, a mesi di distanza, siamo coscienti che non riusciremo in alcun modo a far fronte al carico penale sopravvenuto. Di qui scelte drammatiche sui criteri con cui determinare che fatti perseguire e quali lasciare negli armadi. Questa situazione non può essere retta a lungo, né una soluzione è data dalle periodiche proroghe dei termini che sinora si sono avute. È invece necessaria una coraggiosa deflazione del carico penale, ricorrendo ai vari strumenti che possono consentire un tale risultato; dalla decriminalizzazione, alla depenalizzazione con degrado ad illecito amministrativo, dall'estensione della perseguibilità a querela, all'introduzione di cause di non punibilità *omissis*...

3. — Ciò necessariamente premesso, con riferimento alle questioni di costituzionalità di cui al dispositivo letto in udienza, ritiene ora il giudice, di analizzare le norme sospettate di incostituzionalità, iniziando da quanto disposto dall'art. 30 della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (delega legislativa al governo della Repubblica per la emanazione del nuovo cod. di proc. penale) e, cioè l'obbligo del p.m. di comunicare all'imputato e, in copia alla persona offesa, gli estremi dei reati per cui sono in corso le indagini, a partire dal primo atto al quale il difensore ha diritto di assistere».

Orbene, occorre, anzitutto, per compiutezza di indagine, tener presente ciò che la Corte Costituzionale, in varie decisioni, ha stabilito per quanto concerne l'art. 24 della Costituzione: «Il diritto di difesa ricomprende, non solo la pretesa al regolare svolgimento di un giudizio, che consenta libertà di dedurre ogni prova a discolora e garantisca piena esplicitazione del contraddittorio, ma anche quella di ottenere il riconoscimento della completa innocenza; da considerare il bene della vita costituente l'ultimo e vero oggetto della difesa, rispetto al quale le altre pretese al giusto procedimento assumono funzione strumentale». *omissis*... «All'affermazione categorica del diritto inviolabile di difesa, proprio anche per la portata generale della norma che la contiene, non si accompagna, nel testo costituzionale, l'indicazione, dotata di pari forza cogente, del o dei modi di esercizio di quel medesimo diritto. Con la conseguenza che è consentito al legislatore, valutando la diversa struttura dei procedimenti i diritti e gli interessi in gioco, le peculiari finalità dei vari stati e gradi della procedura, dettare specifiche modalità per l'esercizio del diritto di difesa, alla tassativa condizione, però, che esso venga, nelle differenti situazioni processuali, effettivamente garantito a tutti su un piano di uguaglianza» *omissis*... (C. cost. 15 dicembre 1967 n. 151, Giur. cost. 1967, 1974; C. cost. 14 luglio 1971, n. 175, Foro it., 1971, I, 2453; C. cost. 16 dicembre 1971, n. 202, ivi, 1972, I, 2; C. cost. 20 marzo 1975 n. 70, ivi, 1975, I, 1052; C. cost. 16 luglio 1972, n. 72, Giur. cost. 1979, I, 596; C. cost. 21 luglio 1983, n. 224; C. cost. 10 ottobre 1979, n. 125, Giur. cost. 1979, I, 852, con note di G. Zagrebelsky e G. Vassalli).

Con particolare riferimento alla «comunicazione giudiziaria ex art. 304 c.p.p. abrogato, la stessa Corte così si è espressa: «La mancata previsione dell'obbligo di inviare l'avviso di procedimento nelle ipotesi in cui il Pretore non ritenga di esperire attività istruttoria non lede in alcun modo la difesa dell'imputato e delle altre parti del processo, non estendendosi la garanzia costituzionale del diritto di difesa sino alla tutela della aspirazione di evitare lo *streptus fori*

(C. cost.; 29 dicembre 1972, n. 197, Giur. cost. 1972, 2203)». «Non contrasta con l'art. 24 della Costituzione, l'art. 390 del c.p.p. nella parte in cui prevede l'obbligo della comunicazione giudiziaria se il Pretore intende procedere alla emissione del decreto di citazione a giudizio senza effettuare alcuna istruttoria, sulla sola base delle indagini preliminari svolte dalla polizia giudiziaria di propria iniziativa (C. cost., 13 febbraio 1974, n. 29; Giur. cost., 1974, 102)».

La comunicazione giudiziaria non è imposta dalla Costituzione e rappresenta pertanto un istituto di favore non assolutamente indispensabile all'esercizio del diritto di difesa che il legislatore ordinario ha ritenuto, nella sua discrezionalità, di introdurre a migliore garanzia di coloro che possono avere nel processo penale e possono assumere la qualità di parte. (C. cost., 28 luglio 1976, n. 208, Giust. pen., 1976, I, 331; C. cost. 13 febbraio 1974, n. 29, Giur. cost., 1974, 102).

In particolare, con quest'ultima sentenza la Corte, — naturalmente nell'ottica dell'allora vigente c.p.p. del 1930 — dichiarava la infondatezza della questione di costituzionalità dell'art. 390 del cod. proc. pen., in relazione all'art. 225 dello stesso codice, nella parte in cui non prevedono, per gli atti di istruzione preliminare compiuti di propria iniziativa della polizia, l'obbligo della comunicazione giudiziaria che è imposta per i medesimi atti allorché siano effettuati a richiesta del magistrato, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione; «All'uopo con la stessa sentenza, il giudice delle leggi precisava: *omissis*... In sostanza gli atti preliminari della polizia giudiziaria anticipano il procedimento ma non sono fase di esso e, pertanto, esulano *strictu sensu* dagli stati e gradi di procedimento presidiati dal diritto inviolabile della difesa (sentenza n. 197 del 1972 e n. 20 del 1974, Foro it., 1973, I, 324; id., 1974, I, 995). E se questa Corte, con la sua sentenza n. 86 del 1968 (id., 1968 I 1681), ha esteso le garanzie proprie dell'istruzione (introdotte con la riforma di cui alla legge 18 giugno 1955 n. 517) agli atti compiuti dalla polizia giudiziaria, ciò non implica che la comunicazione giudiziaria debba andare oltre i confini fissati dalla legge ordinaria. *Omissis*... rientra nella discrezionalità del legislatore ordinario determinare la sfera di applicazione della comunicazione stessa. E la sua estraneità agli atti preliminare d'iniziativa della polizia giudiziaria non viola i diritti della difesa, che sono adeguatamente protetti dal combinato disposto degli artt. 225, 304-bis, 304-ter e 304-quater. È esatto il rilievo, contenuto nell'ordinanza di remissione, che la difesa, nella sua globalità, non si esaurisca in ciò che prevedono gli articoli ora menzionati, ma se si dà ingresso ad atti che richiedono l'avviso al difensore, il prevenuto ne riceve notizia e, con ciò stesso, viene a conoscenza delle indagini in corso a suo carico e può prendere tutte quelle misure che ritiene a lui agevoli, con particolare riguardo alle memorie e istanza (artt. 145 e 304-bis, terzo comma, del cod. proc. pen.), che è logico siano ammissibili ora anche in sede sommarie informazioni della polizia giudiziaria ivi compresa la richiesta di audizione di testimoni a discarico. *Omissis*... Infine, l'esclusione della comunicazione giudiziaria non è irragionevole: potrebbe, se mai, apparire abnorme la disposizione che prevedesse l'indiscriminato e generalizzato avvertimento circa le indagini preliminari, sia per la difficoltà di tenere sullo stesso piano dell'inquisito gli altri interessati (cui pure spetta la comunicazione: art. 8 e 9 della legge 5 dicembre 1969 n. 932; art. 5 della legge 15 dicembre 1972 n. 773), spesso del tutto ignoti, specie all'inizio delle indagini stesse; sia perché la comunicazione (che, per l'ora citato art. 3 dalla legge n. 773 del 1972, deve essere dettagliata e circostanziata con indicazione delle disposizioni che si pretendono violate e della data del fatto), sarebbe di remora e di ostacolo, in una fase così delicata e discreta, a che la polizia giudiziaria, nell'espletamento delle sue funzioni istituzionali (art. 219 del cod. proc. pen.), assicurasse le prove e ne evitasse l'inquinamento».

È necessario tener presente altresì quanto precisato sul punto dalla stessa Corte con la sentenza del 24 aprile 1975, n. 99, allorché dichiarava costituzionalmente illegittimo per violazione dell'art. 24 della Costituzione, l'art. 304 del c.p.p. (abrog.) nella parte in cui non prevede che la «comunicazione giudiziaria», nei casi di procedimento penale a carico di imputato minorenne, sia inviata anche all'esercente la patria potestà o la tutela su di lui; *omissis*... «La questione è fondata, sia pure solo con riferimento all'art. 304 del c.p.p.. Per vero l'art. 17 del già menzionato r.d.l. n. 104 del 1934 riguarda non l'istruttoria, ma la fase del giudizio ed in relazione ad essa prevede esplicitamente che copia del decreto di citazione sia notificata per conoscenza all'esercente la patria potestà o tutela; e sfugge, pertanto alle censure mosse dal giudice *a quo*.

A diversa conclusione deve invece giungersi, come si è già accennato, per ciò che concerne l'art. 303 del c.p.p. A tale proposito va considerato che la peculiare natura del processo penale e degli interessi in esso coinvolti richiede la possibilità della diretta personale partecipazione dell'imputato. Acquista così rilievo accanto alla difesa tecnica, cui attende il difensore, l'autodifesa, che ha riguardo a quel complesso di attività mediante le quali l'imputato è posto in grado di influire sullo sviluppo dialettico del processo e di contribuire così, attivamente, ad una più sicura ricerca della verità materiale (sent. n. 186 del 1973).

L'uno e l'altro aspetto del diritto di difesa trovano puntuale riscontro nell'art. 24, comma secondo, della Costituzione, che, come questa Corte ha di recente ribadito, tutela l'autodifesa, non meno della difesa tecnica, quale diritto primario dell'imputato, immanente a tutto l'iter processuale, dalla fase istruttoria a quella di giudizio, sino al momento di chiusura del dibattimento, in cui l'imputato deve avere per ultimo la parola (sent. n. 205 del 1971). *omissis*... basti considerare che la comunicazione giudiziaria ha proprio lo scopo di rendere edotta la persona indiziata di un reato dell'inizio della procedura a suo carico, in modo da consentirgli di predisporre tempestivamente la sua difesa nella fase più delicata del processo, quella in cui viene impostata l'accusa e vengono raccolte le prime prove. Né va dimenticato, che il diritto di difesa del duplice aspetto che sopra è stato sottolineato, è in primo luogo garanzia di contraddittorio.

Il che è quanto dire, che esso può dirsi assicurato solo nella misura in cui si dia all'interessato la possibilità di partecipare ad una effettiva dialettica processuale (sentenza n. 190 del 1970) e di contribuire, così attivamente, ad una più sicura ricerca della verità materiale, possibilità che, per quanto si è detto, nel caso di specie considerato, non è pienamente realizzabile senza l'intervento, oltre che del difensore, dell'esercente la patria potestà o la tutela». *Omissis*...

Con successiva sentenza n. 248 del 1983, infine, la medesima Corte (con decisione ritenuta di estrema importanza dalla dottrina, «essendo stato superato in senso garantistico l'orientamento giurisprudenziale precedente, anticipando l'operatività del diritto di difesa ad un momento in cui non è ancora intervenuta la "soggettivazione" dell'indizio di reità ed introducendo un parziale contraddittorio tra controllore — pubblico laboratorio — e controllato — titolare dello scarico — nell'ambito di una procedura amministrativa che si svolge anteriormente all'intervento del magistrato penale), dichiarava: illegittimo, per violazione dell'art. 24 della Costituzione, l'art. 15, settimo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319, come sostituito dall'art. 18 della legge 2 dicembre 1979, n. 650, nella parte in cui non prevede che il laboratorio provinciale di igiene e profilassi dia avviso al titolare dello scarico affinché possa presenziare, eventualmente con l'assistenza di un consulente tecnico, all'esecuzione dell'analisi».

All'uopo la Corte precisava testualmente: *omissis*... La questione è fondata. Questa Corte ha già precisato che il diritto di difesa sarebbe violato qualora la nozione di procedimento nel quale il secondo comma dell'art. 24 della Costituzione garantisce la difesa come diritto inviolabile venisse intesa in senso restrittivo escludendo le attività «preordinate» a una pronuncia penale che si traducono in processi verbali di cui è consentita la lettura in dibattimento «poste in essere al di fuori del normale intervento del magistrato (sent. n. 86/1988, Foro it., 1968, I, 1689). In base a tale orientamento, la Corte ha compreso nel concetto di procedimento nel quale si deve realizzare il diritto di difesa, gli atti di polizia giudiziaria di cui all'art. 225 del c.p.p.; (sent. n. 86/1988) e la fase di revisione dell'analisi prevista dall'art. 44 del r.d.-l. 15 ottobre 1925 n. 2033 in materia di repressione delle frodi nelle preparazioni e nel commercio di sostanze di uso agrario (sent. n. 149/1969, id., 1970, I, 8). Situazioni paragonabili a quelle oggetto di giudizio di legittimità costituzionale definite con le sopracitate sentenze si riscontrano, per quanto ora si dirà, nella fattispecie all'esame della Corte».

E' opportuno riportare ora quanto rilevato nella relazione al codice di procedura penale del 1988 con riferimento all'art. 369 già citato: «L'art. 369, concernente l'informazione di garanzia è stato introdotto per attuare la direttiva 38, parte quinta. Dai lavori preparatori della legge-delega emerge chiaramente che il legislatore con tale direttiva, considerando che, in concreto, il vigente istituto della comunicazione giudiziaria (frutto della modifica apportata, con legge 15 dicembre 1972, n. 773, all'avviso di procedimento introdotto con legge 15 dicembre 1969, n.932), anziché assolvere a quelle funzioni garantistiche per le quali era stato concepito, spesso ha determinato rilevanti lesioni della reputazione di indiziati a carico dei quali successivamente non è risultato alcun concreto elemento di responsabilità, ha voluto ovviare a tale grave inconveniente adottando una soluzione che, pur conservando sostanzialmente e concretamente la funzione di garantire l'esercizio del diritto difesa da parte dell'imputato, anche nella fase delle indagini preliminari, evita di produrre a persone, che magari non saranno mai rinviate a giudizio, danni — anche in termini di indagini e di costi umani — propri del procedimento penale. Nella redazione dell'articolo si è anche tenuto conto del recente disegno di legge governativo n. 499/s, comunicato alla presidenza del Senato il 5 ottobre 1987, concernente la modifica della comunicazione giudiziaria. Nella relazione, fra l'altro tale disegno di legge è presentato come una anticipazione del nuovo codice.

L'espressione «comunicazione giudiziaria» è stata, così, sostituita con quella «informazione di garanzia», apparsa più idonea a qualificare l'istituto in esame. Detta informazione di garanzia non viene più data all'inizio dell'indagine, ma, coerente con la sua funzione istituzionale, sin dal compimento del primo atto al quale il difensore ha diritto di assistere. E' solo in tale momento, infatti, che sorge l'esigenza di notificare l'imputato del procedimento a suo carico, giacché solo in relazione al compimento degli atti suddetti può in concreto estrinsecarsi l'attività del difensore».

Nei primi commenti per detto nuovo istituto si osservava che, comunque, rimaneva valido quanto affermato in precedenza dalla costante giurisprudenza di legittimità e di merito, secondo cui detta comunicazione era dovuta soltanto quando lo sviluppo delle indagini fosse tale da consentire la fondata attribuzione, a taluno, della qualifica di «indiziato» (o, secondo la nuova terminologia, di «persone sottoposte ad indagini»). Più precisamente la Corte di cassazione, con puntuale uniformità sino al 1988, aveva affermato che la comunicazione giudiziaria può assolvere seriamente e fattivamente la funzione garantistica che la legge le attribuisce solo se effettuata nei confronti nei soggetti raggiunti da concreti elementi processualmente valutabili.

L'obbligo di essa pertanto, implica e presuppone che nei confronti del soggetto esistano prove o quanto meno indizi di reità e non solo dei meri sospetti. Con la «comunicazione» infatti, il giudice è tenuto ad indicare le norme di legge violate e la data del fatto in concreto addebitato, e cioè specifiche indicazioni incompatibili con le presupposizioni di un mero sospetto (tra le ult.: Cass. Pen. sez. I 19 gennaio - 20 febbraio 1987, n. 93).

4. — Il giudicante, prendendo atto dell'orientamento della giurisprudenza (ordinaria e costituzionale) e delle determinazioni del legislatore del 1989, sopra necessariamente riportate, non può esimersi di osservare, anzitutto, — sulla base anche di una lunghissima esperienza pretorile già sino al 1989 — che «l'avviso di procedimento» o «la comunicazione giudiziaria» (ora «informazione di garanzia»), in tanto hanno potuto provocare agli indiziati a carico dei quali successivamente non è risultato alcun concreto elemento di responsabilità i gravi pregiudizi indicati nella richiamata relazione al nuovo c.p.p., in quanto, tra l'altro, nonostante le numerose istanze in tal senso da parte degli operatori del diritto — e non soltanto di quelli — il legislatore non ha ancora sancito il divieto di indiscriminata pubblicazione di tale informativa del p.m. che meritava, per le sue caratteristiche sopra evidenziate, l'obbligo del segreto *ex art.* 71 della legge delega e 329 del c.p.p. oltre che per il rispetto degli artt. 2 e 24 della Costituzione e delle numerose convenzioni internazionali in materia.

Ed, intanto, si continuano a registrare molto spesso, per persone che magari non saranno mai rinviate a giudizio, «danni anche in termini di immagine e di costi umani propri del procedimento penale».

Inoltre, ritiene il giudicante che quanto leggesi nella relazione del nuovo c.p.p. con riferimento all'istituto dell'informazione, di garanzia — e cioè che la stessa non viene data dall'inizio delle indagini ma sin dal compimento del primo atto al quale il difensore ha diritto di assistere, sorgendo solo in tale momento l'esigenza di notiziare l'imputato del procedimento a suo carico, giacché solo in relazione al compimento degli atti suddetti può in concreto estrinsecarsi l'attività del difensore — rende doverose alcune considerazioni.

All'uopo è necessario richiamare sia la sentenza n. 248 del 1983 della Corte costituzionale — sopra riportata — relativa all'estensione del concetto di «procedimento» al fine di realizzare più adeguatamente il diritto alla difesa *ex art.* 24 della Costituzione, sia quella del 24 settembre 1975 n. 99 — pure sopra riportata — con riferimento alla reale funzione della «comunicazione giudiziaria» (ora informazione di garanzia) ed alla necessità della stessa «per rendere edotta la persona indiziata di un reato dall'inizio della procedura a suo carico, in modo da consentirle di predisporre tempestivamente la sua auto-difesa e di contribuire (anche al di là della difesa tecnica), attivamente, ad una più sicura ricerca della verità materiale».

Né può obliterarsi quanto previsto, non solo dall'art. 367 del c.p.p., secondo cui in (tutto) il corso delle indagini preliminari i difensori hanno facoltà di presentare memorie e richieste scritte al p.m., ma, soprattutto, dall'art. 374 p.p. del c.p.p. (Presentazione spontanea) secondo cui «chi ha notizia che nei suoi confronti sono svolte indagini ha facoltà di presentarsi al p.m. e di rilasciare dichiarazioni».

Il tutto, a parere del giudicante, può far ritenere che, anche a prescindere dal compimento di atti ai quali il difensore ha diritto di assistere, si appalesa ugualmente indispensabile per la piena realizzazione del diritto di difesa *ex art.* 24 della Costituzione, informare ufficialmente e segretamente l'indagato (senza che lo apprenda dalla voce o dall'opinione pubblica «giornalistica») dell'inizio di un procedimento penale a suo carico, sia pure con i limiti e le cautele evidenziati dalla dottrina e dalla giurisprudenza di cui sopra si è detto, onde evitare qualsivoglia pregiudizio alle indagini della p.g. e del p.m.

Compito, quest'ultimo, ovviamente, (ma non assolutamente ed illimitatamente discrezionale) del legislatore (su impulso auspicabile, in particolare, dalla Commissione per la revisione delle norme del codice di procedura penale e disposizioni complementari, istituita con d.m. 12 novembre 1994) cui spetta anche il potere di fissare un ragionevole lasso di tempi, con possibili proroghe, entro cui il p.m. presso la pretura circondariale, — in considerazione delle particolari caratteristiche del procedimento relativo, già diffusamente evidenziate — allorquando non ritenga ancora di chiedere al g.i.p. pretorile il decreto di archiviazione e di compiere atti istruttori al fine di emettere il decreto di citazione a giudizio — per qualsivoglia motivo legittimo —, debba informare l'indagato dell'inizio di un procedimento a suo carico per consentirgli, con effettività, quanto considerato ed affermato dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 99

del 1975 testé richiamata e dagli stessi artt. 367 e 394 p.p. del nuovo c.p.p. in ossequio, anzitutto, all'art. 24 della Costituzione italiana e nell'ambito della interpretazione di questa norma da parte del giudice delle leggi, come sopra evidenziato.

La necessità ora posta in risalto è determinata, appunto, dall'obbligo di non violare detta norma fondamentale del nostro ordinamento costituzionale, pur con la consapevolezza che detta informativa non è imposta specificatamente dalla Carta fondamentale dello Stato.

Ma non è né rilevante né decisivo, neppure, a parere del giudicante, riconoscere che la garanzia costituzionale del diritto di difesa possa estendersi sino alla tutela dell'aspirazione (comunque, non da sottovalutare) di scongiurare lo *strepitus fori*. Trattandosi, invece, di evitare — come potrebbe verificarsi con l'attuale disciplina legislativa sopra richiamata — che l'indagato venga citato a giudizio dibattimentale (senza alcuna colpa, naturalmente, del p.m., per quanto si è detto e si dirà) a distanza di un notevolissimo lasso di tempo — presumibilmente addirittura sino ai termini prescrizionali — senza aver mai saputo che è stato iniziato nei suoi confronti un procedimento penale, con l'intuibile grave pregiudizio del suo diritto di difendersi, nel senso precisato dalla stessa Corte costituzionale (in particolare: sent. n. 99 del 1975).

Né può dirsi che il rimedio di cui si parla sia in contrasto con i principi del nuovo Codice di procedura penale, essendo stato anzi espressamente stabilito nell'art. 2 della legge delega per la sua emanazione (legge 16 febbraio 1987, n. 81) che «il codice di procedura penale deve attuare i principi della Costituzione ed adeguarsi alle norme delle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia e relative ai diritti della persona e al processo penale» con i criteri della «massima semplificazione nello svolgimento del processo» e con la «partecipazione dell'accusa e della difesa su basi di parità in ogni stato e grado del procedimento».

Orbene, appare evidente, a parere del giudicante, che l'inconveniente paventato in pregiudizio dell'indagato nel procedimento pretorile sia, non solo in contrasto con detti principi, ma finisca anche con impedire, per l'involontario mancato apporto difensivo, l'eventuale eliminazione di numerosi procedimenti prima ancora del dibattimento; non dovendosi, all'uopo, obliterare quanto stabilito già dall'art. 37 della legge delega (potere dovere del p.m. di compiere indagini in funzione dell'esercizio dell'azione penale e dell'accertamento di fatti specifici, ivi compresi gli elementi favorevoli all'imputato) sia dell'art. 358 del c.p.p. (il p.m. compie ogni attività necessaria ai fini indicati nell'art. 326 e svolge altresì accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini).

In ogni caso, la scarsissima possibilità dell'indagato e del suo difensore di intervenire, senza la suddetta «informativa», per dedurre le discolpe, può pure non incentivare il p.m. a compiere indagini preliminari di sua competenza con qualsivoglia esito, giungendosi al dibattimento — in seguito al decreto di citazione a giudizio pretorile — senza elementi di prova che ivi deve «formarsi» ed inducendo il giudice del dibattimento a svolgere — con affanno e lunghissima notoria perdita di tempo — che indagini preliminari di competenza della p.g. e del pubblico ministero.

Avvalora questa ultima preoccupazione la Corte costituzionale con l'importante sentenza n. 445 del 26 settembre-12 ottobre 1990 ove, sia pure in parte, questa problematica viene lucidamente affrontata con riferimento alla ritenuta incostituzionalità dell'art. 554, secondo comma, del c.p.p., stabilendo, conclusivamente, quanto segue: *„Omissis*. «Come efficacemente osserva l'ordinanza del giudice di Vercelli, non può affatto dirsi che il disposto dell'art. 554, secondo comma, “soddisfi realmente le esigenze di semplificazione che informano il rito innanzi al pretore”. Il costringere il giudice per le indagini preliminari — che “a fronte di una richiesta di archiviazione contrassegnata da assenza o carenza di indagini, ..ritenga di non accoglierla” — ad innescare sempre” il meccanismo del decreto di citazione a giudizio piuttosto che, più semplicemente, come previsto dall'art. 409 del c.p.p., darsi luogo all'indicazione di nuove indagini” entro un termine strettamente prefissato, significa, da un lato, precludere in modo prematuro lo sblocco rappresentato dall'archiviazione, che a seconda dell'esito delle nuove indagini, potrebbe essere riproposta dal pubblico ministero e, questa volta, condiviso dal giudice per le indagini preliminari; dall'altro lato, significa far mettere obbligatoriamente in moto le complesse incombenze traducendosi negli atti introduttivi del giudizio, senza che vi sia oggettivamente l'insuperabile necessità: così appesantendo i ruoli del dibattimento per rinviare a quella sede — che dovrebbe, invece, essere deflazionata al massimo — accertamenti assai più speditamente e, comunque, immediatamente realizzabili in fase di indagini preliminari. La conseguenza, sotto quest'aspetto, è che proprio il rito pretorile, da disciplinare per delega secondo criteri di massima semplificazione, viene sottoposto ad inevitabili complicanze, mentre il rito di base fruisce della possibilità di acquisire agilmente, nel termine indispensabile fissato dal giudice, ulteriori chiarimenti, comunque preziosi per le determinazioni del pubblico ministero» *Omissis*...

Ne consegue, a parere del giudicante, la non manifestamente infondatezza degli artt. 38 della legge delega del 1987, 369 e 554 del c.p.p. laddove prevedono nel procedimento pretorile soltanto l'informazione di garanzia sin dal primo atto al quale il difensore ha diritto di assistere senza nessun termine ragionevole per informare l'indagato — nei modi più adeguati e opportuni possibili — che è stato iniziato un procedimento a suo carico e non si ritiene ancora di chiedere

l'archiviazione o compiere, comunque, atti istruttori o disporre il decreto di citazione a giudizio davanti al pretore. Ciò per violazione degli artt. 24 (per le ragioni sopra precisate), 3 (diversificazione irragionevole e incoerente tra il rito preliminare presso il Tribunale e quello presso il pretore: sentenza Corte costituzionale nn. 445 del 1990 e 112 della Costituzione (esclusività del p.m. a compiere atti preliminari per l'obbligatorio esercizio dell'azione penale).

5. — Laddove però codesta on. Corte dovesse ritenere manifestamente infondata la questione di costituzionalità così come ora prospettata e, permanesse, quindi, la non obbligatorietà dell'informazione di garanzia nel caso sopra specificato, ritiene questo pretore di sottoporre alla stessa — sia pure in via subordinata, per quanto sopra detto — quella relativa all'art. 554, primo comma, del c.p.p. in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 112 della Costituzione, nella parte in cui autorizza il p.m. a rinviare l'imputato a giudizio senza compiere alcuna indagine e senza prima sentire l'indagato; o comunque, ritenuta rilevante la questione di legittimità nella parte in cui la norma succitata viene interpretata nel senso surriferito.

Questione sollevata anche dal pretore di Arezzo, sezione distaccata di Sansepolcro, con ordinanza del 21 giugno 1994, in *Gazzetta Ufficiale* del 21 giugno 1994, con la motivazione che si condivide e si riporta in parte di seguito, integrata da quanto sopra si è precisato correlativamente: *omissis*... «Nel corso dell'istruttoria dibattimentale odierna emergeva che il rinvio a giudizio era stato disposto, non solo senza aver prima sentito l'imputato, ma anche senza avere compiuto alcuna indagine tesa ad accertare la fondatezza della denuncia o ad individuare resistenza di prove. In relazione a tale situazione questo pretore ritiene di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 554, primo comma, del c.p.p. che così statuisce: "Concluse le indagini, il p.m. trasmette gli atti al g.i.p. con richiesta di archiviazione o di decreto penale di condanna ovvero emette decreto di citazione a giudizio". La questione di legittimità costituzionale che questo pretore ravvisa investe tale norma laddove autorizza il p.m. a rinviare a giudizio l'imputato senza compiere alcuna indagine, senza prima sentirlo o, comunque, laddove la suddetta norma viene interpretata in tal senso. Si potrebbe anche dire che la norma è incostituzionale per la sua genericità, in quanto non stabilisce un *minimum* di attività di indagine da compiere prima del rinvio a giudizio. Su questo punto è opportuno richiamare l'attenzione della Corte perché il fenomeno sta assumendo proporzioni inusitate, prassi costante. La giustificazione che si dà normalmente è l'eccessivo carico di lavoro del pubblico ministero pretorile. *omissis*... Comunque, eventuali difficoltà, se ci sono, non possono essere scaricate sul giudice del dibattimento le cui possibilità sono davvero esigue rispetto ai mezzi di cui può disporre il p.m. *Omissis*... da tale modo di fare derivano conseguenze gravi e negative quali: l'inusitato aumento dei processi come conseguenza del fatto che viene a mancare qualsivoglia riscontro sulla fondatezza delle accuse; l'allungamento del tempo occorrente per celebrarli, perché, quanto più le accuse sono infondate e basate su sospetti, tanto più l'imputato è portato a difendersi con una valanga di prove che, essendo richieste per la prima volta in udienza, spesso presentano difficoltà di assunzione. *Omissis*... "il proliferare dei processi allontana sempre di più il tempo della loro celebrazione favorendo la prescrizione dei reati. Di fatto il pretore non è chiamato a celebrare processi ma a svolgere indagini preliminari di competenza degli organi di polizia giudiziaria e del pubblico ministero (tra l'altro, quasi sempre, delegante in udienza un v. procuratore onorario, per le gravi carenze organiche dagli uffici della procura della Repubblica presso la pretura circondariale di cui si dirà). Per le conseguenze cui può dare luogo, la norma in questione costituisce una grave smagliatura nel sistema processuale penale vigente. Può essere considerata una specie di buco nero ove può passare di tutto: dall'accusa più infondata e presuntuosa, al tentativo di ricatto, alla strumentalizzazione della giustizia penale. Che la norma in questione per il suo contenuto e comunque per il modo in cui viene interpretata sia in contrasto con la legge ordinaria e con quella costituzionale sembra evidente. Il principio di consentire ad una persona indagata di difendersi entro un lasso di tempo ragionevole è uno dei cardini del nostro ordinamento penale. E' recepito addirittura per le violazioni amministrative che se non contestate entro cinque mesi dal fatto non sono più punibili. Lo scopo è evidentemente quello di consentire una difesa efficace che rischia di essere vanificata col passare del tempo". *Omissis*... Per quanto riguarda le norme costituzionali che si possono ritenere violate questo pretore si limita a richiamare gli artt. 3, 24 e 112. Il principio di eguaglianza è violato sotto un duplice aspetto: in quanto l'attribuzione della qualifica di imputato, che è certamente una posizione scomoda e di inferiorità rispetto a quella di parte lesa, viene attribuita dando credito solo ad una sola delle parti che hanno interesse alla vicenda. Questo è certamente grave per quelle situazioni di reciprocità che molto di frequente sono alla base delle situazioni dalle quali scaturiscono le querele o le denunce specie quando provengono non da organi dello Stato preposti all'accertamento dei reati ma da privati; il principio è anche violato con riferimento alla posizione di chi viene rinviato a giudizio di fronte al tribunale che gode garanzie molto maggiori. Nè la giustificazione può essere individuata nella minore gravità dei reati di competenza del pretore; situazioni che non sempre si verifica. Basti pensare ai maltrattamenti in famiglia, alla ricettazione, al furto pluriaggravato. Il diritto alla difesa non solo è violato, ma è addirittura eliminato alla radice nello stato e nella fase delle indagini. Dire che in realtà tutte le garanzie dell'imputato vengono assicurate nel dibattimento non convince, sia per la diversità di posizione in cui viene a trovarsi la persona imputata sia perché, intervenendo il dibattimento e la conoscenza dell'accusa a distanza di anni, le possibilità di difesa vengono o possono essere vanificate

dal decorso del tempo. Basti pensare al fatto che l'imputato potrebbe non più ricordare o che testimoni importanti potrebbero essere scomparsi o che riscontri possibili a breve distanza dal fatto non sarebbero più tali. L'art. 112 è violato perché, di fatto l'esercizio dell'azione penale è delegato al privato, e perché possono essere portati in dibattimento — e di fatto vengono portati — processi sforniti di prove. In conclusione lo scrivente non può non richiamare la sentenza n. 445 del 26 settembre-12 ottobre 1990 dove questa problematica viene lucidamente affrontata con riferimento alla ritenuta incostituzionalità dell'art. 554, secondo comma, del c.p.p. che pur aveva un ambito molto più modesto con conseguenze meno gravi. *omissis...*».

Naturalmente, per far fronte ad eventuali nuove incombenze che potrebbero scaturire dall'esito positivo delle proposte questioni di costituzionalità di cui sopra, gli uffici delle procure presso le preture circondariali dovrebbero contestualmente essere poste finalmente in condizioni strutturali e di operatività adeguate — a livello anche umano — per scongiurare gli inverosimili inconvenienti di cui sopra — non a caso — si è fatto ampiamente cenno, insieme alle prospettive di vere e proprie paralisi. Tenendo presente, all'uopo, che, a parere del giudicante, anche le gravi e persistenti carenze e imperfezioni di questa natura possono — determinare — come sta avvenendo — la violazione non soltanto dei principi informatori del nuovo codice di procedura penale, ma pure di basilari norme della Carta fondamentale dello Stato oltre quelle già richiamate e più specificatamente l'art. 97, primo comma.

6. — In ordine di gradualità e alternativa, il giudicante deve ora prospettare a codesta on. Corte l'ultima questione di costituzionalità contenuta nel dispositivo di questa ordinanza, tenuto conto che nel caso in esame, l'imputata Pantaleo, dopo la denuncia a suo carico, secondo quanto riferito dal p.m. di udienza, fu sentita dai Carabinieri di Ruffano.

Orbene, ex art. 350 u.p. 514 e 503, terzo comma, del c.p.p., dei verbali delle dichiarazioni rese dall'imputata alla polizia giudiziaria, spontaneamente o assunte in presenza del difensore, non è consentita l'utilizzazione in dibattimento salva la possibilità per il p.m. ed i difensori di sevirsi per contestare in tutto o in parte il contenuto delle deposizioni.

Pertanto, in mancanza di informazione di garanzia, di interrogatorio dell'indagato e del compimento di atti istruttori da parte del p.m.; pretorile, secondo la vigente disciplina — ferme restando tutte le considerazioni svolte a supporto delle altre questioni sollevate — l'ulteriore impossibilità di utilizzare adeguatamente (naturalmente nei limiti dei principi relativi alla formazione della prova nel nuovo processo penale a distanza, a volte, come si è visto, di molti anni dal fatto, gli unici elementi ricavabili dalle indagini preliminari condotte dalla p.g. in un momento relativamente prossimo all'accadimento, con riferimento al contatto ed alla partecipazione dell'indagato, potrebbe pregiudicare, a parere del giudicante, a seconda del contenuto delle dichiarazioni da lui rese in quella sede, sia il diritto di difesa dell'imputato in dibattimento, sia la funzionalità dell'accusa in questa fase del procedimento, per il difetto di una sia pur minima dialettica processuale da coordinare e sviluppare sotto il controllo del giudice.

Ne consegue la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità degli art. 350, secondo, terzo e settimo comma, 514, primo comma, e 503, terzo comma, del c.p.p. laddove escludono l'acquisizione e l'utilizzabilità delle dichiarazioni spontanee rese dall'indagato o assunte alla presenza del difensore dalla p.g., se non limitatamente all'ipotesi di contestazione di cui all'art. 503 s.c., per violazione degli artt. 24 e 112 della Costituzione.

A questo punto non è superfluo evidenziare che sussiste, anche, a parere del giudicante, la rilevanza delle questioni sollevate con riferimento a procedimento in esame.

Invero, laddove la Corte dovesse accoglierle, anzitutto, l'omesso avviso di procedimento nel senso sopra precisato o «informazione di garanzia» da parte del p.m. nei confronti dell'imputata comporterebbe o la nullità assoluta ex art. 179 del c.p.p.; — perché concernente «l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale» — o quella definita dalla dottrina e dalla giurisprudenza «a regime intermedio», corrispondente, nella nuova disciplina, a quelle di cui all'art. 180 del vigente c.p.p. che colpirebbe, il decreto di citazione a giudizio, gli atti antecedenti e quelli successivi ex art. 555 s.c., conseguenzialmente coinvolto nonostante l'attuale formulazione. Così pure, nella gradata ipotesi di omesso interrogatorio dell'imputata stessa anteriormente all'emissione del decreto di citazione a giudizio; con necessaria trasmissione, in entrambi in casi, degli atti al p.m. non trattandosi di regressione anomala del procedimento alla fase anteriore (arg. a cont. tra le altre, Cass. pen. s.u. 13 luglio 1993, n. 19).

Infine, nell'ulteriore ipotesi di piena utilizzabilità in dibattimento delle dichiarazioni rese dall'imputata alla p.g., la rilevanza è in *re ipsa* per le ragioni già espresse in merito.

P. Q. M.

Visto l'art. 1 della legge costituzionale 9 gennaio 1948, n. 1; visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di costituzionalità degli artt. 38 della legge-delega del 1987, 369, 554, 350 e 503 del c.p.p. laddove stabiliscono rispettivamente che l'informazione di garanzia debba essere inviata all'imputato e alla persona offesa soltanto nel caso di compimento di atti ai quali il difensore ha diritto di assistere e che il p.m. può emettere il decreto di citazione a giudizio davanti al Pretore senza informazione di garanzia, senza interrogatorio dell'indagato e senza compiere alcuna indagine ed, infine, che non possano esser acquisiti i verbali di dichiarazioni spontanee rese dall'indagato, o assunte alla presenza del difensore dalla p.g., per violazione degli artt. 24, 112 e 3 della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone altresì che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento e alle parti costituite.

Casarano, addì 25 ottobre 1995

Il pretore: SODO

95C0699

N. 348

*Ordinanza emessa il 20 marzo 1985 dalla commissione tributaria di primo grado di Sassari
sul ricorso proposto dalla s.p.a. Sardoil contro l'Intendenza di finanza di Sassari*

Imposte in genere - Imposte dirette - Riscossione delle imposte - Versamento superiore al dovuto - Rimborso di quanto indebitamente versato con gli interessi semestrali del 4,5 per cento per ognuno dei semestri interi, escluso il primo, compresi tra la data del versamento o della scadenza dell'ultima rata del ruolo in cui è stata iscritta la maggiore imposta e la data dell'ordinativo o dell'elenco di rimborso - Disparità di trattamento rispetto a quanto stabilito per i rimborsi in materia di IVA - Incidenza sul diritto di difesa nonché sui principi della capacità contributiva e dell'indennizzo in caso di espropriazione.

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 44, primo comma).

(Cost., artt. 3, 24, 42 e 53).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Ha pronunciato la seguente ordinanza sulla questione di costituzionalità dell'art. 44, primo comma, del d.P.R. n. 602/1973, in relazione agli artt. 3, 23, 42 e 53 Costituzione, prospettata dalla «Sardoil S.p.a.» in liquidazione, nel ricorso proposto il 2 febbraio 1994, avverso silenzio-rifiuto dell'intendenza di finanza di Sassari.

Recita l'art. 44, primo comma, del d.P.R. n. 602/1973:

«Il contribuente che sia stato iscritto a ruolo per un ammontare d'imposta superiore a quello effettivamente dovuto, ha diritto per la maggiore imposta effettivamente pagata, all'interesse del 4,5% per ognuno dei semestri interi, escluso il primo, compresi tra la data del versamento o della scadenza della ultima rata del ruolo in cui è stata iscritta la maggiore imposta e la data dell'ordinativo o dell'elenco di rimborso».

Allora, il periodo per il quale il contribuente non ha diritto alla percezione degli interessi varia in funzione di due circostanze del tutto aleatorie: il periodo di emissione dei ruoli; la data dell'ordinativo di rimborso.

In base all'art. 18 del d.P.R. n. 602/1973 le imposte iscritte nei ruoli sono ripartite in due rate con scadenza:

- a) per i ruoli di febbraio: il 10 aprile e il 10 giugno;
- b) per i ruoli di luglio: il 10 settembre e il 10 novembre;
- c) per i ruoli di settembre: il 10 novembre e il 10 febbraio;
- d) per i ruoli di dicembre: il 10 febbraio e il 10 aprile.

In base all'art. 44, il *dies a quo* per il decorso del tempo cui riferire gli interessi è la data di pagamento della seconda rata; gli interessi decorrono poi dal semestre intero successivo al primo.

Assumendo come data di pagamento il 15 del mese di scadenza della rata, si hanno per ciascuna emissione di ruoli i seguenti periodi senza interessi:

- sub a*): 7 mesi e 15 giorni;
- sub b*): 8 mesi e 15 giorni;
- sub c*): 12 mesi;
- sub d*): 9 mesi e 15 giorni.

Ai suindicati periodi esclusi dal computo degli interessi va poi aggiunto quello intercorrente dall'inizio del semestre nel quale viene emesso l'ordinativo di rimborso alla data di emissione dell'ordinativo stesso (in quanto non costituisce «semestre intero»: questo periodo può anch'esso variare del tutto casualmente da 1 giorno ad 1 semestre meno 1 giorno (in sostanza 6 mesi). Si verifica quindi che, per effetto della norma in esame, il contribuente, per il solo fatto di essere stato colpito da un accertamento rivelatosi illegittimo, subisce un pregiudizio patrimoniale per un importo pari, come minimo, agli «interessi fiscali» non percepiti sulle somme indebitamente pagate, per un periodo variabile da 7 mesi e 16 giorni a 18 mesi. Non appare, pertanto, manifestamente infondata, mentre appare sicuramente rilevante, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44 del d.P.R. n. 602/1973, con riferimento agli articoli 3, 23, 42 e 53 della Costituzione, prospettata dalla «Sardoil s.p.a.».

A) Con riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Primo. — Il contribuente colpito da accertamento ai fini delle imposte dirette successivamente dichiarato illegittimo, è sullo stesso piano giuridico del contribuente andato esente da accertamento: entrambi hanno dichiarato correttamente i propri redditi. Pertanto non vi è motivo che il primo (quello accertato) subisca un trattamento penalizzante rispetto a chi non è stato oggetto di accertamento fiscale.

Secondo. — Il meccanismo di determinazione degli interessi è tale da determinare differenze di trattamento tra contribuenti accertati: pur in presenza dello stesso presupposto, dipende infatti da circostanze del tutto fortuite, quali il periodo di emissione del ruolo e la data dell'ordinativo, che può essere più o meno procrastinata in base alla sola discrezionalità o alla funzionalità dell'amministrazione.

Terzo. — In materia di IVA, l'art. 60, quarto comma del d.P.R. 26 ottobre 1972, stabilisce nel caso, analogo a quello in esame, di rimborso a seguito di decisione del giudice tributario di quanto pagato in via provvisoria, che: «sulle somme rimborsate si applicano gli interessi calcolati al saggio indicato nell'art. 38-bis, con decorrenza dalla data di pagamento effettuato dal contribuente»; senza quindi escludere dal computo primi semestri e semestri non interi.

Non si comprende quindi per quale motivo un contribuente «accertato» ai fini delle imposte dirette debba subire un trattamento più sfavorevole che quello «accertato» ai fini dell'IVA.

B) Con riferimento all'art. 23 della Costituzione.

L'applicazione della norma in esame comporta per il contribuente una prestazione che non attiene ad alcun presupposto tributario, tale non potendo certamente essere il fatto di essere stati colpiti da accertamento fiscale rivelatosi infondato.

Inoltre la misura di tale «contribuzione» risulta solo a posteriori per effetto delle determinazioni assunte dall'amministrazione circa l'emissione del ruolo e la data dell'Ordinativo di rimborso.

Trattasi quindi di una norma che, finalizzata a sancire il riconoscimento di un diritto (agli interessi), in realtà, negandolo per un periodo di non poca durata, finisce per imporre un onere innominato a carico del contribuente.

C) Con riferimento all'art. 42 della Costituzione.

L'applicazione della disposizione di cui all'art. 44 del d.P.R. n. 602/1973 sembra attuare l'esproprio temporaneo di un bene privato (il capitale) senza adeguato indennizzo.

La stessa Corte costituzionale ha affermato, nella sentenza n. 63 del 1982, con la quale respinse la questione di illegittimità costituzionale circa la mancanza di tutela giurisdizionale contro l'iscrizione provvisoria; «la pretesa fatta valere in giudizio deve trovare, se infondata, la sua concreta soddisfazione mediante la reintegrazione successiva».

Ora certamente non si ha «reintegrazione» se il contribuente è stato privato della disponibilità, sia pur temporanea, del proprio capitale senza ricevere in compensazione neppure l'interesse nella misura «fiscale».

D) Con riferimento all'art. 53 della Costituzione.

La mancata corresponsione degli interessi per l'intero periodo nel quale le somme versate sono rimaste nella disponibilità dell'erario, comporta per il contribuente l'equivalente del pagamento di un'imposta. Questa imposta non è commisurata alla capacità contributiva del soggetto che ne è stato colpito: il giudice adito ha infatti dichiarato con effetto *es tunc* l'insussistenza del rapporto tributario dedotto nell'accertamento.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44, primo comma, del d.P.R. 602/1973, prospettata dalla «Sardoil s.p.a.» per violazione degli artt. 3, 24, 42 e 53 della Costituzione, al punto secondo del ricorso presentato a questa Commissione in data 2 febbraio 1994;

Sospende, pertanto, il giudizio in corso per la parte concernente la prospettata questione di legittimità costituzionale e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che la presente ordinanza, a cura della segreteria, sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri ed alle parti in causa «Sardoil s.p.a.» e Intendenza di finanza e che della medesima sia data comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Sassari, addì 20 marzo 1995

Il presidente: DERIU

95C0700

N. 349

Ordinanza emessa il 27 febbraio 1995 dal pretore di Venezia, sezione distaccata di Mestre nel procedimento penale a carico di Berenato Francesco

Titoli di credito - Emissione di assegni a vuoto - Improcedibilità (o improseguibilità) dell'azione penale a seguito del pagamento del capitale, degli accessori e del risarcimento del danno - Lamentata subordinazione dell'azione penale alla discrezionalità dell'autore del reato - Irragionevolezza - Disparità di trattamento rispetto ad altre ipotesi delittuose anche più lievi - Lesione del principio di obbligatorietà dell'azione penale.

(Legge 15 dicembre 1990, n. 386, art. 8).

(Cost., artt. 3 e 112).

IL PRETORE

Ritiene rilevante al fine della presente decisione la soluzione del problema di costituzionalità dell'art. 8 della legge 15 dicembre 1990 per i motivi che di seguito vengono dedotti.

L'art. 8 della legge 15 dicembre 1990 n. 386 ha introdotto nel sistema processuale una condizione di procedibilità o proseguitività dell'azione penale ispirata da ragioni preminentemente pratiche e deflative del carico giudiziario connesso con il fenomeno dell'emissione dell'assegno senza provvista.

Osserva questo giudice che la realizzazione di siffatta condizione di procedibilità è rimessa all'esclusiva volontà di colui che l'illecito ha realizzato, essendo egli assolutamente libero di porre in essere o meno il meccanismo previsto dall'art. 8 citato, influenzando così direttamente sulla nascita o meno di un procedimento penale a proprio carico.

Dubita questo giudicante della legittimità costituzionale di tale norma la quale oltre a porsi in contrasto con il generalissimo principio di ragionevolezza (non essendo certo logicamente condivisibile l'ipotesi che l'autore di un reato possa decidere lui stesso della propria perseguibilità) viola l'art. 112 della Costituzione comprimendo in capo al p.m. l'obbligo di esercizio dell'azione penale.

La norma processuale dell'art. 50 del c.p.p., emanazione diretta del principio costituzionale suddetto, prevede poi che l'esercizio officioso dell'azione penale possa essere limitato solo dalla necessità della presentazione della querela, dell'istanza o dell'autorizzazione a procedere.

Vi sono inoltre ragioni di contrasto con l'art. 3 della Costituzione sotto il profilo della disparità di trattamento riservata, oggi, nel sistema, a chi, compiuto un reato, provveda alla restituzione e/o al risarcimento del danno.

Solo la legge 15 dicembre 1990 n. 386, all'art. 8 citato, prevede quale causa di esclusione della perseguibilità del reato il risarcimento del danno, ancorchè parziale e solo legalmente determinato, mentre invece tale operoso comportamento in altre ipotesi delittuose (anche più lievi di quella in esame) viene assunto quale mero elemento circostanziale di attenuazione della pena.

P. Q. M.

Rilevato il contrasto dell'art. 8 della legge 15 dicembre 1990 n. 336 con gli artt. 3 e 112 della Costituzione e ritenuto rilevante ai fini della presente decisione il giudizio della Corte costituzionale;

Sospende il presente procedimento;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per il giudizio;

Dispone che la presente ordinanza venga comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei Deputati.

Mestre, addì 27 febbraio 1995

Il vice pretore onorario: BORTOLATO

Il collaboratore di cancelleria: DE SANCTIS

95C0701

N. 350

*Ordinanza emessa il 12 aprile 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Firenze
sull'istanza proposta da Pataro Luciano*

Processo penale - Custodia cautelare in carcere - Criteri per l'applicazione - Possibilità di soddisfare le esigenze cautelari mediante l'applicazione di altre misure coercitive - Esclusione nelle ipotesi previste dal terzo comma dell'art. 275 del c.p.p. (nella specie: artt. 416, 81, 110 e 648 del c.p.) - Irragionevolezza - Lesioni dei principi di inviolabilità della libertà personale e di presunzione di innocenza dell'imputato.

(C.P.P. 1988, art. 275, terzo comma).

(Cost., artt. 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Vista l'istanza di revoca della misura personale coercitiva della custodia in carcere avanzata da Pataro Luciano in data 25 marzo u.s., e letto il parere contrario del pubblico ministero del 31 marzo successivo;

Rilevato che l'indagato lamenta l'ingiustizia e l'inadeguatezza della misura coercitiva della custodia in carcere adottata, in relazione alla personalità ed alle attuali condizioni familiari ed economiche dello stesso, tali da escludere in modo assoluto il pericolo di fuga a cautela del quale la misura è stata disposta, in considerazione anche del comportamento tenuto nell'intervallo di tempo tra il provvedimento di rimessione in libertà e il nuovo provvedimento restrittivo, durante il quale lo stesso è rimasto a disposizione dell'autorità giudiziaria;

Considerato inoltre che:

Pataro Luciano è sottoposto alle indagini per i delitti di cui agli artt. 416 del c.p., 81 cpv., 110, 648-bis del c.p., 7 del d.-l. 13 maggio 1991, n. 152 convertito con modificazioni nella legge 12 luglio 1991, n. 203, per avere, unitamente ad altri concorrenti, promosso e realizzato una struttura associativa finalizzata a riciclare ingenti quantità di denaro, proveniente dal traffico internazionale di stupefacenti, e per avere, avvalendosi di una serie di conti correnti bancari accessi in Italia ed in svariati paesi esteri, sostituito sistematicamente il denaro proveniente dal traffico degli stupefacenti dei cartelli colombiani con oro grezzo e/o lavorato, acquistato sui mercati interni dell'aretino e del vicentino, conseguendo così la finalità di agevolare l'attività delle suddette organizzazioni colombiane dedite al traffico internazionale della droga;

questo giudice per le indagini preliminari, con ordinanza 15 gennaio 1994, accogliendo la richiesta del pubblico ministero, disponeva la custodia cautelare in carcere per il Pataro Luciano ed altri indagati, ravvisando nei loro confronti la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari in relazione ai gravi delitti contestati;

nel prosieguo delle indagini lo stesso veniva posto in libertà ai sensi del disposto dell'ultima parte del comma 3 dell'art. 275 del c.p.p.;

a seguito di ulteriori risultanze investigative, in particolare delle dichiarazioni rese da un coindagato colombiano divenuto, nel frattempo, collaboratore di giustizia, dei numerosi documenti contabili acquisiti e dei controlli incrociati ad essi relativi, il pubblico ministero precisava ed ampliava l'imputazione e chiedeva al giudice l'emissione di un nuovo ordine di custodia cautelare per sette persone sottoposte alle indagini, tra cui il Pataro Luciano, da tali ulteriori risultanze emergendo con maggiore chiarezza i ruoli e le funzioni degli associati nonché il complesso meccanismo attraverso cui affluivano in Italia i narcodollari che venivano riciclati con dollari puliti e con ingenti partite di oro acquistato sui mercati di Arezzo e di Vicenza;

con ordinanza del 1º marzo 1995 questo giudice per le indagini preliminari disponeva nuovamente la misura cautelare della custodia in carcere per quattro inquisiti, tra cui il Pataro Luciano, ritenendo credibili e munite di riscontri le dichiarazioni del collaboratore di giustizia e sussistenti le condizioni di applicabilità della misura e in particolare il ripresentarsi delle esigenze cautelari sotto il profilo del pericolo di fuga.

OSSERVA

Permangono a carico dell'istante le condizioni di applicabilità delle misure, rappresentate dai gravi indizi di colpevolezza, desunti dagli atti di indagine del pubblico ministero ed in particolare dalle numerose, precise e riscontrate dichiarazioni del collaboratore di giustizia Del Gado Upegui Gustavo, nonché da quelle assunte, mediante rogatoria internazionale in U.S.A., da Efraygi Mahmoud Mohamad, Abenhaim Sion e Kouyoumjian Wanis, dai documenti contabili acquisiti e dai relativi controlli incrociati, come ampiamente motivato nell'ordinanza applicativa della misura della custodia in carcere del 1º marzo 1995 che deve qui intendersi integralmente richiamata.

Nondimeno, per quanto attiene alle esigenze cautelari, il pericolo che il Pataro Luciano, se rimesso in libertà, si dia alla fuga, pur se concretamente sussistente in relazione ai contatti, alle amicizie ed agli affari che il predetto intrattiene con lo stato di Panama, suo paese natale, e con la Colombia, e al verosimile intento di sottrarsi alla giustizia in presenza dell'aggravamento del quadro probatorio e del trattamento sanzionatorio prevedibile, può essere adeguatamente salvaguardato con una misura cautelare coercitiva diversa dalla custodia in carcere, in particolare attraverso il ricorso alla meno afflittiva misura degli arresti domiciliari con i divieti di cui al secondo comma dell'art. 284 del c.p.p., unitamente al ritiro dei documenti validi per l'espatrio ai sensi dell'art. 281 cpv. del c.p.p.

Una siffatta soluzione però, stante l'inequivoco disposto normativo di cui all'art. 275, terzo comma, del c.p.p., è impedita, in presenza dei gravi indizi di colpevolezza relativamente a taluno dei delitti ivi previsti (qui, dalla contestazione della circostanza aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 203/1991 di conv. del d.-l. n. 152/1991), dalla presunzione legale di adeguatezza della sola misura coercitiva della custodia in carcere a fronteggiare le esigenze cautelari, presunzione *iuris tantum* superabile soltanto attraverso la prova positiva dell'insussistenza delle esigenze cautelari.

La previsione normativa ricordata, a seguito delle modifiche introdotte con l'art. 5, primo comma, del d.-l. n. 152 cit. e, successivamente, con l'art. 1, primo comma, del d.-l. 9 settembre 1991, n. 292 convertito con modifiche dalla legge 8 novembre 1991, n. 356, preclude al giudice ogni valutazione in merito alla adeguatezza, o meno, della custodia in carcere alle concrete esigenze, facendo perdere irragionevolmente di significato al parametro di adeguatezza di cui al primo comma dell'art. 275 del c.p.p., e al principio dell'*extrema ratio* della custodia cautelare in carcere, espresso dalla prima parte del terzo comma.

L'attuale disciplina sembra quindi porsi in contrasto con i principi costituzionali di eguaglianza, di libertà personale e di non colpevolezza di cui agli artt. 3, 13 e 27 della Costituzione.

La norma censurata infatti sottrae al giudice il potere di valutare nel merito l'entità delle esigenze cautelari effettivamente presenti, per applicare di conseguenza la misura adeguata in concreto a fronteggiarle: così il legislatore

viene irragionevolmente a negare i principi appena sanciti, imponendo in ogni caso l'applicazione della misura più afflittiva, anche quando essa è eccessiva rispetto alle esigenze cautelari del caso, e si rivela pertanto ultronea rispetto alla concezione del carcere come *extrema ratio*.

Su tali principi e concetti, che costituiscono il risultato di una forte domanda di civiltà e di umanità in tema di misure cautelari, prevale quindi nelle novelle successive all'emanazione del codice una esplicita sfiducia verso l'organo giudiziario preposto alla emanazione di provvedimenti restrittivi della libertà personale, evidentemente ritenuto incapace di apprezzare, in concreto, la pericolosità particolarmente qualificata di soggetti autori di gravi reati, ed incline ad allentare le cautele nei confronti di tali soggetti per un malinteso *favor libertatis*.

Ne risulta un sistema cautelare irragionevole, nel quale i principi e concetti suddetti sono scritti per essere subito dopo negati, in relazione ad un gran numero di reati, che è prossimo ad esaurire la gamma di quelli per i quali si suole fare ricorso nella pratica alle misure cautelari, e che comprende comunque delitti fra loro notevolmente diversificati, ovvero suscettibili di differenziarsi nei singoli casi concreti.

Tale profilo di irragionevolezza, laddove determina un'unica indifferenziata risposta cautelare, e la più grave — quella concepita come *extrema ratio* — a fronte di situazioni tra loro così diverse, sul piano della gravità della fattispecie astratta, ed ancor più sul piano del caso singolo (effettivo coefficiente di gravità dei reati, personalità e pericolosità in concreto dell'indiziato), si traduce in un giustificato sospetto di violazione del principio di uguaglianza: situazioni obiettivamente diverse, le quali necessiterebbero di una corrispondente articolazione nella scelta della misura cautelare da applicare, vengono ad essere appiattite dalla presunzione astratta di adeguatezza della sola misura della custodia in carcere.

La norma richiamata viola quindi il principio di eguaglianza laddove prescrive l'eguale trattamento di situazioni tra loro sostanzialmente diverse e non consente al giudice di differenziare, entro un ambito più o meno ampio, la risposta cautelare dell'ordinamento nei confronti di soggetti sottoposti ad indagini per i delitti di cui all'art. 275, terzo comma, del c.p.p.: di fatto il giudice, in presenza dei presupposti di cui all'art. 273 del c.p.p., deve solo limitarsi ad apprezzare se sussistano, ancorché a livello minimale, le esigenze cautelari indicate al successivo art. 274, senza tuttavia poter accedere ai criteri di scelta delle misure, potendo negare o revocare la misura suddetta soltanto quando sono acquisiti elementi positivi, tali da escludere la sussistenza di dette esigenze.

Pertanto la norma in esame ha in sé un ulteriore grave profilo di irragionevolezza: lo stesso legislatore (art. 275, terzo comma, ultima parte, del c.p.p.) ammette la possibilità che anche per gravi delitti non siano presenti in concreto (per inesistenza *ab initio* o per il loro susseguente venir meno) le esigenze cautelari, e che il giudice apprezzi tale situazione di mancanza delle esigenze cautelari, di conseguenza astenendosi dall'applicare la custodia in carcere, e con essa qualsivoglia diversa misura coercitiva.

Dunque il giudice può verificare se, di fronte al gravemente indiziato di uno dei gravi reati di cui si tratta, le esigenze cautelari siano nulle, e di conseguenza mandarlo libero da qualsiasi cautela, sia pure la meno afflittiva: ma non può verificare ciò che a maggior ragione parrebbe abilitato a verificare, vale a dire l'esistenza di esigenze cautelari attenuate, suscettibili di adeguato presidio con l'adozione di una diversa misura.

L'incoerenza del sistema appare davvero clamorosa, poiché il giudice, secondo una logica che non è eccessivo definire perversa, ha il potere di lasciare completamente libero l'indiziato del più grave dei gravi delitti indicati dal terzo comma dell'art. 275, ma non ha il potere di disporre a suo carico una misura meno afflittiva del carcere, pur in presenza di esigenze cautelari tenui o molto tenui, e comunque tali da trovare adeguato presidio in misure diverse.

Si affida pertanto al giudice [e, prima che al giudice, al pubblico ministero, il quale, ritenendo l'inesistenza di esigenze cautelari, può astenersi dal chiedere l'applicazione della misura cautelare nei confronti di chi è indiziato di uno dei c.d. delitti a cattura obbligatoria], il potere di compiere l'arduo pronostico di cessazione della pericolosità dell'indiziato del grave o gravissimo reato (ovvero del rischio che si dia alla fuga per evitare una pesante condanna).

Ma si diffida nello stesso tempo del giudice, allorché si tratta di formulare la previsione che tale pericolosità e tale rischio si sono ridimensionati fino al punto di poter essere fronteggiati in modo appropriato con gli arresti domiciliari o con altra cautela: ne risulta la possibilità di irrazionali discriminazioni, fra soggetti indiziati che presentano situazioni borderline quanto all'apprezzamento delle esigenze cautelari.

La previsione dell'art. 275, terzo comma, del c.p.p. appare altresì in contrasto con il principio secondo cui la libertà personale è inviolabile e con quello per il quale l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva, di cui agli artt. 13, primo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione.

La lettura combinata di tali principi porta a ritenere che le misure limitative della libertà personale siano circoscritte a quelle strettamente necessarie per l'apprestamento di indispensabili cautele a fronte di effettivi pericoli per altri valori costituzionalmente protetti.

A ciò è strettamente collegata l'ulteriore conseguenza, fatta propria dalle ricordate proposizioni contenute nel primo comma e nella prima parte del terzo comma dell'art. 275 del c.p.p.: se la libertà personale è un valore fondamentale, e se le misure cautelari non possono costituire anticipazione della pena, ne deriva che la limitazione di tale libertà dovrà essere quella minore in concreto possibile, la compatibilità tra i diversi valori costituzionali in contrapposizione venendo a realizzarsi attraverso l'applicazione di quella misura cautelare, eventualmente diversa dal carcere, che sia adeguata e sufficiente a presidiare le specifiche esigenze di cautela.

I parametri costituzionali ora evidenziati confermano dunque come l'adozione del carcere preventivo debba operare soltanto come momento estremo di autotutela dell'ordinamento, qualora nessun'altra misura sia idonea a salvaguardare le esigenze cautelari concretamente presenti, diversamente realizzandosi una compressione irragionevole dei fondamentali diritti personali di cui si tratta, diversamente essendò imposto di adottare la misura meno afflittiva bastevole nel caso concreto a fronteggiare i pericoli per gli altri valori costituzionali.

La norma censurata stabilisce dunque un automatismo inconciliabile con i principi di libertà e non colpevolezza, e rende inoperanti i parametri di adeguatezza e di proporzionalità, richiamati dalla stessa norma, con i quali si chiede appunto al giudice di governare i valori in giuoco con il minimo sacrificio anticipato (rispetto alla sentenza definitiva) della libertà personale, tale sacrificio essendo fortemente influenzato non solo dalla durata, ma anche dalla qualità della data misura, ed il sacrificio massimo trovando giustificazione solo in presenza dell'*extrema ratio*, costituito dall'insufficienza di ogni altra misura.

Nel caso sottoposto al vaglio di questo giudice, l'esigenza cautelare nei confronti dell'indagato Pataro Luciano, rappresentata dal pericolo di fuga, potrebbe essere neutralizzata adeguatamente dalla misura degli arresti domiciliari presso la propria abitazione, con il connesso divieto di espatrio: infatti si tratta di soggetto nei confronti del quale i saldi riferimenti familiari e le abitudini di vita rendono del tutto inverosimile una latitanza sul territorio nazionale, e dal quale è da temere soltanto il definitivo espatrio verso il Centro America, con la connessa impossibilità di ottenerne l'estradizione.

La questione di legittimità costituzionale dell'art. 275, terzo comma, del c.p.p. sollevata d'ufficio in via incidentale da questo giudice, sulla scorta delle considerazioni sopra esposte, appare dunque rilevante e non manifestamente infondata.

Tutto quanto sopra osservato

Visti gli artt. 299 del c.p.p., 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Sospende il giudizio in corso in ordine all'istanza proposta da Pataro Luciano a norma dell'art. 299 del c.p.p. e ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 275, terzo comma, del c.p.p. in relazione agli artt. 3, 13 e 27 della Costituzione, nella parte in cui non consente al giudice, qualora ritenga che le esigenze cautelari per i delitti ivi indicati si siano attenuate ovvero siano suscettibili di idonea salvaguardia con una misura meno afflittiva, di disporre una misura cautelare diversa dalla custodia in carcere;

Ordina che copia del presente provvedimento sia notificato alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Ordina altresì la comunicazione della presente ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Firenze, addì 12 aprile 1995

Il giudice per le indagini preliminari: SORESINA

N. 351

*Ordinanza emessa il 2 marzo 1995 dal tribunale militare di Padova
nel procedimento penale a carico di Ferrazini Corrado*

Reati militari - Criterio di riconoscimento della militarità del reato - Possibilità di considerare «reato militare» ogni violazione della legge penale militare - Esclusivo riferimento al dato formale - Conseguenze - Assoggettamento di reati ontologicamente identici a differenti regimi giuridici e a diverse giurisdizioni - Possibilità che, all'esito del giudizio, un reato, inizialmente qualificato «militare» (nella specie: abuso d'ufficio «militare») risulti «comune» con conseguente competenza dell'a.g.o. e duplicazione del processo - Irragionevolezza - Lesione del principio di buon andamento dell'amministrazione della giustizia.

(C.P.M.P., art. 37).

(Cost., artt. 3 e 97).

IL TRIBUNALE MILITARE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa contro Ferrazini Corrado, nato il 18 ottobre 1939 a Castelmassa (RO), atto di nascita n. 134/..I, residente a Legnago (VR) in via De Sanctis n. 4; coniugato, incensurato; ten. col. e.i. in servizio presso la 5^a Dir. genio militare di Padova, libero, imputato di abuso d'ufficio continuato (art. 323, comma primo, del c.p. in relazione all'art. 37 del c.p.m.p., art. 81 del c.p.m.p.) perché maggiore e.i. dirigente della sezione staccata genio marina militare di Venezia, abusando dell'ufficio ricoperto, con più azioni distinte ma esecutive di un medesimo disegno criminoso, disponeva affinché la ditta Penzo Angelo Restauri S.a.s. effettuasse presso l'alloggio A.S.I. n. 4 sito in palazzo Fantasia a Venezia (da assegnarsi al col. Conti Arturo) una copiosa serie di lavori non previsti nell'obbligazione privata n. 106 del 23 maggio 1989 (il cui importo era di 44 milioni circa) stipulata tra la suddetta impresa e la sezione genio M.M. di Venezia da lui diretta, con aggravio di costi per l'a.m. di circa lire 115 milioni, ciò facendo al fine di procurare al col. Conti Arturo un ingiusto vantaggio non patrimoniale. Fatti commessi in date distinte tra l'ottobre 1989 e il 10 gennaio 1990.

In esito al pubblico ed orale dibattimento.

OSSERVA

1. — Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, la difesa ha chiesto che il tribunale, rilevato il difetto di giurisdizione in ordine al reato di abuso d'ufficio (art. 323 in relaz. all'art. 37 del c.p.m.p.), ascrivito al ten. col. Ferrazini Corrado, disponga la trasmissione degli atti all'a.g.o.

Il p.m. si è associato.

2. — Ciò premesso, ritiene il collegio di dovere sollevare d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 37 del c.p.m.p. in relazione all'art. 3 della Costituzione, nei termini che seguono.

Il detto art. 37 afferma che «qualunque violazione della legge penale militare è reato militare».

Questa enunciazione è stata comunemente in dottrina ed in giurisprudenza — ad eccezione di rare pronunce di merito, smentite dalla suprema Corte — identificata nella «definizione» di reato militare.

Ne è derivata un'interpretazione estremamente formalistica, in base alla quale è solo il dato dell'inclusione in una legge penale militare — definita tale dal legislatore — a comportare, in modo vincolante per l'interprete, la qualificazione di un fatto come «reato militare», con negazione di spazi interpretativi finalizzati ad una nozione più sostanziale ed appagante che ponga come epicentro il bene giuridico leso.

Così, il reato di abuso d'ufficio — che nella specie rileva —, non essendo previsto nei codici penali militari, né in altre leggi qualificate penali militari, bensì nel codice penale comune (art. 323), dovrebbe essere sempre qualificato come reato comune, anche qualora — come appare ipotizzato in imputazione — l'abuso concerna un ufficio militare.

Ciò implica rilevanti conseguenze, da un lato, sul piano della disciplina sostanziale applicabile, che sarà la legge penale comune: dall'altro, della giurisdizione, che apparterrà al giudice ordinario.

Eppure, il reato in questione è norma penale sussidiaria e residuale nella quale, come si evince dal dato testuale «salvo che il fatto non costituisca un più grave reato», sono riconducibili figure criminose non sussumibili in altre fattispecie penali — comuni o militari — punite più gravemente.

Tra queste ultime, indubbiamente rientrano il peculato militare (art. 215 del c.p.m.p.), la malversazione militare (art. 216 del c.p.m.p.), l'abuso di autorità (artt. 195 e 196 del c.p.m.p.), l'abuso nelle requisizioni (art. 134 del c.p.m.p.), l'abuso nell'imbarco di merci o di passeggeri (art. 135 del c.p.m.p.), l'abuso nel lavoro delle officine (art. 136 del c.p.m.p.) etc.; reati tutti che pur comportano una illecita strumentazione dei poteri connessi alla qualità di p.u. e quindi abuso d'ufficio.

Ma la sussidiarietà della norma dell'art. 323 del c.p. implica il seguente effetto: che qualora non trovino applicazione le norme militari speciali, abbia vigenza, in presenza di un abuso più lieve riconducibile in quelle fattispecie, la norma penale di cui all'art. 323 del c.p.

Un significativo esempio, riguardante proprio la prospettata situazione, è stato recentemente sottolineato dalla Corte costituzionale (sent. n. 448/1991), la quale, nel dichiarare la illegittimità costituzionale del peculato militare per distrazione — a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 86/1990 che ha innovato solo rispetto nella disciplina comune —, ha affermato che le condotte dei militari prima punite a tale titolo, in avvenire «saranno punibili se ed in quanto integrano le fattispecie descritte nei novellati artt. 314, comma secondo, e 323 del c.p., (*omissis*)».

Dal ragionamento si desume perciò un rapporto di persistente e biunivoca specialità reciproca, in tema di abusi dei p.u. (militari), tra disciplina penale comune e militare, in virtù del quale l'applicazione dell'una o dell'altra normativa emerge in modo accidentale ed irragionevole pur a fronte di fatti lesivi di un medesimo bene giuridico.

Il che comporta che, mentre alle più gravi figure criminose contenute nella legge penale militare (peculato militare, malversazione militare, etc.) si applicherà la disciplina penale militare, all'ipotesi sussidiaria (art. 323 del c.p.) quella penale comune.

Le conseguenze sul piano pratico sono notevoli: esse riguardano l'applicazione delle pene militari o comuni (corrispondenti a diverse finalità ed obbedienti a differenti regimi), delle speciali pene accessorie (rimozione, sospensione dall'impiego, dal grado, ecc.), delle attenuanti previste dal codice penale militare (significativa quella dell'ottima condotta militare), delle scriminanti speciali (artt. 42 e 44 del c.p.m.p.), delle sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, ex legge 24 novembre 1981, n. 689 (secondo recente decisione della suprema Corte, non ammissibili in materia penale militare). E ciò, nonostante si tratti di fatti ontologicamente uguali, sostanzialmente consistenti tutti in abusi d'ufficio militare.

È evidente, poi, che ciò intanto si verifica in quanto esiste nel codice penale militare la norma di cui all'art. 37 che lega al dato meramente formale la nozione di reato militare.

D'altronde è opportuno rimarcare che l'irrazionalità non è circoscrivibile al solo caso in questione, ma che essa ricorre immanentemente e sistematicamente nella vigente disciplina.

A titolo meramente esemplificativo, è infatti reato militare, sulla base dell'interpretazione dominante dell'art. 37 del c.p.m.p., il peculato militare (art. 215 del c.p.m.p.) e non il peculato militare d'uso (314, c. secondo, c.); la lesione dolosa tra parigrado (art. 223 del c.p.m.p.) e non le lesioni colpose (art. 590 del c.p.); l'omicidio volontario a carico del superiore o dell'inferiore, (artt. 186 e 195 del c.p.m.p.), ma non nei confronti di parigrado (art. 575 del c.p.) e non l'omicidio colposo o preterintenzionale né a danno di superiore né di parigrado; la minaccia (art. 229 del c.p.m.p.), ma non la violenza privata (art. 610 del c.p.) nella quale ultima pur sono inquadrabili la maggior parte di fatti penalmente rilevanti di «nonnismo».

Si ribadisce che anche l'irrazionalità del sistema è addebitabile alla nozione dell'art. 37 del c.p.m.p. che — si ritiene — perciò presenti aspetti di incostituzionalità con l'art. 3 della Costituzione, in quanto obbliga all'assoggettamento a diversi regimi giuridici sostanziali per fatti ontologicamente lesivi del medesimo bene giuridico.

3. — Ma la violazione del detto parametro costituzionale si ravvisa, con riferimento all'art. 37, anche sotto il profilo della giurisdizione.

Infatti, secondo l'art. 263 del c.p.m.p.: «appartiene ai tribunali militari la cognizione dei reati militari commessi dalle persone alle quali è applicabile la legge penale militare».

Secondo il criterio formalistico proposto dall'art. 37, è quindi l'inclusione in una legge militare, conferendo la natura di «reato militare» al fatto, ad implicare, nel concorso di requisiti soggettivi (art. 103 della Cost.), la sottoposizione alla giurisdizione penale militare.

Ma deve osservarsi, che per fatti — come sopra esemplificati — pur uguali dal punto di vista dell'oggettività giuridica, finisce con l'applicarsi alternativamente, in modo cieco e volubile, la giurisdizione ordinaria o quella speciale, in assenza di criteri di razionalità.

Certo, vero è che uguale rito ormai si applica dinanzi ai tribunali militari ed alla giurisdizione ordinaria e che delle stesse garanzie d'indipendenza godono i giudici militari (leggi 7 maggio 1981, n. 180, e 30 dicembre 1988, n. 561) rispetto ai giudici ordinari.

Ma non è men vero, però, che il fondamento dell'esistenza dei tribunali militari si giustifica anche nella differente composizione, rispetto all'organo ordinario: l'elemento caratterizzante è infatti dato nella presenza di un ufficiale delle FF.AA. (art. 2, comma secondo, n. 3, della legge n. 180/1981), che, come rilevato dalla Corte costituzionale (sent. nn. 192/1976, 49/1989 e 151/1991), è «chiamato a dare un qualificato contributo inerente alla peculiarità» della vita e dell'organizzazione militare; contributo consistente nell'aiutare il collegio a fondare le proprie valutazioni sulla piena conoscenza e la piena comprensione dei molteplici aspetti del concreto atteggiarsi di quel settore; delle condizioni che lo caratterizzano e dei problemi che vi si pongono. Aspetti tutti che non possono non riflettersi sulla ricostruzione e valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi dei fatti — reati sottoposti al giudizio del tribunale, anche alla luce di quei valori tipici dell'ordinamento militare che già la Corte ha ritenuto tali da non correre a giustificare l'esistenza della speciale giurisdizione» (sent. n. 192/1976).

Proprio alla stregua delle citate argomentazioni è evidente che, se trattasi di giurisdizione speciale e specializzata, la sottoposizione alla cognizione dei tribunali militari solo dei fatti riconducibili nell'art. 37 del c.p.m.p., e non anche di quelli identici che non possano rientrarvi alla stregua della «definizione» contenutavi, introduce un ulteriore elemento di irrazionalità che appare violare l'art. 3 della Costituzione.

4. — Vi è infine da rilevare un ultimo aspetto.

La sussidiarietà della norma in questione comporta che la sua applicazione frequentemente emerga, in via residuale, solo in esito al procedimento, allorché, essendo piena la cognizione del fatto, si escluda la sussistenza di «un più grave reato».

Tuttavia, se ciò non comporta rilevanti effetti qualora il reato contestato *ab origine* sia reato comune perché il giudizio ha luogo, tutto, dinanzi al giudice ordinario, invece obbliga alla celebrazione di un secondo, nuovo processo allorché si sia in presenza di un fatto contestato inizialmente come reato militare e consistente in un abuso (artt. 215, 216, 195, 134, 135 e 136 del c.p.m.p., etc.), ma emerga, in esito ad un completo esame, la figura sussidiaria di cui all'art. 323, non riconducibile della «definizione» di cui all'art. 37 e, perciò, reato comune, di competenza dell'a.g.o.

Ne deriva che l'art. 37 del c.p.m.p., nella parte in cui esclude la riconducibilità nel proprio ambito di fatti di abuso d'ufficio «militare», appare violare l'art. 97 della Costituzione, in quanto normalmente vanifica le energie profuse nel primo processo e costringe ad una — inutile — duplicazione di giudizi per il medesimo fatto, con conseguente lesione del principio del buon andamento dell'amministrazione della giustizia, costretta a reiterarsi in più sedi ed a subire, in violazione delle regole di economia processuale, una inutile dilatazione dei tempi di definizione.

Quanto sopra appare, poi, in particolar modo rilevante nel caso di specie in cui già dalla formulazione del capo d'imputazione si evince la problematicità dell'inquadramento del fatto nella norma incriminatrice contestata piuttosto che in altra, pur prevista dal codice penale militare che lede il patrimonio dell'A.M. (art. 215 del c.p.m.p.).

P. Q. M.

Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87:

Dichiara non manifestamente infondata e rilevante nel presente giudizio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 37 del c.p.m.p. in relazione agli artt. 3 e 97, primo comma, della Costituzione;

Dispone la sospensione del procedimento in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina la notifica dell'ordinanza alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e la comunicazione ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Padova, addì 2 marzo 1995

Il presidente: ROSIN

Il giudice estensore: BLOCK

N. 352

*Ordinanza emessa il 6 aprile 1995 dalla corte d'appello di Venezia
nel procedimento per ricusazione proposto da Battaglia Franco*

Processo penale - Appello - Incompatibilità del giudice - Lamentata omessa previsione di incompatibilità del giudice (nella specie: corte d'assise d'appello) che abbia respinto l'accordo delle parti in ordine alla pena concordata, alla sussistenza di circostanze attenuanti ed al loro bilanciamento (c.d. patteggiamento improprio) - Disparità di trattamento rispetto a situazioni analoghe - Violazione dei diritti di difesa, del principio del giudice naturale nonché di quelli della legge di delega.

(C.P.P. 1988, art. 34).

(Cost., artt. 3, 24, 25 e 76; legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2).

LA CORTE D'APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza visti gli atti processuali assunti nel procedimento per ricusazione proposto dal difensore di Battaglia Franco, nato a Venezia il 3 febbraio 1946, attualmente detenuto presso la casa circondariale di Verona.

OSSERVA

Con sentenza n. 18 in data 5 ottobre 1994 le sezioni unite della Corte di cassazione, in accoglimento del ricorso proposto da Battaglia Franco, annullavano l'ordinanza della corte di appello di Venezia, sez. 2^a, in data 22 marzo 1994, e rimettevano ad altra sezione di questa Corte la decisione sulla ricusazione proposta dal difensore del Battaglia contro la corte d'assise d'appello, sez. 1^a, di Venezia.

La decisione veniva affidata a questa quarta sezione.

Appare necessario, per la migliore comprensione della vicenda processuale, ripercorrere sia pur schematicamente l'iter dei fatti:

1) con sentenza 28 giugno 1993 il g.i.p. presso il tribunale di Venezia, in esito a rito abbreviato, condannava il Battaglia, all'epoca latitante, a pena di anni 18 di reclusione, ritenuta la continuazione tra i reati di omicidio volontario ed altri, e riconosciuto concorso dell'attenuante del risarcimento dei danni dichiarata equivalente; altri coimputati erano condannati a pene minori;

2) proponendo appello, il Battaglia richiedeva, oltre ad altri motivi, anche la prevalenza delle già riconosciute attenuanti;

3) in data 1^o marzo 1994, avanti la corte d'assise d'appello, essendo il Battaglia ancora latitante, il suo difensore ed il p.g. proponevano al giudice, ex art. 599.4 del c.p.p., previa rinuncia da parte della difesa di ogni altro motivo di gravame diverso dalla misura sanzionatoria, la pena di anni 12 di reclusione, sulla base della prevalenza della attenuante già riconosciuta in primo grado;

4) con ordinanza letta in aula la predetta Corte respingeva la proposta con la dizione «non è allo stato accoglibile»;

5) subito dopo lo stesso difensore del Battaglia proponeva ricusazione contro la Corte sul rilievo che si era, con ciò, pronunciata su parte essenziale del merito, e, preso atto che tra le ipotesi, peraltro tassative, di cui all'art. 34 del c.p.p. non era prevista quella in esame, proponeva questione di costituzionalità di esso art. 34 del c.p.p. per la mancata previsione dell'incompatibilità a pronunciare la decisione di merito per il giudice che avesse respinto la proposta di pena ex art. 599 del c.p.p. (c.d. «patteggiamento improprio»);

6) con successivo atto lo stesso difensore ribadiva la proposta ricusazione e la conseguente e collegata questione di costituzionalità, integrandola con opportuna documentazione;

7) il procuratore generale in sede esprimeva parere di inammissibilità e comunque di manifesta infondatezza della proposta questione di costituzionalità;

8) con ordinanza in data 23 marzo 1994 la corte d'appello di Venezia, sez. 2^a, dichiarava inammissibile la proposta ricusazione, sul rilievo che il difensore non era munito della — ritenuta necessaria — procura speciale;

9) su ricorso della difesa, le ss. uu. della Corte di cassazione con sentenza 5 ottobre 1994 annullavano la predetta ordinanza, dichiaravano il difensore legittimato a proporre la riconsuazione (atteso lo stato di latitanza del proprio rappresentato, *ex art.* 165.3 del c.p.p.), e rimettevano la decisione sul merito della riconsuazione a senzione diversa della stessa corte d'appello di Venezia;

10) il procuratore generale, con parere 10 febbraio 1995, faceva propria la questione di costituzionalità, riproponendola nei termini di cui in atti.

Sentite le parti, ritiene la Corte:

a) è del tutto pacifico che le ipotesi di incompatibilità, siccome inferenti sul principio costituzionale del giudice naturale, siano tassative, e come tali non ammettano né interpretazione estensiva, né analogica; su tale base la proposta riconsuazione dovrebbe essere respinta, posto che il caso che la genera non è previsto dall'art. 34 del c.p.p.;

b) tanto ritenuto, deve affrontarsi la proposta questione di costituzionalità che vede convergere concretamente sia la difesa che il procuratore generale nel suo parere scritto; e oggi all'udienza ribadito;

c) il preliminare vaglio di rilevanza va indubbiamente superato positivamente, atteso che, ove accolta, la questione si riflette addirittura sulla *potestas iudicandi* del giudice riconsuato; si è posta la Corte il problema della rilevanza anche sulla considerazione che l'ordinanza 1º marzo 1994 della corte d'appello non motiva specificatamente le ragioni per le quali non ha accolto la proposta *ex art.* 599 del c.p.p. (si è già detto che la dizione che leggesi nel relativo verbale è «non è allo stato accoglibile»); tuttavia tale formula, che ripete in modo pedissequo quella normativa (si veda art. 599.5 del c.p.p.: «se ritiene di non poter accogliere, allo stato, la richiesta», in ipotesi contiene già in sé, inevitabilmente, e pur se in modo implicito, un giudizio sulla proposta stessa; del resto la valutazione di rilevanza della questione va posta non già in relazione alla motivazione in concreto (che può essere più o meno felice), ma sul paradigma normativo; nel caso si pone quindi il problema se, come proposto dalle parti, una tale reiezione concretizzi una valutazione sul merito o su parte essenziale di esso, qual'è la misura sanzionatoria, tale che implichi una violazione dei principi costituzionali invocati; insomma, la rilevanza della questione sussiste indipendentemente dalla motivazione, e si pone sul paradigma normativo, qualunque sia stata la considerazione adottata dal giudice a sostenere il proprio convincimento nel caso concreto;

d) in relazione a quanto proposto, e per verità per argomentazione ampiamente condivisa da questa Corte, il ragionamento deve procedere ora sulla presa d'atto della natura sostanziale del giudizio che è chiamato a dare il giudice nell'accogliere o respingere la proposta di «patteggiamento improprio» *ex art.* 599.4 del c.p.p., essendo evidente che ove essa fosse da intendere di natura per così dire astratta, generica, quasi paradigmatica, ne deriverebbe in modo sicuro che in tale valutazione il giudice, non entrando nel merito del decidere, non si pone in situazione di incompatibilità; non ne deriverebbe quindi vulnerazione del principio di terzietà, e dunque non avrebbe ragion d'essere la proposta questione di costituzionalità che, in tal caso, dovrebbe essere dichiarata manifestamente infondata;

e) in realtà così non è; osserva la Corte che la norma in esame (art. 599.4 del c.p.p.) non esplicita in base a qual tipo di considerazioni il giudice debba accogliere o non accogliere la proposta; appare del tutto evidente a questa Corte che la valutazione, proprio perché la proposta riguarda la misura della pena, debba essere fatta quanto meno, ma essenzialmente, proprio sulla ragionevolezza della pena proposta; proprio per il motivo che la norma non stabilisce una direttiva motivazionale, non c'è dubbio che si debba far riferimento ai principi generali in materia; dunque la valutazione sull'accoglibilità o meno della proposta *ex art.* 599.4 del c.p.p. non può non basarsi che sulla congruità della pena; tale congruità non può che essere concreta, cioè ragguagliata all'imputato da giudicare e al fatto in imputazione; del resto in punto di congruità della pena il riferimento necessario è all'art. 133 del c.p. che impone parametri del tutto concreti, e cioè adagiabili sulla persona e sul fatto da giudicare, non già in astratto; ciò trova riscontro in decisioni puntuali e conformi della Corte di legittimità che indica in *subiecta* materia la valutazione di congruità concreta; si veda sul punto: cass. sez. VI, 20 settembre 1991, 9842, ric. Verterano; cass. sez. VI 26 febbraio 1993, 1869, ric. Cirillo; cass. sez. VI, 18 marzo 1994, 3380, ric. Paolicelli («congrua al reato giudicato»); ove poi si allarghi il campo di valutazione, e si rifletta come in base all'art. 599.4 del c.p., la pena concordata e proposta si basa altresì sulla sussistenza anche di circostanze attenuanti, il giudizio di bilanciamento (come nella presente fattispecie), le sanzioni sostitutive, la qualificazione giuridica (con riferimento al primo comma dello stesso articolo), non ci possono essere più dubbi che la valutazione che il giudice è chiamato a fare non sia meramente formale, estrinseca, quasi asettica, bensì pregnante e penetrante su materia che altro non può definirsi che merito del decidere;

f) ma se la valutazione in parola entra nel merito del *decidendum*, o almeno di parti così essenziali del *decidendum*, quali la pena, la sua congruità (anche attraverso il meccanismo del bilanciamento) la sussistenza di attenuanti, ne consegue che il pronunciamento relativo inevitabilmente già implica una espressione processuale non

ripetibile poi nelle persone degli stessi giudicandi senza violare il principio della terzietà e senza violare il principio fondamentale del divieto di duplicazione del pronunciamento sullo stesso tema e sulla stessa persona;

g) osserva in proposito la Corte che non diversamente la Corte costituzionale, nelle sentenze 25 marzo 1992, n. 124, 26 ottobre 1992, n. 399, e 16 ottobre 1993, n. 439, proprio sul presupposto di fatto di valutazione di attenuanti e congruità della pena, ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 34 del c.p.p. nella parte in cui non prevede l'incompatibilità del g.i.p. che abbia disatteso la richiesta di patteggiamento proprio, *ex art.* 444 del c.p.p., a partecipare alla successiva udienza preliminare; si osserva che in tali casi sussiste la medesima ragione logico-processuale e che l'unica differenza (il collegamento a riduzione premiale) non entra nella dinamica argomentativa della declaratoria di incostituzionalità; si ravvisa insomma una più che significativa uguaglianza di presupposti logico-giuridico, posto che sia dato per affermato, come deve essere alla stregua di quanto sopra, che la valutazione da compiere sull'accogliibilità della proposta *ex art.* 599.4 del c.p.p. (che potrebbe così definire il grado di giudizio) debba essere fatta in concreto; e cioè valutando *ex art.* 133 del c.p. la persona ed il fatto da giudicare;

h) rileva ancora questa Corte come non abbiano pregio, o per lo meno non tale da capovolgere la valutazione di non manifesta infondatezza della proposta questione, quelle argomentazioni che, anziché basarsi sulla sostanza della valutazione da compiersi *ex art.* 599.4 del c.p.p. (se si tratti cioè di pronunciamento penetrante nel merito), si orientano a restringerne il campo, sottolineando che si tratta comunque di decisione per così dire interlocutoria, non diversamente, si dice, da valutazione — asseritamente consimili — quali quelle in tema *libertatis*.

L'opinione non è da condividere, posto che le due situazioni non coincidono nei presupposti, atteso che la decisione *de libertate* non è precipua su quello che sarà poi il *thema decidendum*, basandosi su parametri, peraltro legislativamente prefissati (il che non è in tema di art. 599.4 del c.p.p., che è dunque più discrezionale, e quindi più impegnativa) di pericolosità sociale che vedono il merito solo quale *incidens* del diverso *decidendum*.

Si deve considerare poi che il procedimento *ex art.* 599 del c.p.p. tende ad una definizione di un grado del decidere, avendo così una valenza di prima giurisdizione che, indubbiamente, l'altra situazione non ha;

i) tale sistema porta a dover ritenere non manifestamente infondata la proposta questione: art. 34 del c.p.p. nella parte in cui non prevede che il giudice, che abbia disatteso la richiesta di pena congiuntamente proposta da imputato e p.g. *ex art.* 599.4 del c.p.p., non possa partecipare alla successiva decisione di merito sul proposto gravame.

Con riferimento:

1) art. 3 della Costituzione: violazione del principio di parità tra cittadini in analoga posizione, posta corrispondenza logico giuridica con la situazione di cui all'art. 444 del c.p.p. e richiamati i già citati precedenti decisorii della stesa Corte costituzionale;

2) art. 24 e art. 25 della Costituzione: violazione dei diritti di difesa e del principio del giudice naturale come inteso nell'ordinamento vigente, ivi compreso il sistema dell'incompatibilità che ne è parte integrante ed essenziale;

3) art. 76 della Costituzione: violazione dei principi della legge delega per il c.p.p., con riferimento alla direttiva punto n. 2, per mancata applicazione del principio di terzietà del giudice decidente sul merito.

P. Q. M.

Dichiara la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità nei termini di cui in parte motiva;

Rimette gli atti alla Corte costituzionale per la sua decisione;

Ordina la sospensione del presente procedimento relativo alla proposta ricusazione della prima corte d'assise d'appello di Venezia;

Ordina le notifiche e le comunicazioni di cui all'ultimo comma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e cioè dispone che il presente provvedimento va notificato al sig. Presidente del Senato della Repubblica al sig. Presidente della Camera dei deputati, nonché al sig. Presidente del Consiglio dei Ministri.

Venezia, addì 6 aprile 1995

Il presidente: RODIGHIERO

I consiglieri: ZAMPETTI - MARINI

N. 353

Ordinanza emessa il 15 settembre 1994 (pervenuta alla Corte costituzionale il 22 maggio 1995) dal pretore di Caltanissetta nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Barresi Giuseppe ed altri e l'Ente Ferrovie dello Stato ed altra

Impiego pubblico - Ente Ferrovie dello Stato - Computo dell'indennità integrativa nella determinazione della indennità premio di fine servizio - Controversie giudiziali in corso - Prevista automatica estinzione dei giudizi con declaratoria di compensazione delle spese - Compressione della funzione giurisdizionale - Incidenza sul diritto di difesa - Limitazione dell'indipendenza dei giudici.

Impiego pubblico - Computo dell'indennità integrativa speciale - Somme dovute - Corresponsione di interessi e rivalutazione - Prevista esclusione - Disparità di trattamento tra dipendenti collocati in pensione in passato e quelli pensionati nel corrente anno (1994) - Incidenza sul principio della retribuzione (anche differita) proporzionata ed adeguata.

(Legge 29 gennaio 1994, n. 87, artt. 2, quarto comma, e 4).

(Cost., artt. 3, 36, 38, 102 e 108).

IL PRETORE

Ha emesso la seguente ordinanza a scioglimento della riserva espressa in data 19 luglio 1994, tra Barresi Giuseppe + altri con l'avv. Giuseppe Marino, contro l'Ente Ferrovie dello Stato, oggi Società di trasporti e servizi p.a., in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, autorizzato con delibera dell'amministratore straordinario n. 22/1992 del 17 dicembre 1992 elettivamente domiciliata in Caltanissetta presso lo studio dell'avv. Diego Argento che lo rappresenta e difende giusta procura a margine della memoria di costituzione e risposta e contro l'Opera di previdenza e di assistenza per i ferrovieri dello Stato (O.P.A.F.S.), in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Caltanissetta, nei cui uffici è, *ope legis*, domiciliata;

Letti gli atti, richiamate per quanto di seguito non riportate le allegazioni e deduzioni di cui agli atti di parte ed al verbale di udienza;

RILEVATO IN FATTO

Con distinti ricorsi depositati rispettivamente in data 29 ottobre 1993, 10 novembre 1993 e 27 gennaio 1994, i ricorrenti Barresi Giuseppe, Martino Giuseppe, Carbone Carmelo, Milia Rocco, La Porta Antonino, Cinà Antonino, Calabrese Luigi, La Barbera Angelo, Maida Michele, Morreale Vincenzo, Polizzi Bonaventura, Schembri Luigi, Spanò Giuseppe, Ventura Pietro, Urso Calogera, Urso Maddalena, Bellone Alfonso, Boccadutri Salvatore, Bugia Michele, Carcione Silvano, Dragna Francesco, Lunetta Salvatore, La Placa Luciano, La Greca Arcangelo, La Porta Stefano, Giadone Giuseppe, Giambra Biagio, Pintacorona Luciano, Guarneri Umberto, Longo Gaetano, Cacciato Calogero, Meli Giovanni, Terrasi Vincenzo, Turturici Armando, Castellana Francesco, Madonia Francesco, Di Gloria Calogero, Curtopelle Gioacchino, Terrasi Giuseppe, Lo Presti Giuseppe, Ferlisi Francesco, Di Maria Pietra, Cottitto Rosario, Urso Rosa, Urso Vincenza, Caramazza Carmelo, Giali Santo, Armenio Umberto, Mazzola Giuseppe, Lamendola Salvatore, esponevano di aver lavorato alle dipendenze dell'Ente FF.SS. fino al 29 maggio 1987, data di collocamento in riposo; di aver ricevuto una certa somma dall'OPAFS a titolo di indennità premio di fine servizio; di vantare diritto ad una somma superiore a quella corrisposta, dal momento che il computo della stessa dovrebbe essere calcolata sulla base dell'ultima retribuzione comprensiva dell'indennità integrativa, calcolata per intero e non in misura ridotta, come determinata dall'OPAFS.

Costituitosi ritualmente l'Ente FF.SS. e l'OPAFS, in persone dei rispettivi legali rappresentanti *pro-tempore*, contestavano in radice le avverse pretese, chiedendone l'integrale rigetto.

All'udienza di comparizione, dopo essere stata disposta la riunione dei procedimenti, per connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, il difensore dei ricorrenti sollevava eccezione di legittimità costituzionale della norma di cui all'art. 2, quarto comma, della legge n. 87/1994 per contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione e della norma di cui all'art. 4 stessa legge, per contrasto con gli artt. 3, 24, 102, 104 e 108 della Costituzione.

Il pretore, ritenuta la questione rilevante e non manifestamente infondata, emette la seguente ordinanza di rimessione degli atti alla Corte costituzionale.

Infatti, sotto il profilo della rilevanza della questione, basti osservare che l'art. 4 della legge n. 87/1994 prevede esplicitamente l'estinzione d'ufficio, con compensazione delle spese processuali tra le parti, dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge citata, aventi ad oggetto la riliquidazione dell'indennità di buonuscita, con inclusione dell'indennità integrativa speciale.

Di conseguenza, la norma *de qua* opera immediatamente nel presente giudizio, producendo sia effetti di natura processuale (automatica declaratoria di estinzione) che sostanziali (regolamento delle spese).

La valutazione sulla rilevanza importa la conclusione che il procedimento non può essere deciso indipendentemente dalla decisione sulla questione di legittimità costituzionale.

Alla stessa stregua, la questione appare non manifestamente infondata, nella misura in cui, a norma dell'art. 23 della legge n. 87/1953, il solo dubbio di incostituzionalità impone al Giudice di provocare l'intervento della Corte.

Infatti, la norma *de qua* incide direttamente sul concreto esercizio della potestà giurisdizionale, sottraendo alla valutazione del giudice ogni aspetto del rapporto sostanziale dedotto in giudizio e ciò in aperto contrasto con gli artt. 102, primo comma, e 108 Cost., nella misura in cui queste disposizioni garantiscono la potestà valutativa dell'organo giudicante nel momento dell'attuazione della legge nel caso concreto.

Nello stesso senso, deve ritenersi rilevante la questione dell'eventuale illegittimità dell'art. 2 della legge n. 87/1994, per contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione.

Quest'ultima disposizione prevede che le somme dovute a norma della legge medesima, non danno luogo alla corresponsione di interessi, né a rivalutazione monetaria.

La questione appare non manifestamente infondata ove si rilevi che le clausole di realtà sono poste a tutela del principio di equa e sufficiente retribuzione di cui all'art. 36 della Costituzione; e ciò sia nel caso che si riconosca natura di retribuzione differita al TFR, o indennità di buonuscita, sia nel caso voglia riconoscersi all'indennità integrativa speciale natura previdenziale, avendo la funzione di completare un reddito che, con il collocamento a riposo, si ridotto, poiché la rivalutazione di cui all'art. 429 del c.p.c., in quanto attuazione dell'art. 36 della Costituzione, si estende anche ai crediti previdenziali.

Ne emerge, altresì, l'evidente contrasto con l'art. 3 Cost. nella misura in cui l'applicazione della norma *de qua* comporta l'evidente disparità di trattamento tra collocati a riposo negli anni passati e quelli collocati nell'anno corrente.

Si ritiene, pertanto, che le sollevate eccezioni siano rilevanti ai fini della definizione del procedimento n. 2064/93 nonché non manifestamente infondate.

P. Q. M.

Visto l'art. 24 della legge n. 53/1987, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, quarto comma, della legge n. 87/1994 per contrasto con gli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione e dell'art. 4 della legge n. 87/1994 per contrasto con gli artt. 102 e 108 della Costituzione;

Sospende il processo ed ordina che, a cura della cancelleria, gli atti siano trasmessi alla Corte costituzionale, in uno alle prove degli adempimenti di cui appresso:

1) la notificazione, a cura della cancelleria, della presente ordinanza alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri;

2) la comunicazione della presente al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica.

Caltanissetta, addì 15 settembre 1994

Il pretore: COSSIA

N. 354

*Ordinanza emessa il 16 febbraio 1995 dal tribunale di Milano
nel procedimento civile vertente tra Rodi Agostino e fallimento S.r.l. Litografia del Sole*

Procedure concorsuali - Ripartizione dell'attivo - Crediti assistiti da privilegio - Lamentata omessa previsione per i crediti derivanti dall'opera o dal servizio prestato dal lavoratore autonomo (non intellettuale) - Disparità di trattamento, in particolare, nei confronti dell'imprenditore artigiano - Mancata tutela del lavoro.

(C.C., art. 2751-bis, n. 5).

(Cost., artt. 3 e 35).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile promossa con ricorso notificato in data 14 aprile 1992, causa chiamata alla udienza collegiale del 16 febbraio 1995 da Rodi Agostino rappresentato e difeso dall'avv. Mario Aurigo, come da mandato a margine del ricorso, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, opponente, contro il fallimento Litografia del Sole S.r.l., in persona del curatore avv. Bruno Festi rappresentato e difeso dall'avv. Simona Cazzaniga come da mandato in calce alla comparsa di risposta, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, resistente.

Sullo svolgimento del fatto.

Con ricorso notificato in data 14 aprile 1992, Rodi Agostino, interponeva opposizione *ex art.* 98 della l.f., lamentando che il giudice delegato al fallimento Litografia del Sole S.r.l. in sede di verifica, aveva ridotto il proprio credito fondato sul rapporto di agenzia, ammettendo il minor importo di L. 14.443.625 e in via chirografaria anziché privilegiata, sull'inesatto presupposto della inesistenza del rapporto di agenzia; chiedeva, quindi, l'ammissione di L. 56.734.209, di cui una parte per F.I.R.R. e una parte per indennità suppletiva di clientela, il tutto in via privilegiata oltre spese.

Si costituiva in giudizio il curatore, il quale eccepiva che non esisteva il presupposto dell'invocato privilegio in quanto il rapporto in essere non poteva essere qualificato di agenzia ma di collaborazione continuata e coordinata nel settore della consulenza grafica. Contestava altresì la quantificazione del credito e concludeva per il rigetto dell'opposizione.

Dimessi documenti, dato corso all'istruttoria orale, la causa veniva assegnata in decisione all'udienza collegiale sopra indicata sulle conclusioni delle parti, come in epigrafe trascritte.

Sui motivi della decisione

Il giudizio di opposizione a stato passivo, ancorché mutui talune regole dai processi di gravame, è un giudizio ordinario di cognizione di primo grado, in cui l'opponente assume la veste dell'attore, in guisa che a suo carico è addossato l'onere di dimostrare l'esistenza del credito e dei fatti costitutivi della obbligazione in modo che il giudice possa qualificarli e se richiesta, riconoscere una causa di prelazione.

Sulla qualificazione del rapporto.

In ordine alla qualificazione del rapporto occorre rilevare che la difesa dell'opponente si fonda sull'esito dell'istruttoria orale dalla quale emerge che il Rodi, per tre anni, ha svolto attività di acquisizione di ordini presso la Standa, di stampati da distribuirsi sul territorio nazionale; sul punto vanno segnalate le testimonianze di Cortiana, Colombo e Cremaschi che hanno univocamente confermato la circostanza.

Diversamente, la difesa del fallimento si basa sul testo del contratto intercorso fra le parti (a partire dall'accordo del 1° luglio 1987, poi rinnovato), nel quale al Rodi risulta assegnato l'incarico di provvedere alla preparazione e al coordinamento tecnico e grafico dei «pieghevoli Standa», nonché al controllo della produzione e alla spedizione. mansioni queste ben diverse da quelle del rapporto di agenzia. Tenuto conto delle prove raccolte, la curatela deduce che se vi è stata attività di promozione di vendite, questa era accessoria rispetto a quella pattuita, sicché, comunque, il privilegio non potrebbe essere riconosciuto.

Ad avviso del collegio effettivamente nella attività prestata dal Rodi non è identificabile quella propria del rapporto di agenzia che, è bene ricordarlo, consiste nel promuovere affari da parte di chi con organizzazione di mezzi assume un rischio d'impresa (Cass. 8 gennaio 1993, n. 84; Cass. 10 gennaio 1984, n. 183); nel caso di specie questa connotazione tipica non pare ricorrere ove si consideri la volontà delle parti (lettera d'incarico) confermata dal comportamento successivo tenuto (il Rodi per oltre tre anni mai ha lamentato l'inquadramento propostogli). I contatti con il cliente Standa ben possono conciliarsi con l'attività cui per contratto il Rodi era tenuto. D'altra parte è tipico che all'agente sia assegnato un certo ambito territoriale entro il quale operare, mentre nella fattispecie di cui si discute l'opponente doveva occuparsi solo di un'impresa (per quanto di rilevanti dimensioni).

Non reputa, quindi, il tribunale che al sig. Rodi possa competere la prelazione di cui all'art. 2751-bis n.3) del c.c.

Sulla prestazione di lavoro autonomo e sui privilegi di cui all'art. 2751-bis del c.c.

Escluso che l'opponente possa essere considerato un agente, escluso che possa essere inquadrato come lavoratore subordinato, ne consegue che deve essere qualificato come prestatore d'opera e quindi come lavoratore autonomo. Scorrendo l'elenco delle cause di prelazione ci si avvede che nessuna disposizione tutela, sotto il profilo del riconoscimento di un privilegio, il lavoro autonomo. Vi è una norma, l'art. 2751-bis del c.c. che contempla le cause di prelazione che attengono ad obbligazioni sorte nell'ambito di prestazioni di natura esplicitamente o latamente lavorativa, ma nessuna di queste previsioni comprende il lavoro autonomo. È noto che in materia di privilegi si ritiene applicabile il principio del divieto dell'interpretazione analogica sul presupposto della natura eccezionale della normativa che prevede le cause di prelazione rispetto al principio della *par condicio creditorum*.

Questo indirizzo trova conferma in vari pronunciamenti delle corti di merito e di legittimità (fra le più recenti, Cass. 30 marzo 1992, n. 3878; Cass. 27 febbraio 1990, n. 1510).

Resta quindi all'interprete solo la facoltà di far uso dell'interpretazione estensiva che, peraltro, in questa materia è di difficile configurazione attesa la analiticità della legislazione.

Se si pone attenzione alla norma di cui all'art. 2751-bis del c.c. è intuitivo che una operazione ermeneutica di questo tipo non conduce ad alcun risultato. Infatti il lavoratore autonomo, per la definizione che ne dà il codice, non è un lavoratore subordinato e ad esso non può essere assimilato (l'art. 2222 del c.c. dispone espressamente che l'opera o il servizio vengono svolti «... senza vincolo di subordinazione»); non è un professionista in quanto per l'espletamento della prestazione non è prevista l'iscrizione in albi o elenchi appositi, né l'opera prestata ha natura intellettuale; non è un agente in quanto l'attività che svolge non si realizza con la promozione di contratti per conto del preponente (art. 1742 del c.c.); non è un coltivatore diretto in quanto presta la propria opera al di fuori del collegamento con un fondo agricolo; non è un imprenditore artigiano (e tanto meno una cooperativa) in quanto svolge la propria opera o servizio con lavoro *prevalentemente* proprio, e senza quella dotazione di mezzi tipica dell'imprenditore.

La griglia della norma di cui all'art. 2751-bis del c.c. presenta quindi maglie non sufficientemente serrate per comprendere tutti quei soggetti che maturano un credito nell'esplorazione di una attività direttamente o latamente lavorativa.

Esiste, quindi, una zona grigia nel mondo del lavoro che non viene tutelata adeguatamente nel caso di insolvenza del committente.

V'è da chiedersi allora se tale differente trattamento possa essere giustificato, ovvero se la disparità di disciplina sia tale da provocare il sospetto della illegittimità costituzionale dell'art. 2751-bis del c.c.

Ad avviso del Collegio non è irragionevole che il lavoro autonomo sia trattato meno favorevolmente del lavoro subordinato, quanto meno per il fatto che nel secondo caso il dipendente è soggetto al potere di supremazia del datore di lavoro, è soggetto al potere disciplinare, è esposto al rischio dell'insolvenza del datore di lavoro con connotazioni di maggior gravità in quanto di regola esplica quell'attività in via esclusiva (sicché se fallisce il datore di lavoro, il dipendente non può immediatamente procurarsi le fonti di sostentamento se non cercando una nuova collocazione sul mercato).

Ma la disparità di trattamento non è irragionevole neppure se il confronto viene proposto con il lavoratore autonomo che presta un'opera di natura intellettuale. La più favorevole tutela di cui gode il prestatore d'opera intellettuale può essere giustificata dal fatto che per talune attività l'esercizio è subordinato all'iscrizione in appositi albi o elenchi per i quali vi sono regole che ne disciplinano l'accesso; mentre per le attività intellettuali non protette la giustificazione della particolare tutela può essere vista nel fatto che la prestazione intellettuale presuppone comunque uno «studio applicativo» particolare evidentemente considerato meritevole di protezione.

Per quanto riguarda la disparità di trattamento con l'agente, la spiegazione può essere fornita se si ritiene (come fa la prevalenza della dottrina e della giurisprudenza di merito) che l'attribuzione del privilegio di cui al n.3 dell'articolo 2751-bis del c.c. sia diretta a colui che svolge l'attività di agente e non al rapporto di agenzia in sé (come parrebbe dalla lettura della norma), quindi a tutela di un soggetto che svolge il proprio lavoro in un «clima» di parasubordinazione (si veda sul punto la volontà del legislatore di trattare l'agente alla stregua del lavoratore subordinato con riferimento alla tutela processuale purché l'attività venga svolta con un contributo prevalentemente personale - art. 409, n. 3 del c.p.c.).

Rispetto al coltivatore diretto, la *ratio* di un trattamento più deteriore può essere individuata nel rischio particolarissimo che colora l'impresa agricola che già fruisce di uno statuto più favorevole (la non assoggettabilità al fallimento). Del tutto ingiustificata appare invece la disparità di trattamento con il privilegio che assiste l'impresa artigiana.

Sulla non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2751-bis n. 5, del c.c. nella parte in cui non prevede eguale tutela per ogni lavoratore autonomo.

Il privilegio di cui all'art. 2751-bis n. 5, del c.c. è stato giustificato in quanto si è ritenuto (per la prima volta con la Novella del 1975) che i crediti maturati dall'impresa artigiana per i servizi prestati e per la vendita dei manufatti rappresentassero la remunerazione del lavoro spiegato dall'imprenditore artigiano; si è quindi assimilata la figura dell'artigiano a quella del prestatore di una attività lavorativa, sorvolando sul fatto che l'artigiano è, comunque, un imprenditore.

Non è qui il caso di ripetere (in quanto ininfluyente) quanto sia dibattuto il problema della qualificazione dell'impresa artigiana, sia sul fronte del riconoscimento del privilegio, sia su quello dell'esonero dal fallimento.

Ai fini che qui interessano basterà ricordare che l'impresa artigiana (per effetto della legge n. 443/1985) ha visto nel tempo dilatare i propri limiti dimensionali al punto che non è certo agevole una distinzione con la c.d. piccola industria. Nondimeno il legislatore non è intervenuto per rivisitare la norma di cui all'art. 2751-bis n. 5, del c.c., sicché oggi vengono protetti crediti che pur riferibili ad attività di natura tipicamente lavorativa, sono imputati a soggetti che impiegano nel processo produttivo rilevanti capitali e ancor più significativi livelli occupazionali.

Ma se questa scelta non può essere sindacata in quanto rientrante nella discrezionalità del legislatore, può al contrario essere valutato il fatto che il legislatore abbia ommesso di considerare il lavoro autonomo ai fini della attribuzione di una causa di prelazione.

Il diverso regime protettivo appare irragionevole dal momento che si accorda una tutela più ampia al credito dell'imprenditore che trae la remunerazione del proprio lavoro dall'esercizio di una impresa rispetto al credito del prestatore d'opera (non intellettuale) che ricava le proprie fonti di reddito dall'esercizio di una attività prevalentemente personale (si pensi alle figure del *pony express*, delle modelle, degli accompagnatori turistici, ecc...).

La ragione di un trattamento differenziato non può ricavarsi dalla tutela accordata dalla Costituzione solo ai primi (art. 45 della Costituzione), dal momento che la fonte primaria tutela, ancor prima (art.35 della Costituzione) «il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni». Che la norma sia posta a tutela anche del lavoro autonomo è stato in passato affermato proprio dal giudice delle leggi (Corte costituzionale 26 luglio 1988, n. 880; Corte costituzionale 27 giugno 1984, n. 180).

Il tribunale ritiene, quindi, che sia non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2751-bis, n. 5, del c.c. nella parte in cui non prevede che il privilegio sia riconosciuto a tutti i lavoratori autonomi per i crediti nascenti dall'opera o dai servizi prestati. I parametri costituzionali di confronto sono quindi l'art. 3 e l'art. 35 della Costituzione.

Sulla rilevanza della questione.

Che così impostata la questione di costituzionalità sia rilevante ai fini di decidere l'odierna controversia è agevole desumerlo dal fatto che nella qualificazione del rapporto lavorativo svolto dall'opponente sono state escluse le altre figure ricomprese nell'art. 2751-bis del c.c. In buona sostanza, ove l'eccezione venisse disattesa dalla Corte, all'opponente non resterebbe che la collocazione del credito nel passivo chirografario, ove invece venisse accolta, competerebbe l'ammissione al passivo privilegiato.

Sussistono, pertanto, le condizioni per sospendere il presente giudizio in attesa della pronuncia della Corte costituzionale cui vanno rimessi gli atti ai sensi dell'art. 23 della legge n. 87 del 1953.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale di cui all'art. 2751-bis, n. 5, del c.c. in relazione all'art. 3 e all'art. 35 della Costituzione nella parte in cui non prevede che «il privilegio spetti anche al prestatore di lavoro autonomo (non intellettuale) per il credito derivante dall'opera o dal servizio prestato»;

Sospende il presente giudizio sino alla decisione della Corte costituzionale;

Dispone la trasmissione degli atti alla cancelleria della Corte costituzionale e ordina che la presente ordinanza sia notificata alle parti e alla Presidenza del Consiglio, nonché comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati.

Così deciso in camera di consiglio il 16 febbraio 1995.

Il presidente: PESCHIERA

Il giudice estensore: FABIANI

95C0719

N. 355

*Ordinanza emessa il 12 aprile 1995 dal pretore di Bassano del Grappa
nel procedimento penale a carico di Poli Gio Batta*

Edilizia e urbanistica - Condono edilizio - Costruzioni abusive ultimate entro il 31 dicembre 1993 - Estinzione del reato dopo l'avvenuto pagamento dell'oblazione - Mancata estensione del beneficio in caso di demolizione spontanea del manufatto abusivo - Disparità di trattamento rispetto a colui che non abbia provveduto a demolire nella prospettiva di usufruire di provvedimenti legislativi sananti, nonché rispetto al condono del 1985 che prevede la non perseguibilità nella sopra descritta fattispecie.

(Legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 39).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

OSSERVA:

Poli Gio Batta è stato tratto a giudizio avanti a questo pretore per rispondere del reato di cui all'art. 20, lett. b) della legge n. 47/1985 per aver edificato un fabbricato ad uso garage senza la prescritta concessione urbanistico-edilizia.

Nelle more del procedimento è entrata in vigore, successivamente ai dd.-ll. nn. 468, 551 e 649 del '94, la legge 23 dicembre 1994, n. 724 la quale, all'art. 39, come integrato dall'art. 14 del d.-l. n. 41/1995, ha introdotto la possibilità di sanatoria edilizia (con termine ultimo per la presentazione della domanda sino al 31 marzo 1995) relativamente alle opere ultimate entro il 31 dicembre 1993 che non abbiano comportato, tra l'altro, nuove costruzioni superiori ai 750 mc per singola richiesta di concessione in sanatoria.

Nella fattispecie all'esame di questo pretore il manufatto realizzato dall'imputato è stato posto in essere nel dicembre del '92 e si è mantenuto, quanto alla complessiva cubatura, entro i limiti suddetti ben potendo quindi, in astratto, ricadere nella disciplina dettata dalla legge n. 724/1994. Tuttavia, come risultato dalla istruzione dibattimentale, il manufatto stesso è stato spontaneamente demolito dall'imputato, ancora prima di ogni provvedimento in proposito dell'autorità comunale, anteriormente all'ottobre '93 (v. testimonianza tecnico comunale di Conco e missiva in atti proveniente dall'imputato in data 28 settembre 1993) con conseguente impossibilità di richiedere ed ottenere la concessione in sanatoria, evidentemente concepibile unicamente con riferimento ad opere di fatto esistenti.

A tal proposito va tuttavia osservato come una tale impossibilità di applicazione del cosiddetto condono non possa non determinare un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla condotta di colui che, avendo edificato in assenza di concessione e ricorrendo i presupposti di cui all'art. 39 della legge citata, per il solo fatto di non avere provveduto ad eliminare il manufatto abusivo, può richiedere ed ottenere la concessione in sanatoria di cui ai capi IV e V della legge n. 47/1985 come richiamati dall'art. 39 cit. così godendo della causa estintiva del reato prevista dall'art. 38

comma secondo, della legge n. 47/1985; del tutto irragionevole appare infatti che colui il quale, spontaneamente, abbia provveduto, come nella specie, ad eliminare in *totum* le conseguenze del reato, evitando tra l'altro all'amministrazione la necessità di far fronte alle incombenze conseguenti alla domanda in sanatoria, non possa usufruire di causa estintiva del reato a differenza di colui il quale, come già detto, senza avere provveduto a demolire alcunché, nella plausibile prospettiva di poter successivamente fruire di provvedimenti legislativi sananti, possa, tra l'altro per effetto paradossale della propria inerzia, godere della causa estintiva del reato specificamente prevista dal citato art. 38.

A riprova di ciò, del resto, va sottolineato che, già successivamente all'entrata in vigore della legge n. 47/1985, il legislatore, evidentemente nella ragionevole prospettiva di evitare di trattare diversamente situazioni tra loro analoghe ebbe a prevedere espressamente all'art. 8-*quater* del d.l. 23 aprile 1985 n. 146 convertito nella legge 21 giugno 1985 n. 298, la non perseguibilità in qualunque sede di coloro che avessero demolito o eliminato le opere abusive entro la data di entrata in vigore della legge medesima. Tale previsione, al contrario, non risulta introdotta dalla legge n. 724/1994; appare pertanto non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 39 della legge n. 724/1994 per violazione dell'art. 3 della Costituzione nella parte in cui non prevede la non perseguibilità in sede penale di coloro che abbiano demolito od eliminato le opere abusive entro la data del 31 marzo 1995, termine ultimo consentito per presentare domanda di concessione in sanatoria.

Dalle considerazioni sopra esposte deriva infine che il presente giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della predetta questione.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, dichiara rilevante nel presente giudizio e non manifestamente infondata la questione della legittimità costituzionale dell'art. 39 della legge n. 724/1994 in relazione all'art. 3 della Costituzione nella parte in cui non prevede la non perseguibilità in sede penale di coloro che abbiano demolito od eliminato le opere abusive entro la data del 31 marzo 1995;

Sospende il presente giudizio;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri nonché di comunicare la stessa ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Bassano del Grappa, 12 aprile 1995

Il pretore: ANDREAZZA

95C0720

N. 356

*Ordinanza emessa il 29 marzo 1995 dal giudice istruttore del Tribunale di Lecce
nei procedimenti civili riuniti vertenti tra s.r.l. Abita.Re ed altra e Comune di Nardò*

Esecuzione forzata - Esecuzione mobiliare e/o immobiliare - Opposizione al precetto - Potere del giudice adito di sospendere l'esecuzione, ancorché non ancora iniziata - Omessa previsione - Compressione del diritto di difesa.

(C.P.C., artt. 615, comb. disp., 623 e 624).

(Cost., art. 24).

IL GIUDICE ISTRUTTORE

Sciogliendo la riserva formulata all'udienza 22 marzo 1995;

Premesso che, con separati atti di citazione, le cooperative a responsabilità limitata «Abita.Re» e «Silvana» hanno proposto rituale opposizione ai precetti, coi quali il comune di Nardò ha loro ingiunto di pagare le somme indicate nelle convenzioni ex art. 35 della legge n. 865/1971, stipulate l'11 febbraio 1992 innanzi al notaio Bruno Franco;

che le due cause sono state riunite;

che, con decreto emesso su istanza delle opposenti, la esecutività dei titoli azionati dall'ente pubblico è stata sospesa dapprima fino all'8 marzo 1995, e poi fino al 22 marzo 1995;

che deve ora decidersi con ordinanza sulle istanze di sospensione (formulate sia ai sensi degli artt. 615, 623 e 524 del c.p.c., sia ai sensi dell'art. 700 del c.p.c.), essendovi stato ampio contraddittorio scritto tra le parti (cfr. fascicolo di ufficio).

OSSERVA

A) Il comune opposto ha eccepito il difetto di giurisdizione dell'a.g.o. e, in subordine, l'incompetenza per materia del Tribunale, essendo competente in unico grado la Corte di appello di Lecce.

La prima eccezione non sembra fondata, per le ragioni indicate dalle opposenti a pagg. 3 e 4 della memoria 15 marzo 1995. Siccome non si censurano atti amministrativi o stime di indennità di espropriazione in quanto tali, bensì una clausola contrattuale sulla cui base la p.a. intende procedere ad esecuzione (mobiliare e/o immobiliare), non v'è neppure competenza della Corte di appello. Qualora poi dovesse ritenersi l'invalidità di taluni atti amministrativi presupposti dalla clausola impugnata, potrà e dovrà procedersi a disapplicazione ex art. 5 L.A.C.

Non appare opportuna una più ampia disamina di tali questioni, atteso il carattere interlocutorio della presente ordinanza.

B) Secondo le opposenti, le convenzioni notarili ex art. 35 della legge n. 865/1971 non sarebbero titoli esecutivi ex art. 474 cpv. n. 3 del c.p.c.

Tale motivo, sostanzialmente abbandonato nelle memorie depositate dopo l'atto introduttivo, sembra efficacemente contestato dal comune di Nardò nei suoi atti difensivi.

Anche in questo caso non appare allo stato opportuna una più ampia disamina.

C) Con le convenzioni dell'11 febbraio 1992, il comune di Nardò attribuì alle opposenti per novantanove anni il diritto di superficie ex art. 35, comma undicesimo, della legge n. 865/1971 (*rectius*, ex art. 35, comma quarto, atteso che il comma undicesimo riguarda il diritto di proprietà) su alcune aree con destinazione residenziale, per un corrispettivo predeterminato. Le società stipularono a garanzia polizze fideiussorie, impegnandosi a versare separatamente il contributo per opere di urbanizzazione primaria e secondaria. In seguito, con atto 7 aprile 1992, la coop. r.l. «Abita.Re» si impegnò a provvedere direttamente all'urbanizzazione primaria.

Secondo le due cooperative, l'emanazione dell'art. 5-bis della legge n. 359/1992 e dell'art. 16 d.lgs. n. 504/1992 comporterebbe la riduzione dei corrispettivi indicati nella convenzione, ancorati ai valori di mercato. Si avrebbe infatti nullità ex art. 1419 cpv. del c.c. delle relative pattuizioni, sostituite di diritto, ex art. 1339 del c.c., dalla regola di cui all'art. 35, comma ottavo, lett. a) della legge n. 865/1971, secondo cui il corrispettivo della concessione in superficie deve essere «pari al costo di acquisizione delle aree nonché al costo delle relative opere di urbanizzazione se già realizzate».

A tali prospettazioni, il Comune ha replicato in vario modo. Prima del giudizio, i consulenti Angione, Greco e Marra, da esso incaricati, hanno sostenuto (30 aprile 1993) l'inapplicabilità dell'art. 5-bis, per poi smentire il 26 luglio 1993 tale asserzione.

In giudizio, l'opposto ha da un lato sostenuto che le convenzioni 11 febbraio 1992, avendo natura contrattuale e quindi, ex art. 1372 del c.c., forza di legge tra le parti, non potevano essere modificate o invalidate da altre leggi (una tesi di incontestabile originalità ...), dall'altro che le stesse già rispettavano sostanzialmente i criteri di cui all'art. 5-bis.

Premesso che la questione dell'applicabilità dell'art. 16 del d.lgs. n. 504/1992 non è stata approfondita nelle varie memorie scritte, e può quindi essere tralasciata in questa fase, le argomentazioni del Comune possono essere esaminate solo dopo una breve analisi dell'art. 35, comma ottavo, lett. a) della legge n. 865/1971 (ma anche l'analisi del comma dodicesimo, applicabile se fosse corretto il richiamo della convenzione al comma undicesimo, porterebbe agli stessi risultati, dato l'analogo tenore delle due norme).

Il riferimento della lett. a) del comma ottavo al «costo di acquisizione delle aree» costituisce rinvio ad un dato numerico: la somma in concreto sborsata dall'ente pubblico per espropriare le aree da concedere in superficie ai costruttori. È di regola necessario, quindi, che l'ente prima proceda all'acquisizione ed al pagamento, e poi alla stipula. Può anche verificarsi che, nell'ambito di una procedura particolarmente accelerata ed efficace (e quindi condotta in modo diverso da quella all'esame del tribunale), venga stipulata anticipatamente una convenzione, nella quale il costo di acquisizione sia determinato in via presuntiva, salvo conguaglio (a favore o a carico del superficiario) al momento della ultimazione delle espropriazioni necessarie.

In tale secondo caso, tuttavia, la mancata ultimazione delle stesse avrà valore di condizione risolutiva della convenzione. Inoltre il costo presuntivo di acquisizione dovrà essere ancorato all'unico criterio certo, costituito dalla determinazione legale delle indennità di espropriazione e di occupazione di urgenza.

È pacifico che le procedure di acquisizione delle aree dei privati da parte del comune di Nardò sono, al momento attuale, ben lontane dall'ultimazione, sicché il riferimento delle convenzioni 11 febbraio 1992 al prezzo di mercato poteva valere solo come riferimento al criterio più accreditato in giurisprudenza prima dell'emanazione dell'art. 5-bis della legge n. 359/1992. È giocoforza, quindi, sostituire tale pregresso criterio, in concreto mai divenuto applicabile a causa della mancata acquisizione delle aree private, con quello di cui all'art. 5-bis, che è il criterio legale oggi vigente.

Non si tratta perciò, a ben vedere, di sostituzione di diritto *ex artt.* 1339 e 1419 cpv. del c.c., non potendosi parlare di nullità della determinazione del prezzo, ma solo di variazione dovuta del parametro presuntivo di riferimento *ex art.* 35, comma ottavo, lett. a) della legge n. 865/1971.

In ogni caso, anche ritenendosi un'ipotesi di sostituzione, le norme imperative emanate dopo la conclusione del contratto produrrebbero nullità sin dalla loro entrata in vigore (Cass. 4220/57; Cass. 1900/55, secondo la quale «il sopravvenire di una legge statuyente prezzi massimi ha per effetto la nullità del contratto precedentemente concluso per un prezzo superiore»).

Tali argomentazioni sono in fondo riconosciute dallo stesso opposto, quando afferma (pag. 6 della memoria difensiva 8 marzo 1995) che le somme dovute dalle cooperative «costituiscono la provvista per il pagamento delle indennità dovute ai soggetti espropriati». È infatti certo che il comune non liquiderà tali indennità, quando le liquiderà, secondo il valore di mercato, ma secondo il più favorevole criterio di cui all'art. 5-bis (cfr. pag. 3 della comparsa di costituzione e risposta: «Il corrispettivo che il comune sta erogando alle ditte espropriate in applicazione dell'art. 5-bis citato da controparte ...»).

Quando poi sostiene, con significativa genericità, che tale corrispettivo, «maggiorato dell'indennità di occupazione annua pure dovuta ai soggetti espropriati, è pressoché pari al prezzo di cessione delle aree indicate nelle convenzioni» (cfr. pag. 3 della comparsa citata), oppure che «il prezzo legale presunto non è diverso» da quello in convenzioni (pag. 3 della memoria di replica 20 marzo 1995), il comune di Nardò dice cosa non provata, e comunque inverosimile.

Infatti è da escludere quanto sostenuto a pag. 2 della memoria 20 marzo 1995 dell'opposto, secondo cui i corrispettivi 11 febbraio 1992 comprenderebbero l'indennità di espropriazione *ex art.* 5-bis, l'indennità di occupazione di urgenza e gli oneri di urbanizzazione.

Le operazioni di somma non risultano dalla lettura delle convenzioni. Alla data dell'11 febbraio 1992, inoltre, l'art. 5-bis non era stato emanato, sicché l'indennità di esproprio ai sensi di tale norma (introdotta in sede di conversione di un decreto legge «penalistico» successivo alle stragi mafiose della estate del 1992) non era calcolabile, neppure per via di «intuizione». Nulla è dato sapere della durata e del costo delle occupazioni di urgenza. Infine gli oneri di urbanizzazione dovevano essere pagati separatamente dal corrispettivo di cui all'art. 35, comma ottavo, lett. a), trattandosi di opere non ancora eseguite; inoltre la coop. «Abita.Re» si assunse in proprio, il 7 aprile 1992, l'urbanizzazione primaria, senza riduzione del corrispettivo predetto, pattuito due mesi prima.

D) In conclusione, deve allo stato ritenersi che il corrispettivo di cui alle convenzioni 11 febbraio 1992, per il cui residuo il comune ha effettuato le intimazioni opposte, non soltanto non rifletta i costi reali di acquisizione delle aree, allo stato non ancora sostenuti dall'ente, ma non abbia neppure corrispondenza con i costi presuntivi legalmente predeterminati, i quali devono essere specificamente accertati, se del caso tramite C.T.U.

Pertanto, ai fini delle istanze cautelari proposte, sussiste *fumus boni iuris*, mentre il *periculum in mora* deriva dal rischio di pignoramento per somme ingenti dei beni delle opposenti, e quindi di immobilizzazione di capitali destinati allo svolgimento di un'attività imprenditoriale di pubblico interesse, in quanto finalizzata alla costruzione di case economiche o popolari.

E) Si deve però considerare che, secondo la giurisprudenza unanime (Cass. 1185/74; 4555/83; 6235/86; 10354/91; Pret. Prato 3 giugno 1993, in «Arch. Locazioni e condominio», 1993, p. 576), il giudice dell'opposizione a precetto non ha il potere di sospendere l'esecuzione, in quanto quest'ultima, per definizione, non è ancora iniziata. Anzi Cass. 4555/83 e 10354/91 precisano che «un provvedimento di sospensione dell'esecuzione emanato prima dell'inizio della medesima (nella specie, da Pretore adito con opposizione a precetto) va considerato *tamquam non esset* e non può esplicare alcuna efficacia né nel procedimento in cui è stato emesso né in procedimenti futuri».

Tale regola, che soffre eccezione solo in caso di opposizione a precetto cambiario, trae origine da una particolare ed autorevole interpretazione del concetto di «impugnazione» del titolo esecutivo, di cui all'art. 623 del c.p.c., nel cui ambito non rientrerebbe l'opposizione a precetto. La contraria opinione, sostenuta da dottrina altrettanto autorevole, non ha mai fatto breccia nella giurisprudenza.

Sicché, diversamente da quanto stabilito nel c.p.c. del 1865, la sospensione con ordinanza dell'esecutività dei titoli azionati non può essere concessa né ai sensi degli artt. 615, 623 e 624 del c.p.c., né tanto meno ai sensi dell'art. 700 del c.p.c. (si vedano su tale ultimo punto le considerazioni dell'opposto).

F) Diventa allora rilevante la questione di costituzionalità del combinato disposto degli artt. 615, 623 e 624 del c.p.c., nella parte in cui non prevede che il giudice dell'opposizione a precetto possa, su istanza di parte, disporre la sospensione dell'esecutorietà del titolo nel periodo intercorrente tra la notificazione del precetto e del titolo esecutivo ed il pignoramento.

Sono consentendo di inibire l'inizio dell'esecuzione, infatti, è possibile rispettare il diritto di difesa del debitore, tutelato dall'art. 24 della Costituzione, a livello di effettività, e non solo dopo il pignoramento, il quale è sempre causa di grave pregiudizio, a volte irreparabile.

Già si è accennato al pregiudizio che, nel caso di specie, sarebbe presumibilmente cagionato alle opposenti dal pignoramento. In dottrina si fanno poi gli esempi (di mancata tutela) dell'esecutato che si presenti con la quietanza di pagamento della somma precettata, o con il provvedimento di revoca della esecutività del titolo; dell'esecutato per consegna o rilascio, il quale secondo la costante giurisprudenza di legittimità può fare opposizione all'esecuzione *ex art. 615 cpv. del c.p.c.* solo dopo l'accesso *in loco* dell'ufficiale giudiziario; dell'esecutato in base a titolo esecutivo negoziali (come nel caso presente), indubbiamente meno «persuasivi» di quelli giudiziali.

Né può disconoscersi il carattere traumatico del pignoramento, rispetto al quale la sospensione per opposizione all'esecuzione costituisce spesso riparazione tardiva e parziale, tenuto anche conto della modesta portata applicativa dell'art. 96 del c.p.c.

G) Ritenuta pertanto la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità in esame, si vuole affermare espressamente, risolvendo il dubbio di cui a Corte cost. n. 234/1992, che il potere di sospensione, ove introdotto a seguito di accoglimento della questione, spetterebbe nella presente fase al sottoscritto giudice istruttore.

Prot. Torre Annunziata/Pompei 25 marzo 1994 (in «Foro It.», 1994, I, 2269 ss.) ha affermato che la nuova disciplina dei procedimenti cautelari riguarda anche i provvedimenti di sospensione del processo esecutivo per opposizione all'esecuzione, con esclusione delle norme relative alla concessione *ante causam* delle misure, in quanto la competenza *ex art. 624 del c.p.c.* è attribuita non al giudice dell'esecuzione in quanto tale, ma al giudice dell'esecuzione in quanto investito della causa di opposizione. È ovvio che l'eventuale accoglimento della questione di costituzionalità qui proposta radicherebbe la competenza sull'inibitoria ai sensi dell'art. 669-*quater* cpv. c.p.c., e cioè dinanzi a questo G.I.

Si condivide in particolare la tesi dell'applicabilità del nuovo procedimento cautelare, adeguatamente motivata dal giudice di merito indicato, a taluni provvedimenti cautelari previsti dal c.p.c. al di fuori del capo terzo del titolo primo del libro quarto. Essa, che ha ricevuto diversi consensi in dottrina, si basa sulla natura espansiva del nuovo procedimento, il quale, per i suoi caratteri di speditezza e di piena garanzia dei diritti di difesa, deve essere applicato in tutte le ipotesi in cui non vi siano ostacoli normativi assolutamente insuperabili.

H) Onde consentire la prosecuzione del giudizio di merito, si sospende il solo sub-procedimento cautelare e si ordina la formazione di copia autentica del fascicolo di ufficio (cfr. Trib. Asti 27 novembre 1991, in «Giur.it.» 1993, II, 272 ss.).

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953, su richiesta delle cooperative opposenti, e comunque di ufficio, solleva la questione di costituzionalità, da ritenere rilevante e non manifestamente infondata, del combinato disposto degli artt. 615, 623, e 624 del c.p.c., nella parte in cui non prevede che il giudice dell'opposizione a precetto possa, su istanza di parte, disporre la sospensione dell'esecutorietà del titolo nel periodo intercorrente tra la notificazione del precetto e del titolo esecutivo ed il pignoramento, per contrasto con l'art. 24 della Costituzione; per l'effetto, sospende il subprocedimento cautelare in corso ed ordina la trasmissione dei fascicoli di ufficio delle due cause riunite alla Corte costituzionale;

La presente ordinanza va notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;

Dispone con separata e successiva ordinanza per la prosecuzione del giudizio di merito sull'opposizione a precetto, ordinando sin d'ora la formazione e la fascicolazione, a cura della cancelleria, di copia integrale dei fascicoli di ufficio, cui andranno allegati i fascicoli di parte.

Lecce, addì, 29 marzo 1995

Il giudice istruttore: GAETA

N. 357

*Ordinanza emessa il 4 aprile 1995 dal tribunale militare di Verona
nel procedimento penale a carico di Moccia Alberto*

Pena - Pene detentive brevi - Sanzioni sostitutive - Inapplicabilità, per interpretazione della Corte di cassazione, per i reati militari giudicati dall'autorità giudiziaria militare - Lesione del principio di eguaglianza tra cittadini con deteriore trattamento del cittadino-militare - Irragionevolezza.

(Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 53, modificato dalla legge 12 agosto 1993, n. 296, art. 5).

(Cost., art. 3).

IL TRIBUNALE MILITARE

Ha pronunciato in pubblica udienza la seguente ordinanza nel procedimento a carico di Moccia Alberto, nato il 15 novembre 1965 a Casaluce (Caserta), atto di nascita n. 120 P.I.S.A., residente a Pioltello (Milano), via Roma n. 53; militare già detenuto presso il carcere militare di Peschiera del Garda (Verona), libero, contumace, imputato del reato di «Insubordinazione con violenza ed ingiuria, aggravata e continuata» (artt. 81, comma secondo, del c.p.; 186, comma primo; 189, comma secondo; 47, n. 4 del c.p.m.p.) perché, militare detenuto per espiazione pena al carcere militare di Peschiera del Garda, il 21 novembre 1992, nell'ufficio del maresciallo di giornata, dopo aver ricevuto notizia che non poteva aver luogo il richiesto colloquio, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso:

a) offendeva l'onore, la dignità ed il prestigio del superiore gerarchico maresciallo maggiore Carlo Sisara, maresciallo di giornata, rivolgendogli, in sua presenza, le seguenti espressioni: «Figlio di puttana, testa di cazzo, sei un pezzo di merda»;

b) usava violenza contro il menzionato maresciallo Sisara, spingendogli contro la scrivania e colpendolo con un calcio alla gamba sinistra, così cagionandogli alcune escoriazioni guarite in tre giorni.

L'imputato è difeso, di fiducia, dall'avv. Francesco Mongiu, del Foro di Monza, presente.

All'odierna udienza dibattimentale la difesa dell'imputato ha sollevato questione di illegittimità costituzionale dell'art. 53 della legge n. 689/1981 (così come modificato dall'art. 53 della legge n. 296/1993) nella parte in cui non prevede la applicabilità della norma ivi contenuta anche ai procedimenti penali avanti ai tribunali militari, deducendo violazione del principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione.

Il p.m. si è associato alla richiesta.

Ritiene questo giudice che la questione sia rilevante. Infatti essa è stata sollevata a seguito di richiesta di applicazione di mesi sei di reclusione militare, sostituita con la libertà controllata nella misura di mesi dodici.

Il pubblico ministero ha motivato il proprio dissenso soltanto sulla base della costante giurisprudenza della Cassazione (per tutte sezioni I, 30 giugno 1994, in causa De Francesco), secondo cui la disciplina dettata dalla legge n. 689/1981 sulle sanzioni sostitutive è inapplicabile nel rito militare.

Ne derivava la richiesta difensiva di intervento, sul punto, della Corte costituzionale, cui il p.m. si è associato.

Appare chiaro che l'interpretazione, che sarebbe vano disattendere, data dal giudice di legittimità all'art. 53 legge citata è di ostacolo all'applicazione anche in sede di «patteggiamento», di sanzione sostitutiva, e, dunque, di ostacolo al «patteggiamento» medesimo, cui le parti non sono addivenute solo in virtù della inapplicabilità della sanzione sostitutiva della libertà controllata.

Ritiene altresì, questo giudice, che la questione sia non manifestamente infondata.

L'imputato di reati militari si trova in condizione peggiore rispetto all'imputato di reati comuni, non potendo usufruire del trattamento, chiaramente più vantaggioso, relativo alla sostituzione come sopra indicata. Ciò non sembra trovare giustificazione sul piano della ragionevolezza normativa, perché non appaiono esservi differenti condizioni di partenza che debbano implicare una diversa disciplina di legge.

Infatti la legge n. 689/1981, che originariamente si riferiva solo a taluni reati (di competenza pretorile), ha poi assunto portata generale con la legge n. 296/1993.

Non sembra equo, a tal punto, escludere dalle sanzioni sostitutive soltanto il cittadino-militare.

Si argomenta in senso contrario che sarebbe di ostacolo all'estensione del beneficio in argomento ai reati militari la tipicità della reclusione militare, intesa quale trattamento sanzionatorio penale *ad hoc* (per peculiari risvolti rieducativi) nei confronti di coloro che si trovano nella condizione militare.

Ma proprio su tal punto si ritiene opportuna una pronuncia del giudice delle leggi, tenuto conto della presenza, nel sistema penale militare, non solo di pene detentive comuni (ergastolo e reclusione) ma anche, in ipotesi, di pene pecuniarie, ai sensi dell'art. 410 del c.p.m.p. E, ove venga ritenuto pertinente il carattere di «esclusività» della reclusione militare (in riferimento agli appartenenti alle Forze armate condannati per reati militari). La Corte potrà esprimersi sul «peso» da attribuire ad esso, se messo a raffronto con la portata generale del sistema delle sanzioni sostitutive e nell'ottica del principio di uguaglianza costituzionalmente sancito.

Giova osservare, al riguardo, che la sanzione sostitutiva della libertà controllata (qui in discussione) contiene comunque un coefficiente di afflittività che opera anche nei confronti del militare. Infatti se si tratta di militare di leva (pertanto in servizio non elettivo), egli dovrà scontarla e poi effettuare il periodo residuale di servizio (cumulando così gli oneri, cui viene sottoposto); se si tratta, invece, di militare volontario o di carriera, la libertà controllata costituirà sempre, per definizione, una condizione peggiore rispetto a quella della vita di caserma, da lui ritenuta preferibile, perché frutto di libera scelta.

Se si ponga mente, in ultimo, all'ipotesi di militare in congedo (come nel caso in specie), le argomentazioni relative al carattere rieducativo della reclusione militare non sembrano avere alcun riscontro concreto, stante la cessazione degli obblighi attuali di servizio. Di tal che, almeno in relazione a questa categoria di persone, si evidenzia la sperequazione di trattamento legislativo, nel non poter esse usufruire dei benefici di cui alla legge n. 296/1993.

Ne consegue che la richiesta difensiva va accolta, con conseguente trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

P. Q. M.

Considerato che il difensore ha sollevato questione di illegittimità costituzionale dell'art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 3 della Costituzione e che il p.m. si è associato alla richiesta;

Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 24 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, così come modificato dall'art. 5 della legge n. 296/1993, nella parte in cui non prevede l'applicabilità delle sanzioni sostitutive di cui al medesimo articolo ai procedimenti penali avanti ai tribunali militari, in relazione all'art. 3 della costituzione;

Sospende il procedimento e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e che la presente ordinanza sia notificata all'imputato, al suo difensore ed al p.m., nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Verona, addì 4 aprile 1995

Il presidente estensore: PAGLIARULO

N. 358

Ordinanza emessa il 29 marzo 1995 dal pretore di Bassano del Grappa, sezione distaccata di Asiago nel procedimento penale a carico di Bau Alessandro ed altri.

Processo penale - Dibattimento - Possibilità di dare lettura dei verbali delle prove assunte nella pregressa fase dibattimentale dal giudice-persona fisica diversa (perché dichiarato incompatibile per ritenuta diversità del fatto originario) - Irragionevolezza - Lesione dei principi di immediatezza, oralità e concentrazione del dibattimento nonché di massima semplificazione del rito pretorile - Violazione del principio di buon andamento dell'amministrazione della giustizia.

(C.P.P. 1988, art. 511, primo comma).

(Cost., artt. 3, 76 e 97, in relazione alla legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, direttive 2, 66 e 103).

IL PRETORE

Osserva che gli odierni in imputati venivano inizialmente citati a giudizio in ordine ai reati di cui agli artt. 20, lett. c), legge n. 47/1985; 1-sexies, legge n. 431/1985; 624 del c.p. per avere, essenzialmente, esercitato attività estrattiva in area di cava appartenente al comune di Asiago e sottoposta a vincolo paesaggistico in assenza di concessione edilizia, dinanzi a diverso pretore di questa stessa pretura circondariale; quest'ultimo, svolta l'istruzione dibattimentale, nel corso della quale veniva anche espletata perizia, e rilevato che il fatto poteva dirsi «diverso» avendo gli imputati eseguito non già attività estrattiva ma «lavori di sistemazione ambientale» (va peraltro detto che in sede di esposizione introduttiva la stessa Difesa aveva preannunciato di volere dimostrare, a propria discolpa, la sussistenza di tale circostanza), disponeva la trasmissione degli atti al pubblico ministero.

Conseguentemente, gli stessi imputati venivano nuovamente citati a giudizio per rispondere delle stesse violazioni di legge loro inizialmente ascritte (con la sola inserzione, nell'originario capo d'imputazione, accanto alla «attività estrattiva» anche di «lavori di sistemazione ambientale») avanti allo stesso pretore il quale, rilevata la sussistenza di causa d'incompatibilità derivante dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 455 del 1994, dichiarava la propria astensione; a seguito, quindi, di accoglimento dalla dichiarazione di estensione ad opera del presidente del tribunale ex art. 36 del c.p.p. il procedimento veniva finalmente assegnato a questo pretore.

Veniva quindi, all'odierna udienza, effettuata la istruzione dibattimentale nel corso della quale venivano, su richiesta del pubblico ministero espletati gli esami dei medesimi testi già esaminati dal primo pretore ed assunto l'esame del perito già nominato dal primo pretore.

Ciò posto e premesso che, stando al costante orientamento della suprema Corte sul punto, il fatto di cui al nuovo decreto di citazione non appare diverso rispetto al primo essendo la condotta ascritta agli imputati rimasta inalterata ed essendo comunque gli stessi stati posti in grado sin dall'inizio di difendersi sul fatto dei lavori di sistemazione ambientale (come detto la stessa difesa si era proposta di dimostrare tale circostanza), osserva questo giudice come, all'esito della predetta istruzione, dovrebbe, a questo punto anche d'ufficio, darsi lettura integrale o parziale degli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento o, comunque, indicare specificamente gli stessi ai fini della utilizzabilità a norma dell'art. 511 del c.p.p. (disposizione, questa, da ritenere come l'unica formalmente applicabile nella specie come del resto rilevato, per altra situazione, dalla stessa Corte costituzionale con la sentenza n. 17 del 1994, non potendo ricorrersi alla disposizione del successivo art. 511-bis esplicitamente dettata, con riferimento all'ipotesi degli atti indicati nell'art. 238 del c.p.p., per il caso di verbali di prove di «altro» procedimento penale, ovvero per situazione evidentemente differente da quella di specie riguardante verbali di prove del «medesimo» procedimento penale).

Ritiene, tuttavia, questo pretore, che tale applicazione, con la conseguente utilizzabilità dei verbali della istruzione dibattimentale svolta innanzi al primo Giudice, poi dichiaratosi incompatibile, comporterebbe gravi incongruenze e distonie rispetto ai principi generali posti a fondamento del codice di rito sì che, come più oltre specificato, apparirebbe non manifestamente infondata la violazione degli artt. 3, 76, 97 della Costituzione.

Ed invero va anzitutto osservato che la lettura di tali verbali verrebbe effettuata da un giudice diverso rispetto a quello che ebbe ad assumere a suo tempo le prove sì che potrebbe fondatamente dubitarsi circa il rispetto, nella specie, del principio d'immutabilità del giudice sancito dall'art. 525 del c.p.p. a meno di non voler reputare che la «partecipazione al dibattimento» di cui al predetto articolo possa risolversi anche solo nella semplice operazione

formale della lettura degli atti, conseguenza, questa, del tutto irragionevole data la *ratio* stessa della norma e l'impiego del termine «dibattimento» evidentemente riferibile ad una fase processualmente ben identificata e non coincidente con la semplice lettura.

Da tale incongruenza, a parere di questo giudice non risolta dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 17/1994 citata (che infatti riguardava la pretesa illegittimità degli artt. 238 e 512 del c.p.p. e non già, specificamente, dell'art. 511 del c.p.p.), deriverebbe quindi la violazione del principio d'immediatezza (di cui quello d'immutabilità rappresenta un corollario: v. Cass. 22 gennaio 1980, Rogliero) e la conseguente violazione dell'art. 76 della Costituzione per inosservanza, da parte del legislatore delegato, della direttiva n. 66 della legge delega n. 81/1987 relativamente all'immediatezza e concentrazione del dibattimento.

In secondo luogo va rilevato che l'utilizzabilità dei suddetti verbali condurrebbe, di fatto, a creare, allo interno di una fase, quale quella dibattimentale, che dovrebbe essere improntata, per sua natura essenziale, al metodo dell'oralità (v. direttiva n. 2 della legge delega peraltro riguardante l'intero processo in generale) una sorta di «istruzione» scritta rappresentata appunto da quegli atti che, pur assunti oralmente dal primo pretore nel contraddittorio delle parti, sono di fatto «imposti» al secondo giudice (per essere, tra l'altro, gli stessi, già inseriti sin dall'inizio nel fascicolo per il dibattimento) in forma inevitabilmente scritta e senza che questi sia posto in grado, nell'eventuale difformità sussistente tra le dichiarazioni rese nella prima occasione e quelle rese nella seconda, di disporre di un criterio processualmente codificato per valutare, sotto il profilo probatorio, il contrasto stesso o anche solo per sondare l'attendibilità della persona esaminata; è infatti di tutta evidenza che non potrebbe certo ricorrersi ad opera delle parti, ad esempio, al meccanismo della contestazione e della successiva eventuale acquisizione disciplinato dall'art. 500 c.p.p. dal momento che lo stesso, unicamente finalizzato al «recupero», dalla fase delle indagini preliminari, di atti che non potrebbero essere acquisiti compiutamente o genuinamente col metodo orale nel contraddittorio delle parti (v. Corte costituzionale n. 255/1992), non potrebbe certo operare con riguardo alla situazione *de qua*, caratterizzata appunto da dichiarazioni rese, entrambe le volte, nella fase dibattimentale ed aventi natura di «prova» in senso stretto; peraltro, ritiene il pretore, la disciplina non troverebbe ragionevole giustificazione neppure ricorrendo al principio della «non dispersione dei mezzi di prova» quale ragione suscettibile di derogare al principio dell'oralità (vedi sentenza Corte costituzionale testè citata) posto che, nella specie, i testi ed il perito verrebbero comunque esaminati una seconda volta dal giudice designato a trattare nuovamente il processo.

Piuttosto, proprio a tale proposito, è da osservare che laddove, difformemente dal convincimento di chi scrive, tale disciplina di acquisizione e lettura dei precedenti verbali di prove fosse ritenuta esente da qualsivoglia illogicità od irragionevolezza, allora, inevitabilmente, non potrebbe non dirsi irrazionale e contrario, comunque, al principio di «immediatezza» e, in particolare, a quello della massima semplificazione caratterizzante il rito pretorile (v. direttiva n. 103 della legge-delega) l'avere comunque previsto la possibilità di assumere nuovamente, una seconda volta, i testi già esaminati in precedenza sui medesimi fatti ed esaminare ancora una volta il perito sugli stessi identici accertamenti dallo stesso già svolti in precedenza, venendo in sostanza (data anche, ad avviso di questo pretore, la sostanziale immutazione del fatto) tale ulteriore attività processuale a risolversi in un inutile e defatigante duplicazione di atti (contrastante, tra l'altro, col principio del buon andamento della pubblica amministrazione *ex* art. 97 della Costituzione).

Ne deriverebbero quindi, in ogni caso, per quanto fin qui detto, la violazione dell'art. 76 della Costituzione a seguito del mancato rispetto, da parte del legislatore delegato, in un'ipotesi o nell'altra, della direttiva n. 2 relativa all'adozione del metodo orale e della direttiva n. 103 relativa alla massima semplificazione nel rito pretorile e la violazione dell'art. 3 della Costituzione per lesione del principio di «ragionevolezza» (dalla stessa Corte costituzionale più volte elevato a canone di rango costituzionale perché implicitamente ricompreso nel principio di eguaglianza).

Ed ancora, posto che la ragione dell'affermata incompatibilità del giudice che abbia rilevato la diversità del fatto a partecipare al giudizio successivo deve essere rinvenuta nell'atto di sostanziale surrogazione, da parte del giudice del dibattimento, nei poteri spettanti al pubblico ministero *ex* artt. 516 e 518 del c.p.p. sì che egli, così facendo, superi la distinzione necessaria tra funzioni requirenti e giudicanti (cfr. sentenze Corte cost. nn. 439, 453 e 455 del 1994 e n. 292 del 1992), allora, portando il principio alle sue estreme conseguenze, tutta l'attività dibattimentale precedente e sfociante nella trasmissione degli atti potrebbe essere considerata alla stregua, in realtà, di una fase di «indagini preliminari» relative alla ipotesi di reato diversa, quanto al fatto, rispetto a quella originariamente individuata dal titolare dell'azione penale sì che la stessa, a maggior ragione, non potrebbe certo essere contenuta e documentata nel fascicolo per il dibattimento pena l'irragionevole disparità di trattamento tra atti compiuti nella fase propriamente detta delle «indagini preliminari», non inclusi, tranne ipotesi eccezionali, nel fascicolo suddetto e atti compiuti invece in tale fase, precedente alla trasmissione degli atti, ed esposti alla valutazione del secondo giudice come vere e proprie fonti di «prova» con conseguente violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Al medesimo risultato, peraltro, può giungersi anche sotto diverso profilo: se, infatti, la trasmissione degli atti al pubblico ministero da parte del giudice che abbia rilevato la diversità del fatto (facendo o meno corretta applicazione del meccanismo processuale previsto dall'art. 521 del c.p.p.) comporta necessariamente la regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari (posto che il pubblico ministero deve necessariamente emettere, come nella specie avvenuto, nuovo decreto di citazione a giudizio), la permanenza dei verbali delle prove assunte nella «prima» fase di istruzione dibattimentale nel fascicolo per il dibattimento non può trovare alcuna ragionevole giustificazione posto che tale istruzione non potrebbe non essere ritenuta strettamente collegata al primo, decreto di citazione, poi «superato» dal secondo, emesso a seguito della trasmissione degli atti stessi.

Va perciò sollevata la questione, a parere di questo giudice non manifestamente infondata, per quanto detto sopra, e rilevante, per quanto evidente in relazione alla non eludibile necessità di dare lettura o comunque indicare gli atti utilizzabili ai fini della decisione, di legittimità costituzionale dell'art. 511, comma primo, del c.p.p., con riferimento agli artt. 3, 76 e 97 della Costituzione nella parte in cui prevede la possibilità di dare lettura dei verbali delle prove assunte nello stesso procedimento penale in fase dibattimentale da diverso giudice successivamente dichiaratosi incompatibile per ritenuta diversità del fatto originario.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante nel presente giudizio e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dall'art. 511, comma primo, del c.p.p. in relazione agli artt. 3, 76 e 97 della Costituzione nella parte in cui prevede il poterdovere del giudice di dare lettura dei verbali delle prove assunte nello stesso procedimento penale in fase dibattimentale da diverso giudice successivamente dichiaratosi incompatibile per ritenuta diversità del fatto;

Sospende il presente giudizio;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri nonché di comunicare la stessa ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Il pretore: ANDREAZZA

95C0723

N. 359

*Ordinanza emessa il 13 marzo 1995 dal pretore di Taranto
nei procedimenti penali riuniti a carico di Di Lello Giulio Nicola*

Lavoro (collocamento al) - Obbligo di assunzione dei lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio per il tramite dell'ufficio di collocamento - Inosservanza - Previsione di sanzioni penali - Irrazionalità della impugnata normativa in quanto non tiene conto delle decisioni dell'imprenditore circa l'entità della sua azienda e delle disponibilità economiche a far fronte all'onere che deriva dalle nuove obbligatorie assunzioni - Deteriore trattamento dell'imprenditore privato rispetto a quello pubblico per il quale l'adempimento dell'obbligo in questione è subordinato all'ipotesi di vacanze nell'organico - Incidenza sul principio della libertà di impresa e della spettanza allo Stato dell'obbligo di assicurare la tutela previdenziale.

(Legge 2 aprile 1968, n. 482, artt. 9, 10, 11 e 23).

(Cost., artt. 3, 38 e 41).

IL PRETORE

Decidendo sull'eccezione di incostituzionalità proposta in relazione all'art. 11 della legge n. 482/1968 per contrasto con l'art. 41 della Costituzione (nella parte in cui la legge ordinaria impone l'obbligo di assunzione di invalidi da parte dell'imprenditore, indipendentemente dallo stato in cui versi l'azienda e da quelle che siano le sue esigenze organizzative ed economiche, così realizzando una grave limitazione della libertà di impresa), ed in relazione agli artt. 5, 10 e 11 della stessa legge per contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione (nella parte in cui la legge ordinaria impone la corresponsione all'invalido — tale essendo colui che sia afflitto di un'invalidità, e quindi da una corrispondente riduzione della capacità lavorativa, non inferiore al terzo — di un trattamento economico pari a quello di un lavoratore valido, e nella parte in cui finisce per addossare all'impresa e non allo Stato — come invece prescritto dall'art. 38 della

Costituzione — gli obblighi di assistenza a favore dei cittadini bisognosi, piuttosto che realizzare un sistema che garantisca l'avviamento professionale — come prescritto dall'art. 38, comma terzo, della Costituzione —, senza far gravare sull'impresa oneri impropri, quale la retribuzione sproporzionata alla capacità lavorativa, che la costituzione assegna invece allo Stato e che, per principi di eguaglianza e parità di trattamento, dovrebbero essere infatti distribuiti su tutta la collettività sociale e non solo (sugli imprenditori);

OSSERVA

La questione è fondata, e ad essa va aggiunta quella conseguenziale della legittimità costituzionale dell'art. 23 della legge n. 482/1968, che svolge funzioni sanzionatorie dell'inosservanza del precetto di cui all'art. 11 della predetta legge.

Detta ultima norma, per costante interpretazione dottrinaria e giurisprudenziale, impone all'imprenditore di assumere una determinata percentuale di lavoratori invalidi per il solo fatto di averne alle proprie dipendenze già un certo numero (35) prefissato dalla legge.

Il Di Lello, in ipotesi accusatoria, si troverebbe nella situazione prefigurata dalla norma incriminatrice, per avere alle proprie dipendenze più di 35 unità e non aver assunto invalidi nella proporzione fissata dall'art. 11 della legge n. 482/1968; la questione è quindi rilevante ai fini della decisione.

Come già osservato, l'art. 11 della legge n. 482/1968 impone all'imprenditore di assumere una determinata percentuale di lavoratori invalidi per il solo fatto di averne alle proprie dipendenze già un certo numero (35) prefissato dalla legge, e quindi in maniera assolutamente indipendente dalla intenzione dell'imprenditore di procedere ad ulteriori assunzioni; ai fini della norma, è addirittura irrilevante che le assunzioni — indipendentemente dal parere dell'imprenditore — rispondano o meno alle esigenze dell'impresa.

La normativa esaminata appare pertanto in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, atteso che per l'imprenditoria pubblica è previsto l'obbligo di procedere ad assunzioni obbligatorie solo nel caso in cui occorra coprire delle vacanze apertesi nell'organico, mentre per l'imprenditore privato l'obbligo discende dal mero fatto di avere un certo numero di dipendenti; così realizzandosi una ingiustificata disparità di trattamento tra imprenditore privato e imprenditore pubblico.

Per l'impresa, che opera sul mercato, in regime di concorrenza con altre imprese, anche estere — e quindi non tenute all'osservanza della norma in parola — il volume dei costi — incidendo sul prezzo del prodotto offerto sul mercato — costituisce un elemento essenziale ai fini della sua concorrenzialità, e quindi della sua stessa sopravvivenza; tra i costi rientra sicuramente quello per retribuzione del lavoro dipendente; sicuramente, si realizza una limitazione della libertà di impresa e delle regole di mercato (entrambe esplicitamente o implicitamente tutelate dall'art. 41 della Costituzione) laddove si addossino all'impresa costi non necessari ad evitare che la sua attività si svolga in contrasto con l'utilità sociale; il che non è però il caso in esame, atteso che la legge n. 482/1968 non opera per evitare che l'attività di impresa si risolva in esiti antisociali, ma impone alla stessa la realizzazione di fini a lei estranei e potenzialmente incompatibili con quelli della sopravvivenza dell'impresa (incidendo sui costi, che, come già osservato, sono uno degli elementi decisivi nella realizzazione della concorrenzialità dell'impresa), e quindi in potenziale lesione della libertà di impresa pur costituzionalmente tutelata.

L'art. 11, poi, impone non solo l'assunzione di lavoratori indipendentemente dalle esigenze dell'impresa, ma individua gli stessi in «categorie protette» che non assicurano però la capacità di eseguire una prestazione lavorativa adeguata al salario e corrispondente a quella di un lavoratore valido; anche per tale profilo, la norma si appalesa in contrasto con i principi costituzionali, incidendo gravemente sulla libertà di impresa, ed imponendo un trattamento eguale (eguaglianza di salario) di situazioni difformi (diseguaglianza di capacità lavorativa).

Certamente l'art. 38, comma terzo, della Costituzione riconosce agli invalidi il diritto all'avviamento professionale; è tuttavia evidente, disponendolo il successivo comma quarto, che all'assolvimento dei compiti di cui all'art. 38 della Costituzione debba provvedere lo Stato, e quindi l'intera collettività nazionale, e non già il singolo od una categoria particolare (in questo caso, quella degli imprenditori che abbiano un certo numero di lavoratori alle proprie dipendenze); anche sotto tale profilo, pertanto, la normativa in esame si appalesa in contrasto col dettato costituzionale, almeno nella parte in cui non prevede, a fianco dell'obbligo di assunzione obbligatoria (che di per sé realizza sicuramente il diritto all'avviamento professionale), che i relativi oneri (individuabili nelle diseconomie indotte dall'assunzione di un lavoratore invalido, non necessario o non capace di eseguire una prestazione corrispondente alla remunerazione spettante per contratto di categoria) siano a carico dello Stato e non dell'imprenditore.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 9, 10, 11 e 23 in relazione agli artt. 3, 38 e 41 della Costituzione;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del procedimento;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Taranto, addì 13 marzo 1995

Il pretore: (firma illeggibile)

95C0724

N. 360

Ordinanza emessa il 7 dicembre 1994 dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione Campania nel giudizio di responsabilità nei confronti di Palma Antonio ed altro

Impiego pubblico - Dipendenti degli enti locali - Previsione della validità ed efficacia dei provvedimenti deliberativi riguardanti il trattamento del personale di detti enti, adottati prima del 31 agosto 1993, che abbiano previsto profili professionali od operato inquadramenti in modo difforme dal d.P.R. 25 giugno 1983, n. 347, e successive modificazioni e integrazioni - Ingiustificato eguale trattamento dei dipendenti legittimamente inquadrati rispetto ai dipendenti che per effetto della sanatoria derivante dalla norma impugnata, vengono a ricoprire eguale posizione e qualifica pur senza averne avuto titolo - Incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a. - Violazione del principio di copertura finanziaria per la mancata indicazione dei mezzi di copertura della maggior spesa o minor entrata conseguente alla sanatoria preclusiva dell'azione di responsabilità per il risarcimento del danno.

(Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 3, comma 6-bis, aggiunto dalla legge 28 ottobre 1994, n. 596; d.l. 27 agosto 1994, n. 515; legge 28 ottobre 1994, n. 596, artt. 2 e 9).

(Cost., artt. 3, primo comma, 24, primo comma, 81, quarto comma, 97, primo comma, e 128).

LA CORTE DEI CONTI

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel giudizio di responsabilità promosso dal procuratore generale della Corte dei conti nei confronti di Palma Antonio e Laurito Aniello nella qualità il primo di commissario prefettizio e l'altro di dipendente del comune di Cannalonga (provincia di Salerno);

Visto l'atto introduttivo del giudizio iscritto al n. 306/e.l. del registro di segreteria;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Udito nella pubblica udienza del 7 dicembre 1994 il consigliere relatore prof. Michael Sciascia;

Udito altresì nella medesima udienza il vice procuratore generale dott. Filippo Esposito;

RILEVATO IN FATTO

Il procuratore regionale presso questa sezione, con atto di citazione in data 30 luglio 1993 ha chiamato a giudizio i sigg. Palma Antonio e Laurito Aniello, chiedendone la condanna in solido al pagamento in favore del comune di Cannalonga della somma di L. 12.552.304, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali, nonché in favore dello Stato alle spese del giudizio.

La richiesta di parte attrice si fonda sull'inquadramento del convenuto sig. Aniello Laurito in qualifica non spettante del ruolo del comune di Cannalonga.

Il Laurito, nominato «aggiunto di segreteria», a seguito di concorso interno, con delibera giuntale n. 122 del 30 novembre 1991, venne inquadrato nel sesto livello retributivo funzionale, ai sensi del d.P.R. n. 347/1983, con deliberazione giuntale n. 201 del 9 dicembre 1985.

Infine il commissario prefettizio dott. Antonio Palma, con deliberazione n. 79 del 20 novembre 1987, l'a rettificata del precedente inquadramento, attribuì al predetto la settima qualifica funzionale.

La procura generale presso questa sezione giurisdizionale regionale nel suindicato atto di citazione osserva che il comune di Cannalunga, in base al censimento del 1981 (con 1174 abitanti) era classificato di IV categoria, per cui la qualifica massima attribuibile al dipendente Laurito era la sesta, ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, del d.P.R. n. 347/1983, e non la settima, attribuita *ad personam* con la delibera commissariale sopraindicata. Inoltre il requirente aggiunge che le mansioni svolte dall'impiegato, descritte puntualmente nella delibera di giunta municipale n. 201 del 9 dicembre 1985, propriamente rientravano fra quelle della sesta qualifica funzionale, secondo la previsione dell'allegato A del d.P.R. n. 347/1983.

L'attribuzione *de qua*, secondo il pubblico Ministero, ha provocato a detto comune un danno determinato in L. 12.552.304 considerando le differenze stipendiali dalla data di decorrenza dell'illegittimo inquadramento fino al collocamento a riposo del dipendente medesimo avvenuto il 30 settembre 1992.

Del danno così calcolato sono stati chiamati a rispondere in solido tra di loro il commissario prefettizio che adottò la delibera in questione ed il beneficiario della medesima per aver dato causa alla deliberazione n. 79/1987 e averne tratto vantaggio.

Si sono costituiti nel presente giudizio i convenuti, i quali hanno presentato memorie difensive.

In esse hanno eccepito preliminarmente la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 58, comma quarto, della legge 8 giugno 1990 n. 142 ed hanno quindi aggiunto nel merito che, in sede di prima applicazione del citato art. 40, sarebbe stato possibile nei comuni di IV classe l'inquadramento *ad personam* nella VII qualifica funzionale del dipendente il quale alla data del 1° gennaio 1983 rivestiva tale posizione apicale; che comunque l'ente locale non avrebbe sofferto alcun danno di carattere patrimoniale, essendosi costantemente avvalso della attività del sig. Laurito, il quale ha svolto — senza soluzione di continuità — mansioni della VII qualifica; che il suddetto dipendente ha svolto attività di natura amministrativa e contabile consistente nella istruttoria formale di atti e di provvedimenti e nella elaborazione di dati, con diretta responsabilità per i risultati delle attività esplicate e di quelle dell'intero ufficio.

Il procuratore regionale presso questa sezione ha poi depositato una nota integrativa in data 7 novembre 1994, ove ha insistito sulla richiesta contenuta nella citazione, in quanto la sopravvenuta disposizione di cui alla legge 28 ottobre 1994 n. 596 che ha introdotto, all'art. 3 della legge 24 dicembre 1993 n. 537, il comma 6-*bis* tale non avrebbe affatto innovato in materia di responsabilità. Ciò in quanto la norma *de qua* avrebbe sanato le illegittimità degli inquadramenti, ma non l'illiceità dei comportamenti di coloro che hanno concorso a porli in essere, così come affermato da questa stessa Corte con riguardo all'art. 28 della legge 31 maggio 1990 n. 128, quale contempla analoga norma di «sanatoria» per gli Amministratori delle u.u.ss.ll.

In via subordinata il procuratore regionale ha sollevato questione di illegittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3, comma primo (sei profili), 24, comma primo, e 97, comma primo, della Costituzione.

Nell'udienza del 7 dicembre 1994, assenti i convenuti, il vice procuratore generale dott. Filippo Esposito ha confermato le richieste contenute nell'atto di citazione e nella nota aggiuntiva del procuratore regionale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. — La sezione con sentenza non definitiva in pari data ha respinto l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dalla difesa del convenuto Palma ed ha assolto dalla domanda attrice il convenuto Aniello Laurito.

Definiti, quindi, la pregiudiziale di rito e l'ambito soggettivo passivo del giudizio, ha rinviato a questa ordinanza il compito di approfondire la rilevanza dei profili di illegittimità costituzionale ai fini della decisione della presente causa e la loro non manifesta infondatezza, al fine di investire la Corte costituzionale, quale giudice delle leggi.

2. — All'uopo si appalesa quindi necessario accertare se tale eccezione di illegittimità costituzionale si presenti in relazione di pregiudizialità necessaria rispetto alla definizione del presente giudizio, ossia se essa sia rilevante.

Orbene dimostrandosi fondata nel merito la prospettazione del Pubblico Ministero, come invero appare dagli atti depositati, in ordine alla mancanza dei presupposti per il disposto inquadramento del dipendente *de quo* nella settima qualifica, si dovrebbe da parte di questo giudice tenere conto della sopravvenuta disposizione «sanante» di cui alla legge 28 ottobre 1994 n. 596 che, in sede di conversione del d.l. 27 agosto 1994 n. 515, con l'art. 2, comma primo, ha inserito all'art. 3 della legge 24 dicembre 1993 n. 537 il comma 6-*bis*.

La disposizione sopravvenuta, infatti, dichiara «validi ed efficaci» gli inquadramenti illegittimi, sempreché la pianta organica del comune non sia sopradimensionata rispetto al rapporto dipendenti-popolazione.

Orbene dagli atti depositati dalla procura regionale, consistenti in una nota del segretario comunale, risulta che il comune di Cannalunga non ha mai superato il rapporto dipendenti-popolazione previsto dal comma quattordicesimo del citato art. 3.

Pertanto la norma *de qua* appare senz'altro applicabile astrattamente all'inquadramento del Laurito nel VII livello, che è stato quindi reso «valido ed efficace».

Di qui l'ulteriore aspetto della questione, ossia se permanga l'illiceità del comportamento tenuto dal convenuto Palma a fronte di un inquadramento che, pur essendo stato effettuato illegittimamente, è divenuto «valido ed efficace» in virtù di susseguente legge.

Avendo il legislatore reso validi, e quindi legittimi «ex tunc» tali inquadramenti, viene meno l'elemento dell'antigiuridicità del comportamento di chi lo ha disposto pur in violazione delle leggi all'epoca vigenti.

Ad opposta soluzione si sarebbe pervenuti se il legislatore avesse operato una «sanatoria» del genere di quella utilizzata nell'art. 28, comma secondo, della legge 31 maggio 1990 n. 128 per le unità sanitarie locali, con cui — restando ferma l'invalidità delle delibere — sono stati temporaneamente fatti salvi gli effetti degli inquadramenti pur illegittimamente disposti.

Un comportamento è illecito se ed in quanto — oltre a concorrere l'elemento oggettivo e quello psicologico — si ponga in contrasto con l'ordinamento giuridico, ovvero possieda la qualità dell'antigiuridicità, che è l'essenza dell'illecito stesso.

Allorché il comportamento sanzionato è consistito nella circostanza storica dell'aver, l'amministratore o il funzionario, adottato o concorso a vario titolo ad adottare un atto amministrativo, allora la legittimità di questo — da accertarsi in via pregiudiziale ed incidentale ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 4 e 5 della legge 20 marzo 1865 n. 2248, allegato E — costituisce l'elemento fondamentale per valutare la sussistenza dell'antigiuridicità del comportamento.

Ed un atto valido non può in sé, ove non accompagnato da altre e diverse circostanze contrastanti con l'ordinamento giuridico, determinare una sanzione risarcitoria a carico di chi esso adottò, perché siffatto comportamento sarebbe lecito.

Se diversamente si opinasse, si giungerebbe all'assurdo di sanzionare comportamenti di coloro che hanno posto in essere atti legittimi sia nella forma che nella sostanza.

Di conseguenza la questione di legittimità costituzionale eccepita dal pubblico ministero diviene rilevante ai fini di decidere la presente causa, poiché — dando applicazione alla censurata disposizione di legge — si giungerebbe a conclusioni comunque diverse ed opposte da quelle cui si sarebbe pervenuti in mancanza di esse.

3. — In via subordinata parte attrice censura la disposizione di legge in discorso, in quanto contrasterebbe con gli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione.

Indubbiamente la disposizione legislativa *de qua* determina una diffusa disparità di trattamento tra soggetti che versano nella medesima situazione giuridica in dispregio a quanto previsto dall'art. 3 della Costituzione.

Ma, ai fini del presente giudizio, intercorrente tra il pubblico ministero, quale sostituto processuale del comune di Cannalunga — titolare del rapporto sostanziale di credito — e un soggetto, come il convenuto Palma, legato ad esso da un rapporto di servizio, non hanno rilevanza discriminatoria quei profili prospettati dal procuratore regionale concernenti i dipendenti, ancorché i sospetti di illegittimità costituzionale indubbiamente sembrano fondati e da esaminare, ove sollevati dal giudice amministrativo o d'ufficio dalla stessa Corte costituzionale.

Infatti l'idoneità discriminatoria *de qua* deve essere valutata non in astratto — rispetto a tutte le possibili situazioni coinvolte —, ma in concreto con riferimento ai rapporti giuridici rientranti nell'oggetto del giudizio in corso, in quanto il giudizio di non manifesta infondatezza deve coniugarsi necessariamente a quello della rilevanza delle questioni prospettate.

Pertanto sono da disattendere — non rilevando in questa sede, ove si conosce del preteso rapporto creditorio tra comune e suo amministratore pur straordinario —, le censure, rispetto all'art. 3 della Costituzione, indicate nella menzionata nota aggiuntiva, ed in particolare i profili dal secondo al sesto i quali evidenziano la disparità di trattamento che la disposizione di cui al più volte citato comma 6-bis crea tra dipendenti beneficiari e non della «sanatoria».

Una siffatta disparità viene prospettata o tra dipendenti nell'ambito dello stesso ente (secondo profilo) o con riferimento ad appartenenti ad enti diversi destinatari o meno della sanatoria (terzo profilo), o che abbiano ottenuto inquadramenti rispetto a precedenti e/o successivi contratti collettivi (quarto profilo) o secondo che gli atti di

inquadramento siano stati adottati prima o dopo il termine del 31 agosto 1983 (quinto profilo) o rispetto ai rimanenti impiegati pubblici (sesto profilo-prima parte).

È evidente che, con riferimento alla presente causa, tutte le anzidette prospettazioni si presentano invero, con riguardo alle posizioni di dipendenti pubblici, come ipotetiche disparità di trattamento tra situazioni estranee al rapporto sostanziale dedotto dallo stesso procuratore regionale e, quindi, sono nel concreto irrilevanti in ragione del giudizio in corso.

L'unico aspetto non privo di pregio nella presente sede è quello (contenuto nel sesto profilo-seconda parte) relativo a disparità di trattamento tra l'amministratore citato in giudizio e gli amministratori degli altri enti pubblici non destinatari della «sanatoria».

Parimenti pertinente, anche se con una necessaria precisazione, è la prima delle allegate censure *de quibus* (primo profilo), allorché si presenta una disparità di trattamento tra il comune titolare del rapporto sostanziale, oggetto di questo procedimento giurisdizionale — e naturalmente di tutti quelli versanti nelle medesime condizioni —, e i comuni non destinatari della contestata disposizione di cui al comma 6-bis.

È però da notare che essa non ha luogo — come affermato impropriamente — tra comuni finanziariamente disestati e non — non distinguendo in tal senso la legge in parola —, ma tra comuni, siano essi disestati o meno, che abbiano la pianta organica del personale sopradimensionata o sottodimensionata rispetto alla popolazione residente secondo criteri fissati dallo stesso articolo nel comma quattordicesimo.

In ordine a tali ultime censure, va approfondita la questione della loro non manifesta infondatezza.

Certamente l'art. 3 della Costituzione impone al legislatore di garantire — come condizione essenziale di un ordinato svolgimento della vita sociale nei suoi vari aspetti — la *par condicio* tra tutti i soggetti dell'ordinamento giuridico, talché nessuno di essi possa venirsi a trovare — senza una valida giustificazione fondata su presupposti logici obiettivi, i quali razionalmente ne giustifichino l'adozione (Corte costituzionale sentenza 16 febbraio 1963 n.7) — in posizione deteriore o privilegiata rispetto agli altri.

Se sulla posizione svantaggiata è evidente la *ratio* della norma costituzionale, lo è allo stesso modo in ordine ai privilegi ingiustificati; talché al beneficio degli uni corrisponde generalmente il pregiudizio, diretto o comunque diffuso, di altri, sussistendo sempre una correlazione tra posizioni giuridiche, a volte collegate in veri e propri rapporti giuridici.

E tale uguaglianza — al di là dell'atecnica terminologia costituzionale, che menziona «tutti i cittadini» —, si riferisce a tutti i soggetti dell'ordinamento giuridico, sia persone fisiche che giuridiche, siano esse private o pubbliche.

Ciò conduce a ritenere che sembra costituzionalmente inammissibile, non ricorrendo alcuna valida ragione giustificatrice, il privilegio dell'irresponsabilità per il compimento di atti che altrimenti sarebbero certamente dannosi per un ente pubblico, quale il comune di Cannalunga.

All'uopo non è dato comprendere le ragioni di tale scelta del legislatore, che collega il *favor* a circostanze contingenti, nemmeno ben individuate temporalmente, come il rapporto abitanti-pianta organica, senza tener assolutamente in conto né l'impatto finanziario sugli enti disestati e su quelli (in gran maggioranza) comunque in difficoltà finanziarie né le effettive necessità organiche di tali enti né specificare con la dovuta chiarezza il momento temporale cui riferirsi per l'effettuazione del calcolo del rapporto *de quo*.

Tanto più che non si collega la «sanatoria» alla disponibilità in pianta organica della qualifica e del profilo illegittimamente concessi, che quindi si risolvono, specie se attribuiti *ad personam*, in meri ed ingiusti favoritismi.

E tale privilegio introdotto dal citato comma 6-bis pone tutti gli amministratori comunali dei comuni destinatari di essa — e tra di essi del convenuto Palma — in posizione di vantaggio rispetto sia agli amministratori di altri comuni, che continuano ad essere assoggettati a varie forme di responsabilità personali, che al comune di appartenenza — e nella specie a quello di Cannalunga —, il quale viene a trovarsi correlativamente in una situazione di «soggezione» dovendo necessariamente subire gli effetti pregiudizievoli di un atto compiuto da un suo amministratore in violazione della legge e quindi degli interessi stessi dell'ente pubblico.

Dunque è stata determinata una situazione di disparità del comune di Cannalunga — e di tutti i comuni destinatari della norma contestata —, che è stato inoltre privato della possibilità di tutelarsi giudizialmente — anche in violazione dell'art. 24 della stessa Costituzione, il quale afferma che «Tutti possono agire in giudizio a tutela dei propri diritti e interessi legittimi» —, tramite il procuratore regionale presso la competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti, per ottenere dalla suprema giurisdizione contabile il risarcimento del danno perpretato alle sue finanze, nonché per esercitare il suo potere-dovere di autotutela con l'annullamento degli atti illegittimi specie se dannosi.

Nello stesso momento la disposizione censurata ha quindi attribuito, per i motivi sopraillustrati, al convenuto una ingiustificata posizione di privilegio sia nei confronti degli amministratori dei comuni non destinatari della «sanatoria» e degli altri enti pubblici non locali che particolarmente del comune «di appartenenza» (cioè nella specie quello di Cannalunga), nonché a quest'ultimo ente un'ingiustificata posizione di svantaggio nei confronti dell'amministratore medesimo.

4. — Pertinente e fondata appare, poi, la censura di illegittimità costituzionale del citato comma 6-*bis*, sollevata in relazione all'art. 97 della Costituzione.

La somma Carta si occupa specificatamente della pubblica amministrazione agli artt. 97 e 98, fissando inderogabilmente principi fondamentali di organizzazione e funzionamento di essa.

Il citato art. 97 in particolare, come ha notato la dottrina costituzionalistica, appartiene a quel numeroso gruppo di norme costituzionali, aventi ad oggetto la posizione di principi intesi a regolare l'attività statuale e, segnatamente quella legislativa, obbligandola ad indirizzarsi in un certo senso o ad astenersi dal rivolgersi in altro, e comunque ponendole dei limiti.

In particolare, quando la Costituzione detta alcuni criteri a cui si deve conformare la legge, questa è senz'altro anticostituzionale se non dispone nel modo e nei limiti voluti dalla somma Carta.

Esaminando in tale prospettiva le disposizioni costituzionali sull'organizzazione della pubblica amministrazione, si deve osservare che l'art. 97 rappresenta — come ha giustamente segnalato il procuratore regionale — il limite della discrezionalità del legislatore in tale materia.

Senza addentrarsi nell'approfondimento delle nozioni di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione — peraltro ben individuati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale —, che costituiscono i criteri affermati dalla suddetta disposizione costituzionale, va comunque osservato che essi si riferiscono anche alla disciplina del pubblico impiego, se ed in quanto in ipotesi questa possieda l'idoneità ad influire in via immediata sul funzionamento e/o sull'organizzazione dell'amministrazione.

È innegabile che il comma 6-*bis* dell'art. 3 più volte citato si ponga in contrasto con il criterio del buon andamento, in quanto determina un'alterazione della pianta organica — sia essa di diritto o di fatto, a seconda delle interpretazioni che si vogliano dare ad essa — e quindi della struttura burocratica comunale e provinciale, consolidando situazioni determinatesi al di fuori di una valutazione del merito e delle capacità individuali.

Inoltre l'aver indifferenziatamente incluso tra gli enti destinatari della disposizione di legge altresì quelli dissestati non può non determinare un ulteriore aggravamento della situazione finanziaria di questi, laddove si ponga mente sulla circostanza che buona parte dei problemi di siffatti enti deriva dal peso economico derivante dal personale.

E l'aggravarsi ed il perpetuarsi di tale crisi finanziaria riduce o impedisce o protrae la possibilità per comuni e province, e specie di quelli dissestati, di realizzare il precetto costituzionale del «buon andamento» della pubblica amministrazione.

In aggiunta, la disposizione contestata contraddice l'altro criterio in parola, cioè quello dell'imparzialità, che si risolve essenzialmente nel rispetto della giustizia sostanziale.

Infatti viene impedito in primo luogo all'ente locale di operare un'adeguata e corretta ponderazione di interessi pubblici relativi ad obiettivi ed effettive necessità operative di ciascun ente, che poi si riflettono in una strumentale strutturazione della pianta organica.

In secondo luogo viene poi a realizzarsi un'ingiustificata compressione della professionalità di coloro che non sono stati beneficiati illegittimamente da inquadramenti in qualifiche superiori, stabilizzando situazioni di prevaricazione spesso correlate ad inammissibili intromissioni di parte e determinando una corrente e comprensibile insoddisfazione e frustrazione di aspirazioni legittime con conseguente disaffezione dei non beneficiati e detrimento delle potenzialità della struttura amministrativa accompagnata dalla diffusione della convinzione che l'impegno e la preparazione non premiano.

Pertanto la scelta del legislatore nel porre tale contestata disposizione altresì appare, nella sua palese irrazionalità, una violazione dell'art. 97, comma primo, della Costituzione.

5. — Il Collegio, oltre ai summenzionati profili di incostituzionalità eccepiti da parte attrice in relazione agli artt. 3, comma primo, 24, comma primo, e 97, comma primo, della Costituzione — tutti giudicati rilevanti e non manifestamente infondati —, ritiene di sollevare d'ufficio, con riferimento anche agli artt. 128 e 81, comma quarto, della Carta costituzionale, ulteriori analoghi aspetti che appaiono parimenti rilevanti e non manifestamente infondati.

Per quanto riguarda l'art. 128 della Costituzione, esso prevede che le province ed i comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica che ne determinano le funzioni.

Ne consegue che sia inammissibile ogni compressione delle autonomie locali che non si limiti a fissare principi generali nel quadro di un disegno istituzionale di siffatti enti conforme comunque alla Costituzione od a fornire indicazioni operative, ma detti norme di comportamento o financo imponga alterazioni nella loro struttura o nel loro funzionamento, specie se queste non siano motivate da esigenze di coordinamento ritenute essenziali, come in particolare quelle di ordine finanziario, che si riflettono sulla comunità nazionale per il vigente sistema di finanza derivata.

La stessa legge 8 giugno 1990, n. 142, la quale — nel dare esecuzione alla previsione costituzionale, ancorché dopo quarantadue anni dalla sua entrata in vigore — detta i principi fondamentali nella materia, all'art. 1, comma terzo, impedisce che leggi della Repubblica possano «introdurre deroghe ai principi della presente legge se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni» ed all'art. 51, comma ottavo, ultimo periodo dispone chiaramente che «Nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge, rimane inoltre riservata agli atti normativi degli enti, secondo i rispettivi ordinamenti, la disciplina relativa alle modalità di conferimento della titolarità degli uffici nonché alla determinazione ed alla consistenza dei ruoli organici complessivi».

Orbene, il citato comma 6-*bis* ha autoritativamente «superato» o almeno «stabilizzato» situazioni di illegittimità precedentemente determinate con colpa o dolo da amministrazioni ordinarie o peggio straordinarie, alterando autoritativamente la struttura burocratica e la pianta organica di province e comuni, i quali vengono privati — con una c.d. «leggina», cioè una legge speciale la quale peraltro non ha previsto l'abrogazione espressa dell'art. 51, comma ottavo, ultimo periodo, della legge n. 142/1990, così come testualmente indicato, in esecuzione del citato art. 128 della Costituzione, dall'art. 1, comma terzo, della stessa legge — della potestà di autorganizzazione nell'ambito dei principi fissati da leggi statali generali.

Potestà questa che può esercitarsi anche attraverso l'uso dei poteri discrezionali di annullamento d'ufficio in via di autotutela nei confronti di deliberazioni illegittimamente assunte ove ritenute non conformi all'interesse pubblico concreto ed attuale dell'ente.

Tale disposizione neppure trova una giustificazione di ordine generale e d'interesse nazionale né appare motivata da esigenze di natura economica o finanziaria.

Anzi essa viene ad aggravare la loro crisi finanziaria, specie nei confronti degli enti dissestati, e comunque incide sulle autonome scelte delle istituzioni territoriali di base, le quali sono altresì condizionate dai fondi a disposizione; talché il doversi necessariamente farsi carico per tempi lunghi di maggiori oneri per il personale inquadrato pur illegittimamente in qualifiche superiori impedisce di perseguire finalità di immediato interesse per le comunità locali rappresentate.

Inoltre ogni ingiustificata alterazione autoritativa della struttura burocratica e nella pianta organica crea impedimenti o impossibilità, a fronte degli anzidetti tanti limiti di ordine finanziario attualmente esistenti, nella programmazione ed attuazione di programmi ed obiettivi di sviluppo.

6. — La norma fondamentale, di cui al quarto comma dell'art. 81 della Costituzione, poi, impone al legislatore di prevedere, allorché dispone una spesa, i mezzi per far fronte ad essa.

E ciò anche se viene imposta una spesa a carico dei bilanci degli enti locali, i quali sono privi, nel vigente sistema pubblico — salvo marginali eccezioni —, di potestà tributaria, dipendendo la finanza locale, per la quasi totalità, dai trasferimenti disposti dallo Stato sulla base di leggi generali, per cui il peso economico effettivo viene a gravare in tutto o in parte sul bilancio statale.

Occorre quindi anche in questi casi l'individuazione di mezzi finanziari aggiuntivi rispetto a quelli già previsti, facendoli derivare da nuove o maggiori entrate ovvero da minori spese.

Altrimenti sarebbe consentito al legislatore statale, disponendo spese tramite il sistema del trasferimento di risorse — peraltro finanziariamente inesistenti in termini di cassa — ad enti pubblici e segnatamente a quelli locali, di sfuggire al dovere costituzionale cui al citato art. 81, comma quarto, con la conseguenza di gravare ulteriormente la finanza statale — in relazione alla quale la spesa consiste nel «trasferimento» di fondi — e la c.d. «finanza pubblica allargata» di oneri aggiuntivi tra l'altro imposti autoritativamente agli enti medesimi.

Al contrario va quantificata l'incidenza di ogni disposizione di legge a carico della finanza statale — sia pure sotto la forma di ulteriori trasferimenti di fondi a favore degli enti pubblici — e vanno previsti adeguati strumenti di copertura dei flussi finanziari.

Orbene il complesso normativo di cui al d.-l. 27 agosto 1994, n. 115 ed alla legge di conversione 28 ottobre 1994, n. 596, nell'introdurre all'art. 2, comma primo, la contestata disposizione sanante, non porta al successivo art. 9 intitolato «Copertura finanziaria», né in alcuna altra parte del testo legislativo, alcuna indicazione concernente mezzi di copertura della specifica spesa.

Del tutto insufficiente è la previsione contenuta nel citato art. 9 che si riferisce espressamente a specifici interventi indicati negli espressamente richiamati artt. 1 e 4 dello stesso contesto legislativo, ignorando le spese di cui all'art. 2 che pur ha disposto la contestata sanatoria.

Daltronde la «stabilizzazione» di inquadramenti illegittimi rappresenta un elemento innovativo rispetto al quadro normativo preesistente e determina di conseguenza una spesa nuova precedentemente non prevista dalla normativa sostanziale.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23, comma terzo, della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Preliminarmente giudica rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, comma primo, 24, comma primo, 97, comma primo, e 128 della Costituzione, dell'art. 3, comma 6-bis della legge 24 dicembre 1993, n. 537 nel testo introdotto dalla legge 28 ottobre 1994, n. 596, in sede di conversione del d.-l. 27 agosto 1994, n. 515, nonché, in riferimento all'art. 81, comma quarto, della Costituzione, del combinato disposto di cui agli artt. 2 e 9 della legge 28 ottobre 1994, n. 596 di conversione del d.-l. 27 agosto 1994, n. 515;

Sospende pertanto il giudizio e riservatasi ogni altra pronuncia in rito ed in merito, dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti, al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Spese riservate al merito.

Così disposto in Napoli, nella camera di consiglio del 7 dicembre 1994.

Il presidente: COVELLI

L'estensore: SCIASCIA

95C0725

N. 361

Ordinanza emessa il 7 dicembre 1994 dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione Campania nel giudizio di responsabilità nei confronti di Granese Alberto ed altri

Impiego pubblico - Dipendenti degli enti locali - Previsione della validità ed efficacia dei provvedimenti deliberativi riguardanti il trattamento del personale di detti enti, adottati prima del 31 agosto 1993, che abbiano previsto profili professionali od operato inquadramenti in modo difforme dal d.P.R. 25 giugno 1983, n. 347, e successive modificazioni e integrazioni - Ingiustificato eguale trattamento dei dipendenti legittimamente inquadriati rispetto ai dipendenti che per effetto della sanatoria derivante dalla norma impugnata, vengono a ricoprire eguale posizione e qualifica pur senza averne avuto titolo - Incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a. - Violazione del principio di copertura finanziaria per la mancata indicazione dei mezzi di copertura della maggior spesa o minor entrata conseguente alla sanatoria preclusiva dell'azione di responsabilità per il risarcimento del danno.

(Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 3, comma 6-bis, aggiunto dalla legge 28 ottobre 1994, n. 96; d.-l. 27 agosto 1994, n. 515).

(Cost., artt. 3, primo comma, 24, primo comma, 81, quarto comma, 97, primo comma, e 128).

LA CORTE DEI CONTI

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel giudizio di responsabilità proposto dal vice procuratore generale presso la sezione Campania nei confronti dei signori Alberto Granese, Antonio Budetta, Corrado Zinna, Luigi Fereoli, Gerardo Greco e Antonio Di Lascio;

Visto l'atto introduttivo del giudizio in data 14 maggio 1993 iscritto al n. 289/EL del registro di segreteria;

Visti gli atti ed i documenti tutti della causa;

Uditi nella camera di consiglio del 7 dicembre 1994, con l'assistenza del segretario G. Rega, il relatore consigliere dott. Arturo Martucci di Scarfizzi, il p.m. rappresentato in udienza dal v.p.g. Filippo Esposito, l'avv. Nicola Abbondante per delega dell'avv. Roberto Marrama per il convenuto Zinna.

RITENUTO IN FATTO

Il procuratore regionale per la Campania, con atto del 14 maggio 1993 ritualmente notificato, conveniva in giudizio i signori Granese, Budetta, Zinna, Fereoli, Greco e Di Lascio — tutti amministratori del comune di Montecorvino Rovella (Salerno) — per aver adottato illegittime delibere di inquadramento (con conseguente attribuzione del relativo trattamento economico) del vice segretario comunale, dott. Merola, chiedendone altresì la condanna solidale al pagamento di L. 114.866.414 (oltre rivalutazione monetaria e interessi) a titolo di risarcimento del relativo danno arrecato alle finanze di quel comune.

Alcuni dei convenuti si costituivano in giudizio con il patrocinio degli avvocati Abbamonte (Granese, Greco e Fereoli) e Marrama (Zinna) contestando la pretesa attrice sotto i profili dell'intervenuta prescrizione del diritto azionato, della asserita legittimità degli atti adottati e, comunque, della assenza di colpa.

Con atto depositato il 18 novembre 1994, il procuratore regionale produceva una «nota integrativa» dell'originario atto di citazione con la quale, mentre ribadiva la richiesta di condanna dei convenuti nel riflesso della non applicabilità al caso in esame del comma 6-bis dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, approvato con legge 28 ottobre 1994, n. 596, sollevava in via graduata — per l'ipotesi fosse ritenuta applicabile tale norma — eccezione di incostituzionalità del suddetto comma 6-bis ritenendo la relativa questione rilevante e non manifestamente infondata per contrasto con gli artt. 3, 24 e 97, primo comma, della Costituzione.

La dedotta questione di costituzionalità veniva motivata sotto vari profili.

Il contrasto con l'art. 3 Cost. veniva argomentato sotto i diversi aspetti della disparità di trattamento sia tra i comuni disestati con esubero (o meno) di personale, sia con riferimento ad altri impiegati correttamente inquadrati o, per converso, non fruanti di analoghi trattamenti, sia in relazione ad altri dipendenti statali, parastatali o comunque non comunali.

Il contrasto con l'art. 24 Cost. veniva rinvenuto nella impossibilità per gli amministratori di ripristinare la legalità violata e di chiedere al giudice contabile una pronuncia di condanna.

Infine, la norma censurata confliggerebbe con l'art. 97 Cost. violando il canone del buon andamento in quanto, risiedendo il limite di discrezionalità del legislatore nella ragionevolezza, l'attribuzione di livelli e qualifiche, senza alcuna relazione con le mansioni svolte, non risponderebbe ad alcun criterio di razionalità.

La procura regionale ha depositato in data 2 dicembre 1994 la nota n. 14749 — inviata in via fax in pari data — del comune di Montecorvino Rovella con la quale viene precisato che il comune stesso non ha dichiarato il dissesto finanziario e che non ha superato il rapporto dipendenti-popolazione previsto dal comma 14 dell'art. 3 della legge n. 537/1993, così come modificato dal d.-l. n. 515/1994 convertito nella legge n. 596/1994 in quanto risultano in servizio n. 78 dipendenti a fronte di 10.825 abitanti.

Alla odierna udienza pubblica l'avv. Nicola Abbondante, su delega dell'avv. Marrama (per il convenuto Zinna), si è riportato alla memoria difensiva depositata agli atti di causa, mentre il pubblico ministero ha insistito sulla richiesta di condanna e, subordinatamente, per l'accoglimento della prospettata questione di costituzionalità, non mancando di sottolineare che mai il comune di Montecorvino Rovella ha superato il rapporto dipendenti-popolazione previsto dalla normativa di settore.

Con decisione interlocutoria non definitiva n. 2/95 depositata in pari data, la Sezione ha respinto l'istanza di sospensione del giudizio ed ha dichiarato non prescritto il diritto al risarcimento del danno azionato dal procuratore regionale respingendo le relative eccezioni dei convenuti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

In relazione alla eccezione di incostituzionalità dedotta dal procuratore regionale con la «nota integrativa» esposta in fatto, il collegio ritiene — ai sensi dell'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 — di dover preliminarmente vagliare la rilevanza della prospettata eccezione ai fini della decisione del giudizio testé incardinato presso la sezione giurisdizionale per la Campania.

La rilevanza ai fini del decidere va riguardata sotto tre profili.

Un primo profilo attiene alle eccezioni di prescrizione — preliminari al merito — sollevate da entrambe le difese; se, infatti, tali eccezioni fossero risultate fondate, nessun rilievo assumerebbe la denuncia di illegittimità costituzionale dedotta dal procuratore regionale poiché la norma sospettata di violazione della Costituzione, riguardando il vero e proprio merito della causa, non potrebbe comunque trovare applicazione in quanto il diritto al risarcimento del danno risulterebbe prescritto.

Il collegio, quindi, esaminate le dedotte eccezioni di prescrizione, le ha rigettate con la sentenza interlocutoria non definitiva n. ??? che in pari data è stata depositata di guisa che, sotto questo profilo, la questione proposta appare rilevante.

Sotto altro aspetto, il collegio ritiene che il giudizio sulla rilevanza debba investire l'accertamento della circostanza, prevista dal comma 6-*bis* in questione, riguardante il rapporto dipendenti-popolazione del comune di Montecorvino Rovella poiché l'applicabilità della suddetta norma è espressamente limitata «agli enti locali, ancorché dissestati, i cui organici, per effetto dei provvedimenti di cui sopra, non superino i rapporti dipendenti-popolazione previsti dal comma 14 del presente articolo così come modificato dall'art. 2 del d.l. 27 agosto 1994, n. 515».

Appare, infatti, evidente che se tale rapporto risultasse superiore a quello previsto, la norma non troverebbe applicazione e nessuna questione di costituzionalità potrebbe, quindi, trovare ingresso.

Orbene, dalla nota n. 14749 del 2 dicembre 1994 del comune di Montecorvino Rovella si evince che tale comune non ha superato il suddetto rapporto poiché «attualmente risultano in servizio n. 78 dipendenti a fronte di 10.825 abitanti».

Infatti, ai sensi dell'art. 2 del d.l. 27 agosto 1994, n. 515, convertito in legge 28 ottobre 1994, n. 596, che ha modificato il comma quattordicesimo dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il rapporto medio dipendenti-popolazione per i comuni con fascia demografica da 10.000 a 59.000 abitanti (tra i quali va ricompreso quello di Montecorvino Rovella) non deve superare 1/95, di guisa che l'esistenza di n. 78 dipendenti su 10.825 abitanti è senz'altro al di sotto della percentuale prevista dalla legge.

Poiché anche il p.m. d'udienza ha chiarito che il comune di Montecorvino Rovella non ha mai superato tale rapporto, il collegio ritiene che, sotto tale specifico profilo, ricorrono le condizioni di applicabilità della norma sospettata di incostituzionalità ed è quindi rilevante ai fini del decidere la dedotta questione.

Resta da esaminare l'ultimo dei profili di rilevanza che, a sua volta, presenta due aspetti: un primo aspetto riguardante il quesito se la norma in questione, così come formulata, possa prestarsi ad una interpretazione di salvezza dei soli profili di legittimità senza toccare la illiceità dei comportamenti posti a base degli atti deliberativi poiché, in tale ultima eventualità, ne deriverebbe una sostanziale irrilevanza ai fini di una pronuncia di condanna al risarcimento del relativo danno; un secondo aspetto che attiene alla portata retrattiva o meno della norma poiché, ove si propendesse per una efficacia *ex nunc* della disposta salvezza, essa non potrebbe riguardare i casi pregressi e comunque i giudizi in corso.

Partendo da quest'ultimo aspetto, ritiene il collegio che la formulazione della norma: «i provvedimenti deliberativi . . . adottati prima del 31 agosto 1993 . . . sono validi ed efficaci» non lasci dubbi sulla *voluntas legis*.

Innanzitutto, appare improprio parlare di «sanatoria» poiché con quest'ultimo termine la dottrina individua un atto amministrativo che interviene successivamente per integrare un elemento carente dell'atto originario, così come neanche si tratta di una «interpretazione autentica» del legislatore che si è solo limitato a dichiarare validi ed efficaci atti che evidentemente non lo erano perché posti in essere «in modo difforme» dal d.P.R. n. 347/1983.

Ciò premesso, ritiene il collegio che il legislatore ha voluto sancire una postuma intangibilità e inoppugnabilità di tali atti illegittimi e che, essendosi fatto riferimento, oltre che alla efficacia, anche alla «validità» degli atti deliberativi «. . . adottati prima del 31 agosto 1993 . . .», si sia voluto sottolineare, anche e soprattutto, il momento genetico degli atti stessi conferendo loro una intangibilità *ab initio*, sia pure con evidente *fictio iuris*; diversamente opinando, la norma in questione non avrebbe senso in quanto rimarrebbe frustrato proprio lo scopo perseguito dal legislatore.

Pertanto, poiché, in tesi, la norma denunciata è applicabile al caso di specie, anche sotto questo aspetto la questione appare rilevante.

Da ultimo, il collegio sofferma la propria attenzione sugli effetti del comma 6-*bis* per valutarne la estensione o meno alla responsabilità dei pubblici amministratori che adottarono le delibere illegittime poiché, solo nella negativa, la proposta questione diverrebbe rilevante.

Il procuratore regionale, sostenendo in via principale la non estensione della norma alla responsabilità per danno dei singoli amministratori, si è richiamato a precedenti giurisprudenziali della Corte dei conti attinenti alla interpretazione dell'art. 28 della legge 31 maggio 1990, n. 128, recante anch'esso una «salvezza» degli inquadramenti stabiliti nei ruoli amministrativi regionali operati dagli amministratori delle u.s.s.l. o degli enti *ex* ospedalieri.

Giova al riguardo ricordare che la giurisprudenza contabile citata dal procuratore regionale (ss.rr. n. 757/A del 2 aprile 1992; sez. II n. 316/91; sez. II n. 214/94) ha sì escluso che la norma di cui all'art. 28 citato possa considerarsi estesa anche alla responsabilità, ma solo perché la norma stessa, così come formulata, era diretta ad impegnare il Governo e rivedere entro i termini stabiliti le situazioni che avevano dato luogo a contestazioni configurandosi così, più che come una sanatoria, alla stregua di una «moratoria» (in tal senso, cfr. sez. I, n. 276/1991).

Può aggiungersi che proprio la giurisprudenza della Sezione Giurisdizionale per la Campania ha chiarito al riguardo dell'interpretazione dell'art. 28 in questione e dell'art. 116 del d.P.R. n. 270/1987 che non si versa in ipotesi di sanatoria legislativa della illegittimità dei provvedimenti di inquadramento e delle connesse responsabilità, bensì solo di un impegno, di cui è destinatario il Governo, ad intervenire per eliminare sperequazioni (cfr. sez. Campania n. 16, 17 e 18, tutte del 1993).

È evidente, dunque, che la diversa formulazione del comma 6-*bis* in questione — che non ha per destinatario il Governo e sana i provvedimenti deliberativi adottati disponendone la validità ed efficacia — non consente di giovarsi della cennata giurisprudenza stante, appunto, il diverso contesto normativo.

Osserva ancora il collegio che altra norma, alquanto analoga al comma 6-*bis*, fu introdotta nell'ordinamento con l'art. 2, comma terzo, della legge 7 luglio 1980, n. 299, che ha convertito il d.l. 7 maggio 1980, n. 153, recante la disposizione per cui «i provvedimenti deliberativi riguardanti il trattamento del personale che abbiano previsto» profili professionali o operato inquadramenti. . . . in modo difforme da quanto stabilito dal d.P.R. 1° giugno 1979, n. 91, sono validi ed efficaci fino all'entrata in vigore dell'A.N.U.L. relativo al triennio 1° marzo 1979-28 febbraio 1982».

La giurisprudenza contabile che andò formandosi su tale norma non fu unanime.

A fronte di una pronuncia che escludeva la estensione della «sanatoria» alla responsabilità degli amministratori che avevano adottato le delibere illegittime (cfr. Corte dei conti sez. I, 18 gennaio 1984, n. 15), si è invece ritenuto che il citato art. 2 d.l. n. 153 avesse effetto di sanatoria che, in quanto espressamente riferita non solo alle situazioni di fatto createsi ma agli stessi provvedimenti ritenuti validi ed efficaci, non può non estendersi anche ai comportamenti di coloro, che tali provvedimenti adottarono (cfr. sul punto Corte dei conti sez. II, n. 92/85 del 9 maggio 1985).

A prescindere da tale diversità di indirizzo deve, comunque, rilevarsi che anche nel su ricordato caso la dizione della «sanatoria» operata con la legge n. 299/1980, benché analoga a quella di cui al comma 6-*bis*, è tuttavia formalmente e sostanzialmente differente da quest'ultima, sia per i riferimenti temporali contenuti nel citato art. 2 (. . . «validi ed efficaci fino all'entrata in vigore dell'ANUL»), sia perché veniva allora previsto l'obbligo per gli enti locali di adeguare i provvedimenti adottati operando i relativi conguagli a carico o a favore del personale interessato; motivo, quest'ultimo, che aveva indotto la giurisprudenza contabile ad escludere l'estensione della sanatoria alla responsabilità degli amministratori.

Al contrario, la norma di cui al comma 6-*bis*, così come formulata, non contiene alcun limite finale temporale degli effetti sananti, né individua destinatari di sorta (Governo e p.a. in genere), né autorizza conguagli di alcun tipo, bensì si limita a sancire in modo netto la validità e l'efficacia degli atti deliberativi adottati prima del 31 agosto 1993, di guisa che il suo tenore letterale depone piuttosto per una esclusione anche della responsabilità degli amministratori che tali delibere adottarono in quanto trattasi di un effetto (la risarcibilità del danno) strettamente connesso ed interdipendente con la legittimità o meno degli atti adottati, pur se riferibile immediatamente ai comportamenti personali degli autori degli atti stessi.

Consegue che se la norma in questione fosse ritenuta priva di ogni sospetto di costituzionalità, essa troverebbe applicazione nel giudizio *de quo* e quindi, anche sotto questo ultimo aspetto, la proposta questione di legittimità costituzionale diviene rilevante ai fini del decidere.

Il collegio, pertanto, vagliata la rilevanza e passando ad esaminare i denunciati profili di illegittimità costituzionale, ritiene non manifestamente infondati alcuni di quelli proposti dal procuratore regionale — sia pure in una prospettiva diversa relativamente alla subordinazione di taluni profili rispetto ad altri — con riferimento agli artt. 97 e 3 della Costituzione, e ne solleva *ex officio* altri con riferimento agli artt. 81, quarto comma, e 128 della Costituzione.

Ritiene innanzitutto il collegio che la norma di cui al comma 6-*bis* sembra confliggere con l'art. 97 della Costituzione e in particolare con il principio di buon andamento dell'amministrazione (primo comma) e di corretta organizzazione degli uffici (secondo comma), soprattutto se posto in relazione con il canone di ragionevolezza.

Il giudice delle leggi ha insegnato con costante giurisprudenza che il buon andamento e la corretta organizzazione degli uffici, in quanto interessi costituzionalmente protetti, si estendono alla disciplina del pubblico impiego poiché questa ultima è strumentale rispetto alle finalità istituzionali assegnate agli uffici in cui si articola la p.a. (cfr. Corte cost. 7 aprile 1981, n. 52 e Corte cost. 5 maggio 1980, n. 68), chiarendo altresì che l'art. 97, comma primo, Cost. non si riferisce esclusivamente alla fase organizzativa iniziale della p.a. ma ne investe il funzionamento nel suo complesso (cfr. Corte cost. 10 marzo 1966, n. 22).

Più in particolare, la Corte costituzionale ha anche ritenuto che il limite della discrezionalità nell'adottare, da parte del legislatore, le procedure per la costituzione del rapporto d'impiego pubblico e la progressione in carriera, risiede nel valutare congruamente e razionalmente l'attività del dipendente sì da trarne utili elementi perché egli possa ben svolgere le funzioni superiori (cfr. Corte cost. 7 aprile 1983, n. 81), così come parimenti è stato chiarito che proprio l'arbitrarietà e la irragionevolezza della norma può comportare la violazione del principio del buon andamento di cui all'art. 97, comma primo, Cost. (cfr. Corte cost. 30 gennaio 1980, n. 10 e Corte cost. 15 febbraio 1980, n. 16).

Nel senso, poi, che il principio del buon andamento di cui all'art. 97, primo comma, Cost. si riferisce ai pubblici uffici e al rapporto di pubblico impiego si è espressa anche la S.C. di Cassazione (cfr. Cass. S.V. 21 ottobre 1983, n. 6179).

Questo insegnamento consolidato è ben presente al collegio che ritiene i principi del buon andamento e di corretta organizzazione degli uffici pubblici un cardine dello stato di diritto.

Non può non considerarsi al riguardo come il rispetto di tale fondamentale principio postuli che gli uffici pubblici siano organizzati secondo criteri di professionalità del personale che vi è preposto, con la conseguenza che i dipendenti devono venire inquadrati secondo i precisi parametri previsti dalla legge o dai decreti presidenziali ricettivi degli accordi nazionali di settore, recanti i relativi profili professionali e qualifiche funzionali, essendo rimessa alla sola fonte legislativa la valutazione dei requisiti e delle condizioni per il conseguimento, da parte del dipendente pubblico, delle qualifiche spettanti di guisa che venga garantito lo svolgimento dei servizi e delle funzioni pubbliche da parte di idoneo personale.

Non par dubbio, quindi, che qualunque stravolgimento di tali principi e criteri (inquadramenti *contra legem*) ha per effetto la preposizione di personale inidoneo a funzioni che avrebbero dovute essere svolte da altri agenti pubblici idonei, con evidenti riflessi negativi sul servizio pubblico e sulla stessa *utilitas publica* di cui tutti i cittadini hanno diritto di fruire; in una sola parola, si realizza una scorretta organizzazione dei pubblici uffici con conseguente cattivo andamento della pubblica amministrazione.

Ove, come nel caso in esame, il legislatore intervenga normativamente per rendere intangibile tali atti illegittimi, appare fondato il sospetto, ad avviso del collegio remittente, che una tale norma (comma 6-*bis*,) così come formulata, vulneri profondamente il principio di buon andamento poiché ha l'effetto di consolidare quella cattiva organizzazione degli uffici pubblici di cui innanzi si è detto.

Non si intravede, infatti, nel disposto di cui al comma 6-*bis* in questione alcuna ragionevole giustificazione di tale «consolidamento» se non quella — del tutto arbitraria — di voler rendere intangibili gli atti deliberativi illegittimi privilegiando immotivatamente i beneficiari degli inquadramenti con più alte e non consentite qualifiche funzionali.

La norma di cui al comma 6-*bis* appare viappiù irragionevole ove si pensi che confligge anche con gli stessi criteri ispiratori del pubblico impiego: «l'efficienza», la «economicità», la «speditezza», la «rispondenza al pubblico interesse» (cfr. artt. 1, punto 1a, e art. 4, del d.P.R. n. 29 del 3 febbraio 1993) che sono elevati addirittura a «principi fondamentali», ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, dall'art. 1, punto 3, del d.P.R. n. 29/1993 e che sono specificamente richiamati anche nell'art. 1 della legge n. 241/1990.

Sotto quest'ultimo particolare aspetto, viene in rilievo il contrasto con il secondo comma dell'art. 97 della Costituzione poiché il consolidamento degli effetti di illegittimi inquadramenti stravolge quelle «sfere di competenza, attribuzioni e responsabilità» dei funzionari previste e tutelate proprio dal secondo comma dell'art. 97.

Non può sfuggire inoltre un ulteriore aspetto di contrasto con l'art. 97 suddetto posto in relazione con l'art. 128 della Costituzione ove si consideri che l'art. 1, punto 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142 dispone che «ai sensi dell'art. 128 della Costituzione» le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe ai principi della presente legge se non mediante espresse modificazioni delle sue disposizioni» e che proprio la legge n. 142/1990, all'art. 51, eleva a canone guida dell'organizzazione degli uffici e del personale i principi di «professionalità» e di «responsabilità» e, per i dirigenti, quello di «correttezza amministrativa» e di «efficienza della gestione» non risultando, d'altro canto, che il comma 6-bis abbia inteso specificamente derogare a questi principi.

Concludendo sul punto, opina il collegio che la norma di cui al comma 6-bis, per il suo contenuto di immotivata e privilegiante salvezza di atti illegittimi, vulneri profondamente il principio di corretta organizzazione degli uffici pubblici secondo i criteri di professionalità ed efficienza e impedisce il buon andamento della pubblica amministrazione ponendosi in contrasto con l'art. 97, primo e secondo comma, della Costituzione, posto anche in relazione con l'art. 128 della Costituzione e con il generale principio di ragionevolezza che incombe al legislatore.

Sotto diverso profilo, il comma 6-bis sembra confliggere con altro fondamentale precetto costituzionale; tale norma contrasta, infatti, anche con il disposto di cui all'art. 81, quarto comma, della Costituzione a termine del quale «ogni altra legge che comporti nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte».

Rileva in proposito il collegio che la norma in questione, pur conferendo legalità ad inquadramenti illegittimi, non prevede alcuna copertura finanziaria per i maggiori oneri che inevitabilmente derivano e deriveranno dai maggiori livelli retributivi connessi ai più favorevoli profili professionali o inquadramenti illegittimamente deliberati.

Infatti, né la legge di conversione n. 596 del 28 ottobre 1994, né il d.-l. 27 agosto 1994, n. 515 recano norme di copertura finanziaria del comma 6-bis poiché all'art. 9 del d.-l. n. 515/1994 si provvede alla previsione di copertura mediante riduzione degli stanziamenti solo relativamente agli oneri per la attuazione degli artt. 1, 4 e 7 dello stesso decreto-legge, mentre il comma 6-bis, com'è noto, è stato introdotto con l'allegato previsto dall'art. 1, punto 1, della stessa legge di conversione che integra l'art. 2 del citato decreto-legge.

Viene anche in rilievo la circostanza che se per il passato tali maggiori oneri (derivanti dagli illegittimi inquadramenti) — che avevano trovato solo formale copertura nel ricorso all'indebitamento pubblico — erano ancora *sub indice* in quanto potevano essere accertate le connesse responsabilità, per il futuro la illegittimità degli atti non potrà più essere accertata di guisa che, ove dovesse ritenersi che anche la responsabilità di chi ha adottato i provvedimenti non potesse essere perseguita, il risarcimento del danno derivante alle finanze degli enti locali e, in ultima analisi, al bilancio dello Stato non potrebbe più essere conseguito, di guisa che, in assenza di altre forme di copertura finanziaria, anche quest'ultima (il risarcimento del danno) rimarrebbe preclusa.

A ben vedere infatti — in difetto della previsione di altre entrate o di minori spese — solo il risarcimento del danno rappresenterebbe la copertura finanziaria della disposta «sanatoria» poiché per far fronte agli inevitabili oneri sugli esercizi finanziari futuri soltanto il ristoro patrimoniale derivante da pronunce di condanna dei responsabili potrebbe assolvere, anche se in modo forse parziale, la fondamentale funzione di copertura delle «maggiori spese» imposta dall'art. 81, quarto comma della Costituzione, soprattutto ove si consideri che la responsabilità degli amministratori degli enti locali, previsti dall'art. 58 della legge n. 142/1990, è principio generale che non può essere derogato ai sensi dell'art. 128 della Costituzione (v. art. 1, punto 3, della legge n. 142/1990).

D'altronde, è insegnamento della Corte costituzionale che l'art. 81 della Costituzione riguarda anche gli esercizi successivi a quello nel quale ha inizio una spesa che si protragga nel tempo di guisa che l'obbligo della copertura deve essere osservato dal legislatore ordinario anche nei confronti di spese nuove o maggiori che la legge prevede siano inserite negli stati di previsione della spesa di esercizi futuri (cfr. Corte costituzionale 10 gennaio 1966 n. 1 e Corte costituzionale 17 aprile 1968, n. 22).

Ora, poiché non par dubbio che le maggiori spese derivanti dalle più favorevoli posizioni di *status* derivanti dagli illegittimi inquadramenti adottati si riflettono anche sugli esercizi futuri, ne consegue che la norma di cui al comma 6-bis contrasta con l'art. 81, quarto comma, della Costituzione in quanto non è prevista alcuna nuova o maggiore

entrata o minore spesa con la quale sopperire all'onere finanziario che ne deriva per la finanza pubblica; comunque, il comma 6-bis appare illegittimo quantomeno nella misura in cui non prevede la risarcibilità del danno da parte degli amministratori che hanno adottato gli atti deliberativi, a causa dell'evidente ristoro patrimoniale che deriverebbe all'erario dalle pronunce di condanna e che offrirebbe copertura alla relativa spesa.

Da ultimo, il comma 6-bis sembra confliggere anche con l'art. 3 della Costituzione.

Sotto un primo profilo, perché numerosi dipendenti all'interno della stessa amministrazione, con differenti requisiti professionali e correttamente inquadrati, vedrebbero parificata la loro posizione di *status* a quella di quanti, beneficiando degli effetti sananti derivanti dal comma 6-bis, ricoprirebbero eguale posizione e qualifica pur senza averne (avuto) i titoli; poi, perché — ma tale prospettazione è del tutto subordinata a tutti i profili sin qui ora enunciati — non si intravede alcuna plausibile ragione per la quale il comma 6-bis debba riguardare solo gli inquadramenti dei dipendenti degli enti locali e non anche quelli dei dipendenti rientranti negli altri comparti del pubblico impiego (Stato, Parastato, Enti pubblici, Sanità).

Tutto ciò premesso, il collegio ritiene rilevante e non manifestamente infondata la esposta questione di costituzionalità sotto i profili enunciati e nella prospettazione di cui in parte motiva.

P. Q. M.

Visti gli articoli 134 della Costituzione, 1, della legge costituzionale 9 febbraio 1948, e 23 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale relativa al comma 6-bis dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, introdotto ed approvato con legge 28 ottobre 1994 n. 596 recante conversione con modificazioni del d.-l. 27 agosto 1994 n. 515; con riferimento all'art. 97, primo e secondo comma, e 128 della Costituzione; con riferimento all'art. 81, quarto comma, della Costituzione, gradatamente anche per la parte in cui non prevede la risarcibilità del danno da parte degli amministratori che hanno adottato gli atti deliberativi; con riferimento all'art. 3 della Costituzione nella gradata prospettazione di cui in parte motiva;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al procuratore generale della Corte dei conti, al procuratore regionale presso questa sezione giurisdizionale regionale, al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia inoltre comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati.

Così disposto in Napoli, nella camera di consiglio del 7 dicembre 1994

Il presidente: COVELLI

L'estensore: MARTUCCI DI SCARFIZZI

95C0726

DOMENICO CORTESANI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21
- ◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
- ◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTE
Via Renzetti, 8/10/12
- ◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
- ◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
- ◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53
- ◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
- ◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 4
- ◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Europa, 19/D
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
- ◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEIO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
- ◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

- ◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
- ◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27
- ◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
- ◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
- ◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18
- ◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
- ◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210
- ◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
- ◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7
- ◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
- ◇ **Rimini**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
- ◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTI
Piazza Borsa, 15 (gal. Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
- ◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15
- ◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA «LA FORENSE»
Viale dello Statuto, 28/30
- ◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A

- LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

- ◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
- ◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
- ◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrarsa

LIGURIA

- ◇ **CHIAVARI**
CARTOLIBRERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38
- ◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
- ◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45
- ◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5
- ◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

- ◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
- ◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mantova, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14
- ◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
- ◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
- ◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
- ◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
- ◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
- ◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele, 11-15
- ◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
- ◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università
- ◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 6

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROF. LE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA D.I.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP - ALBA
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INT. LE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA «IL PAPIRO»
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Mazzini, 2/E
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etna, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
CARTOLIBRERIA EUROPA
Via Sciuti, 66
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villafermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.C.A.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70

◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R

LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Firenze, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17/19

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggione, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Montenera, 22/A

◇ **VENEZIA**
LIBRERIA GOLDONI
S. Marco 4742/43

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELF BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI - 1995

(D.M. Tesoro 23 novembre 1994 - G.U. n. 297 del 21 dicembre 1994)

MODALITÀ

La pubblicazione dell'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* è prevista entro il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento da parte dell'Ufficio inserzioni (I.P.Z.S., Piazza Verdi, 10 - Roma).

Per le «Convocazioni di assemblea» e per gli «Avvisi d'asta» è necessario che la richiesta di inserzione pervenga all'Ufficio almeno 23 giorni di calendario prima della data fissata per la Convocazione di assemblea o per la data dell'Avviso d'asta.

Gli avvisi da inserire nel Bollettino estrazione titoli (supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva a quella relativa alla data di presentazione.

L'importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 intestato a: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA. Sul retro del certificato di allibramento è indispensabile l'indicazione della causale del versamento.

I testi delle inserzioni devono essere redatti su «carta da bollo». Nei casi in cui, in forza di legge, è prevista l'esenzione dalla tassa di bollo, deve essere utilizzata la «carta uso bollo».

Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o più cifre), questi devono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale. Per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere un massimo di sei numeri.

Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare la firma chiara e leggibile del responsabile della richiesta; il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o con carattere stampatello.

Tutti gli avvisi devono essere corredati delle generalità e del preciso indirizzo del richiedente, nonché del codice fiscale o del numero di partita IVA.

Qualora l'inserzione venga presentata, per la pubblicazione, da un incaricato diverso dal firmatario, è necessaria delega scritta rilasciata dallo stesso e il delegato deve esibire documento personale valido.

Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da copia del provvedimento emesso dall'Autorità competente; tale adempimento non occorre per gli avvisi già visti dalla predetta autorità.

Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura.

Quale giustificativo dell'inserzione viene inviata per posta ordinaria una copia della *Gazzetta Ufficiale* nella quale è riportata l'inserzione; per invii a mezzo raccomandata-espresso, l'importo dell'inserzione deve essere aumentato di lire 8.000 per spese postali.

TARIFFE (*)

Annunzi commerciali

Testata (riferita alla sola intestazione dell'inserzionista: ragione sociale, indirizzo, capitale sociale, partita IVA, ecc.).

	Densità di scrittura fino a 67 caratteri/riga	Densità di scrittura da 68 a 77 caratteri/riga
Diritto fisso per il massimo di tre righe	L. 102.000	L. 120.000

Testo Per ogni riga o frazione di riga	L. 34.000	L. 40.000
---	-----------	-----------

Annunzi giudiziari

Testata (riferita alla sola tipologia dell'inserzione: ammortamento titoli, notifiche per pubblici proclami, cambiamento di nome, di cognome, ecc.).

Diritto fisso per il massimo di due righe	L. 27.000	L. 32.000
---	-----------	-----------

Testo Per ogni riga o frazione di riga	L. 13.500	L. 16.000
---	-----------	-----------

N. B. NON SI ACCETTANO INSERZIONI CON DENSITÀ DI SCRITTURA SUPERIORE A 77 CARATTERI / RIGA.

Il numero di caratteri/riga (comprendendo come caratteri anche gli spazi vuoti ed i segni di punteggiatura) è sempre riferito al possibile utilizzo dell'intera riga di mm 133 (riga del foglio di carta bollata).

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%.

CANONI DI ABBONAMENTO - 1995 (*)

(D.M. Tesoro 23 novembre 1994)

	ITALIA	ESTERO		ITALIA	ESTERO
Abbonamento annuale	L. 336.000	L. 672.000	Prezzo vendita fascicolo, ogni sedici		
Abbonamento semestrale	L. 205.000	L. 410.000	pagine o frazione	L. 1.450	L. 2.900

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 intestato a: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA. Sul retro deve essere indicata la causale nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA dell'abbonato.

La richiesta di rinvio dei fascicoli non recapitati deve pervenire all'Istituto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. La richiesta deve specificare nominativo, indirizzo e numero di abbonamento.

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:			Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L. 357.000		- annuale	L. 65.000	
- semestrale	L. 195.500		- semestrale	L. 45.500	
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:			Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L. 65.500		- annuale	L. 199.500	
- semestrale	L. 46.000		- semestrale	L. 108.500	
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:			Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L. 200.000		- annuale	L. 687.000	
- semestrale	L. 109.000		- semestrale	L. 379.000	

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 98.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1995.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

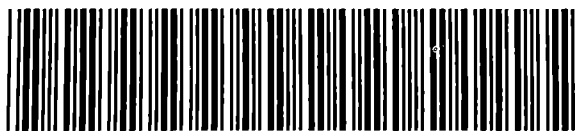
ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 1 0 0 2 5 0 9 5 *

L. 7.800